

UGUALI E DIVERSI DA ME

Azioni d'informazione - formazione per prevenire
segregazione e marginalizzazione urbana della
popolazione straniera immigrata - 2008

Glossario Europeo dell'antidiscriminazione
e dell'uguaglianza



con il Contributo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



R.U.E.

UGUALI E DIVERSI DA ME

La presente pubblicazione è stata realizzata da **RUE – Risorse Umane Europa** - con il contributo del **Comune di Udine** - Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali - nell'ambito del progetto *“Uguali e diversi da me – Azioni d'informazione e formazione per prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata - 2008”* e della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** - Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca - Servizio Pari Opportunità e Politiche giovanili, nell'ambito del progetto *“Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell'antidiscriminazione e dell'uguaglianza”*.

Testi a cura di Anna Piuizzi.

Comune di Udine

Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali

Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Sociale

Centro Servizi per Stranieri

via Duodo, 77

33100 Udine

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca

Servizio Pari Opportunità e Politiche giovanili

via S. Francesco, 37

34100 TRIESTE

R.U.E. - Risorse Umane Europa

Via Giusti 5

33100 Udine

rue@quipo.it

www.risorseumaneuropa.org

www.eclab.eu

UGUALI E DIVERSI DA ME

Azioni d'informazione - formazione per prevenire
segregazione e marginalizzazione urbana della
popolazione straniera immigrata - 2008

Glossario Europeo dell'antidiscriminazione
e dell'uguaglianza

Indice

<i>Relazione di presentazione del progetto “Uguali e diversi da me - Azioni d’informazione e formazione per prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata”</i>	1
<i>Relazione di presentazione del progetto “Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza”</i>	13
Anna Piuzei <i>Introduzione</i>	17
<i>Prima parte: “Uguali e diversi da me - Azioni d’informazione e formazione per prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata”</i>	
Gianluca Rubinato <i>Gli strumenti di contrasto alla discriminazione razziale ed etnica: normativa nazionale</i>	25
Marco Mizzon <i>Il procedimento giurisdizionale a tutela delle vittime di discriminazione</i>	33
Gianluca Rubinato <i>Orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di discriminazione per motivi di razza, etnia o nazionalità</i>	39
Marco Mizzon <i>Aspetti giuridici della legislazione europea antidiscriminazione</i>	51
Olga Marotti <i>Il ruolo dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale - nelle politiche di contrasto alla discriminazione razziale e il database dei casi denunciati all’ufficio</i>	57
Antonella Pocecco <i>La costruzione sociale della discriminazione: l’aspetto sociologico</i>	79
Elisabetta Damianis <i>La dimensione simbolica dell’altro</i>	89
<i>Seconda parte: “Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza”</i>	
<i>Glossario Europeo dell’Antidiscriminazione</i>	115
Anna Piuzei <i>Parole chiave</i>	129
Bibliografia	161

Relazione di presentazione dell'attività svolta da RUE per la realizzazione del progetto "Uguali e diversi da me - Azioni d'informazione e formazione per prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata", incarico dal Comune di Udine, Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Sociale - Centro Servizi per Stranieri.

Attuatori del progetto sono il *Comune di Udine*, ente titolare e R.U.E. – *Risorse Umane Europa* di Udine, ente gestore che ha realizzato il progetto stesso, previo accordo con la Direzione degli Uffici, Servizi ed Enti individuati come possibili destinatari degli interventi di formazione, con azioni d'informazione, formazione e consulenza da giugno 2008 a febbraio 2009.

A tal fine R.U.E. – *Risorse Umane Europa* ha attuato la progettazione e gestione delle azioni formative secondo strategie di valorizzazione delle differenze nei diversi ambiti, pubblici e privati del territorio, sulle base delle indicazioni fornite dal Comune di Udine in relazione a:

- a. *discriminazione diretta*, che si materializza in una serie di effetti e lo scopo di conseguire la distruzione o la limitazione nell'esercizio di diritti inviolabili;
- b. *discriminazione indiretta*, nella quale vi è l'effetto dell'azione, ma non uno scopo palese.

È stato costituito un gruppo di lavoro di RUE, coordinato da Walter De Liva e Orsolina Valeri, comprendente Anna PiuZZi, Giorgia Pinzini, Isabelle Grattoni che insieme all'*Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo* del FVG, rappresentata dagli avvocati Gianluca Rubinato e Marco Mizzon, ha predisposto le azioni formative, informative e di consulenza. L'*Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali* ha monitorato le azioni formative ed è stato presente ad un laboratorio di formazione nella persona dell'avv. Olga Marotti.

Il materiale per gli interventi formativi ed informativi è stato riprodotto da RUE su carta e consegnato ai partecipanti, di volta in volta, inoltre è stato memorizzato al fine di essere riutilizzato come base di documentazione per ulteriori azioni di sensibilizzazione. RUE, nel mentre il gruppo selezionava il materiale e provvedeva alla redazione dei testi per l'azione formativa, ha svolto da luglio ad ottobre un capillare lavoro di informazione fra gli operatori pubblici e privati del Comune di Udine: Provincia di Udine e Centro per l'impiego di Udine, Azienda Sanitaria Locale ASS. 4 Udinese, Ufficio di Formazione del Comune di Udine, Dirigenti scolastici e Dirigenti amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, Agenzie di lavoro interinale, Associazioni non profit e Associazioni di Volontariato, Università degli studi di Udine, Sede INPS di Udine, Sede INAIL di Udine, Società Autoservizi SAF.

La convinzione generalmente condivisa dai partecipanti ai laboratori, presso l'*Educandato Uccellis* di Udine, è che la formazione sia il primo ed il più efficace strumento di lotta contro le discriminazioni, all'interno di uno schema generale di intervento che comprendeva:

- ▶ analisi delle esigenze formative;
- ▶ formazione dei formatori;
- ▶ moduli di formazione tradotti nelle lingue nazionali e nelle lingue delle minoranze;
- ▶ acquisizione di una conoscenza di base della natura delle istituzioni europee e del diritto comunitario;
- ▶ comprensione del concetto di discriminazione nello specifico comparto di lavoro, pubblico o privato.

Le linee guida della formazione proposta da RUE e da UFTDU FVG sono state le seguenti:

- ▶ introduzione alle istituzioni dell'Unione Europea (Consiglio, Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia);
- ▶ principi generali e fonti del diritto comunitario (trattato, regolamento, direttiva, decisione, raccomandazione, parere, altre fonti);
- ▶ il concetto di discriminazione nella politica UE e nel diritto comunitario;
- ▶ analisi della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
- ▶ studio di casi concreti di discriminazione, diretta ed indiretta, e di azioni positive;
- ▶ esame di casi pratici di diritto positivo, di sentenze di legittimità e di merito delle corti nazionali e sopranazionali;
- ▶ procedure di contrasto a livello locale/regionale e iniziative legali (ammonimento, conciliazione o azione giudiziaria);
- ▶ presentazione delle associazioni e delle organizzazioni a livello locale con un interesse legittimo che possono concedere sostegno alle vittime di discriminazione o avviare un'azione legale per loro conto (con il consenso delle vittime);
- ▶ presentazione dello specifico organismo nazionale (U.N.A.R., Presidenza Consiglio dei Ministri, Roma) con l'incarico di promuovere la parità di trattamento, fornire assistenza indipendente alle vittime della discriminazione, condurre studi e inchieste indipendenti, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni;
- ▶ diffusione a livello locale delle informazioni relative alla parità di trattamento e non discriminazione.

La conoscenza di un numero sempre crescente di precedenti giurisprudenziali è risultata essere, all'interno dei laboratori e degli studi di caso, più incisiva della conoscenza delle singole norme di legge, il più delle volte di difficile comprensione per l'operatore non qualificato o per il cittadino.

Destinatari della formazione sono stati ancora una volta gli operatori dell'istituzione che vivono quotidianamente a contatto con i fenomeni discriminatori, anche e soprattutto per il loro assetto istituzionale, così da renderli autonomi o quasi nella valutazione di un caso concreto avente potenzialmente contenuto discriminatorio.

Un questionario è stato rivolto agli operatori dei servizi pubblici del Comune di Udine iscritti a frequentare il corso di formazione *Uguali e diversi da me - 2008*, per valutare i bisogni/interessi formativi in materia di discriminazione e diritti umani (operatori dei servizi pubblici iscritti a frequentare il corso n. 30, questionari somministrati n. 21.). Il questionario era anonimo. Inoltre, al fine di garantire un sistema di valutazione della qualità dell'intervento, finalizzata a monitorare il grado di soddisfazione dei partecipanti, è stato loro richiesto di valutare la qualità del percorso formativo attraverso la compilazione di un questionario. L'attività di monitoraggio ha riguardato la rilevazione del livello di gradimento rispetto a:

- ▶ articolazione del percorso (argomenti, metodologia, materiali);
- ▶ aspetti relazionali (relatori, gruppo);
- ▶ argomenti degli incontri (didattica, contenuti, linguaggio, qualità);

Sintesi delle criticità emerse nei laboratori di formazione

1_ *Laboratorio di formazione anti-discriminazione "Uguali e diversi da me"* del 22 ottobre 2008, Educandato Uccellis. Sintesi degli studi di caso emersi dalle presentazioni individuali, raccolti da RUE:

Centro di Ascolto del Comune di Udine

- ▶ Gli immigrati si rivolgono al Centro, raccontano le loro storie di ordinaria discriminazione, non pervengono a richieste d'intervento.
- ▶ L'assistente sociale puntualizza che le domande d'iscrizione a scuola sono a volte negate agli immigrati, ad inizio di anno scolastico – l'intervento dell'assistente risolve con esito favorevole.
- ▶ Classi costituite con soli alunni stranieri.

Azienda Socio Sanitaria n.4

A causa di carenze informative da parte degli operatori, si manifestano forme di discriminazione riferite a :

- ▶ Accesso alle prestazioni di cura.
- ▶ Modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie (non gratis, a pagamento).
- ▶ Mancanza di rispetto della privacy.

- ▶ Irregolarmente presenti.

Scuola e Centro Servizi Amministrativi di Udine

- ▶ Necessità di formazione specifica del personale non docente.
- ▶ Non accettazione della domanda d'iscrizione degli alunni stranieri da parte di alcune scuole.
- ▶ Inserimento solo in certe sezioni e non sparsi all'interno delle classi della scuola.
- ▶ Il problema maggiore risulta essere la comunicazione non solo in classe da parte degli alunni stranieri privi di conoscenza della lingua italiana, ma anche da parte dei genitori che giungono alla scuola per l'iscrizione.
- ▶ Circolari da tradurre per i genitori: non accedono alle informazioni ordinarie e giornaliera della scuola nel suo funzionamento.
- ▶ Interventi verso alunni richiedenti asilo politico.
- ▶ Mozione Lega Nord approvata dal Parlamento ottobre 2008: discriminazione positiva?
- ▶ Equipollenza dei titoli di studio e riconoscimento delle abilitazioni professionali.

INPS sede di Udine

- ▶ Nelle relazioni tra sportello e adulti immigrati i figli sono efficaci traduttori/interpreti, non esiste un problema legato alla comunicazione linguistica per le isole di consulenza.
- ▶ I Patronati sono presenti e svolgono una funzione d'accompagnamento.
- ▶ Assenza delle Associazioni Immigrati: gli immigrati conoscono i propri diritti ma non i requisiti di cui debbono dimostrare il possesso per accedervi.
- ▶ Formare le associazioni sulle pratiche correnti per ridurre i tempi di risposta.
- ▶ Ritardi legati alla rotazione dell'immigrato fra i diversi uffici: dalla Questura al Comune.

SAF

- ▶ Non conoscenza delle regole di fruizione del servizio di trasporto.
- ▶ Non conoscenza della lingua italiana per gli stranieri e delle lingue da parte degli operatori SAF.

RUE e Unione Forense FVG

Disponibili a:

- ▶ Promuovere *azioni collettive di tutela contro le discriminazioni* intervenute ed in atto nel territorio locale (educazione alla cittadinanza).

- ▶ Esercitare il mandato degli interessati discriminati (tutela individuale).
- ▶ Promuovere l'informazione sulle norme esistenti per accrescere il sostegno dell'opinione pubblica alla tutela di legge (educazione alla legalità).

2_ Sintesi delle criticità emerse da parte degli operatori all'interno del laboratorio di formazione “Uguali e diversi da me” del 13 novembre 2008, presso Educandato “Uccellis” di Udine e raccolte da RUE.

Azienda Socio Sanitaria n.4.5

- ▶ Difficoltà da parte sia degli operatori sia dell'utenza immigrata ad un adattamento reciproco ai bisogni a causa di un sistema sanitario rigido.
- ▶ Comportamento e linguaggio del personale medico e paramedico sembrano essere immutabili (per lo più incomprensibili all'utenza immigrata).

Scuola, Centro Servizi Amministrativi di Udine e Ufficio Scolastico Provinciale

Non sempre adeguata conoscenza della normativa in merito alla presenza di alunni immigrati e quindi una non corretta applicazione della stessa. In particolare riferita:

- ▶ al riconoscimento del percorso di studi effettuati dagli alunni immigrati nel paese d'origine;
- ▶ alla mancata conoscenza dei sistemi scolastici dei paesi di provenienza;
- ▶ alle non sempre chiare conoscenze di *chi* e *cosa deve fare* riferite alla segreteria, al Collegio docenti ed ai consigli di classe.

Centro di Ascolto del Comune di Udine

- ▶ Maggiori le difficoltà di fronte a problemi per l'utenza immigrata nella relazione con le scuole rispetto all'azienda sanitaria locale (riconoscimento ed accettazione documenti riferiti alla persona o titolo di studio, accettazione di domanda di iscrizione).
- ▶ Non sempre corretta conoscenza della diversa normativa e quindi applicazione della stessa tra gli immigrati provenienti dai paesi dell'Unione Europea e gli extracomunitari (riconoscimento e/o equipollenza dei titoli di studio, asseverazione e/o traduzione di documenti).

SAF

- ▶ Credibilità/veridicità della traduzione del documento in lingua italiana rispetto a quella originale del testo (asseverazione o traduzione? dichiarazione di valore).

- ▶ Difficoltà legate all'impossibilità di un riconoscimento ufficiale di identità nel caso di sanzione verso immigrati (falso documento d'identità, indirizzo di residenza errato o non corrispondente all'abituale luogo di residenza ecc.).

In generale dai più viene fatto rilevare che diverse sono anche le norme di procedura da parte dei paesi europei ed extraeuropei nel rilasciare la documentazione necessaria per il riconoscimento in Italia. Viene portato come esempio quanto sia più facilmente verificabile, attraverso Internet, la documentazione dell'immigrato proveniente dalla Romania rispetto a quello che giunge dall'Albania o altri paesi. Sono particolarità che richiedono non solo attenzione da parte degli operatori, ma anche un'adeguata conoscenza della normativa italiana per una sua corretta applicazione al fine di evitare "incidenti" di percorso sia all'utenza immigrata sia ai servizi italiani.

Sintesi delle criticità emerse dagli studi di caso

1_Sintesi delle criticità emerse da parte degli operatori DSGA delle scuole ed istituti, all'interno dello studio di caso del 15 gennaio 2009 presso Educandato "Uccellis" di Udine e raccolte da RUE.

Filo conduttore dell'intervento formativo sono state le circolari del MIUR:

1. *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, Direzione Generale per lo studente - Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2006.
2. *Informazioni sulle modalità di inserimento o di reinserimento nelle scuole italiane, degli studenti che abbiano effettuato i loro studi all'estero, oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia, nonché le istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri*, Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto - novembre 2008.

Attraverso la lettura di alcune parti della documentazione MIUR sopra citata sono stati presi in considerazione i seguenti punti:

1. L'iscrizione presso le scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario dei minori stranieri.
2. La documentazione richiesta per l'iscrizione.
3. L'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano per i cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico.

In merito al primo punto si è fatto riferimento al D.P.R. del 31/8/1999 n.395 contenente il *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286*. In particolare l'attenzione è stata rivolta ai primi cinque comma dell'art.45, che interessano l'iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario, in cui si prevede che:

1. *I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. [...] L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.*
2. *L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*
 - a. *dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
 - b. *dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
 - c. *del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
 - d. *del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*
3. *Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.*
4. *Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana [...].*
5. *Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.*

Si è passati poi a prendere in considerazione la documentazione necessaria per l'iscrizione riportata nella parte prima della circolare del MIUR, novembre 2008 (sopra citata). In particolare essa richiede:

1. *Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico.*
2. *Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:*
 - ▶ *traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;*
 - ▶ *legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;*
 - ▶ *dichiarazione di valore "in loco", ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.*
3. *Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale.*
4. *Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana.*
5. *Elenco dei documenti presentati.*

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane.

In merito al terzo punto, oggetto dell'incontro, l'attenzione è stata rivolta alla documentazione richiesta per ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano (attestato conclusivo del ciclo d'istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma d'istruzione secondaria di secondo grado), come prevista dalla circolare MIUR, novembre 2008 (sopra citata).

1. *Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale*
2. *Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:*
 - ▶ *traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;*
 - ▶ *legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l'atto;*
 - ▶ *dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato*

conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale. Certificato di cittadinanza europea.

- 3. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e firmato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.*
- 4. Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.*
- 5. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.*
- 6. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.*
- 7. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).*
- 8. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.*
- 9. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.*

La lettura del testo si sofferma poi su un'affermazione della N.B. della stessa Circolare in cui stabilisce che <<Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale richiede l'equipollenza>> (D.M. 1 febbraio 1975).

Sempre la stessa Circolare riporta materia in merito all'Attestato conclusivo del ciclo d'istruzione primaria e Licenza Media:

- *Lo studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno cinque anni di scuola può ottenere l'equipollenza con il conseguimento dell'attestato conclusivo del ciclo d'istruzione primaria la Licenza elementare italiana.*

- ▶ *Lo studente che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno otto anni di scuola può ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media).*

Considerazioni.

I contenuti delle due Circolari, sopra riportati, hanno permesso di rilevare un significativo interesse da parte dei numerosi presenti all'incontro. Il dibattito, vivace ed attivo, ha fatto emergere diversi modi di operare da parte delle scuole elementari, medie e superiori di fronte agli argomenti considerati. Le informazioni, infatti, si sono intrecciate con gli interventi del personale della scuola presente, in modo da rendere più concreto quanto si andava enunciando e facendo emergere gli studi di caso. Questi ultimi sono frutto dell'esperienza diretta della normale pratica amministrativa all'interno delle diverse segreterie. E proprio dalle diverse esperienze in materia si è potuto rilevare che:

- ▶ Molti alunni vengono iscritti essendo in possesso solo di documenti anagrafici e privi della documentazione scolastica, del paese di provenienza, richiesta dalla normativa.
- ▶ La necessità di un maggior contatto informativo tra segreterie nel passaggio del minore straniero dalla scuola primaria a quella secondaria o tra scuola e scuola.
- ▶ Il diverso comportamento tra scuola e scuola nell'interpretare la normativa vigente.

2_ Studio di caso lunedì 26 gennaio 2009, ore 15.00, Educandato Uccellis, Udine – “Studio di caso della identificazione di utenti del pubblico servizio privi del documento di identità o declinanti false generalità ”

Lo studio di caso in oggetto è stato introdotto - come concordato con Bruno Giorgessi e con Marco Tomassini - da comunicazioni di dirigenti e di operatori della S.A.F. con l'intento di mettere a fuoco:

- ▶ Da una parte il punto di rottura fra gli indirizzi educativi, messi in atto dall'azienda per far corrispondere agli interventi sanzionatori anche interventi informativi dell'utente, e le esperienze concrete e negative di comportamenti omissivi.
- ▶ Le possibilità d'interventi concertati fra Regione, Provincia, Comune, Questura e terzo settore per implementare l'attuale indirizzo informativo/educativo.

L'Assessore alla Mobilità del Comune di Udine, Enrico Pizza, presente allo studio di caso, si è dichiarato disponibile ad entrare nel merito delle osservazioni degli operatori SAF.

Hanno preso la parola due operatori dell'Ufficio Sanzioni e Reclami, due Verificatori/Ispettori e il responsabile dell'Ufficio Marketing.

La casistica per il 2008 arriva a 10.000 verbali, il 30% in più rispetto al 2007; circa il 65% sono stati rilasciati a stranieri. Il problema principale è il rifiuto di farsi identificare oppure la declinazione di false generalità.

Gli operatori SAF hanno proposto alcune soluzioni per fronteggiare il fenomeno ed uscire da una situazione frustrante e di stallo, impegnandosi a redigere un elenco di osservazioni e di soluzioni possibili che vorrebbero preventivamente discutere con l'amministrazione Comunale e, stante la Sua disponibilità, nell'incontro che a nome di RUE e UFTDU FVG ho richiesto stamani alla Sua segreteria. Di seguito viene proposta una documentazione sia delle problematiche sia delle deliberazioni adottate dalle Municipalità a Modena, Roma, Venezia.

Modena

Attività:

- ▶ Dal 2005 è stato predisposto il manuale *Viaggiare in regola*, realizzato con la collaborazione della Consulta dei cittadini stranieri, e diffuso sugli autobus.
- ▶ Controlli sugli autobus sia da parte del personale dell'ATCM che di una società esterna.
- ▶ Per la bigliettazione:
 - self-service nei servizi urbani;
 - dal conducente in quelli extra urbani;

In questo modo un'area di evasione è stata recuperata assieme ad un maggior senso civico.

Venezia

Il comandante generale della Polizia Municipale di Venezia propone che il permesso di soggiorno sia rinnovato solo ad avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate - non pagano le sanzioni perché sanno che attualmente non ci sono strumenti per recuperare le somme corrispondenti.

Roma

Vedi estratto dal verbale del Consiglio del Municipio di Roma, seduta pubblica del 17.01.08 (riguarda sia il trasporto su bus che in treno) e dell'ATF di Firenze - 2008 (verificatori stranieri, buoni risultati).

3_ Studio di caso del 12 febbraio 2009 per gli operatori del Comune di Udine e Azienda Sanitaria 4.5, Educandato "Uccellis" di Udine.

L'attenzione è stata rivolta alle seguenti problematiche:

- ▶ La Costituzione italiana riconosce la tutela del diritto di cura per tutti indistintamente, contrariamente a quanto recentemente viene affermato nel Pacchetto Sicurezza, in cui il medico può denunciare la presenza di un clandestino o irregolarmente presente. Questo comporterà per certo un allontanamento degli immigrati clandestini ed irregolari dalle prestazioni di cura con una crescita dei rischi sanitari per la comunità;
- ▶ Cosa s'intende per clandestino e immigrato irregolare.

La discussione è stata abbastanza ampia tra i presenti ed in merito al secondo punto gli avvocati Gianluca Rubinato e Marco Mizzon hanno dato risposte chiare ed esaustive in merito, per meglio comprendere cosa si intenda per reato di clandestinità.

Con questo studio di caso si conclude il ciclo di incontri, ma prosegue l'attività di informazione e formazione di RUE-Risorse Umane Europa sui temi delle discriminazioni, dell'inclusione sociale, dei diritti umani e della cittadinanza.

Udine, 24 febbraio 2009

RUE - Risorse Umane Europa

rue@quipo.it www.risorseumaneuropa.org www.eclab.eu

Iniziativa “Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza”: relazione di sintesi attività anno 2008. Attuata da Risorse Umane Europa per incarico di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca Servizio Pari Opportunità e Politiche giovanili.

RUE - *Risorse Umane Europa* si è proposta di far conoscere ai giovani delle scuole della Regione sia le opportunità previste dal D.L.vo 215/2003 sia la Raccomandazione di politica generale n.10 dell’ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza) dal titolo “*Sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nell’ambito e per mezzo dell’educazione scolastica*”.

Al fine di avviare un dialogo costruttivo su tale problematica con gli studenti, con il personale scolastico e dei servizi socio - assistenziali, sono state concertate dagli operatori e dai collaboratori di RUE - *Risorse Umane Europa* azioni formative ed informative che interessano:

- ▶ il rifiuto di ogni forma di *discriminazione diretta e indiretta*;
- ▶ un’educazione ai diritti dell’uomo, basata sui principi dell’*uguaglianza*, della *non discriminazione*, della *tolleranza* e del *rispetto della diversità*;
- ▶ un’obbligatoria e adeguata formazione di tutto il personale insegnante che gli consenta di insegnare in un contesto multiculturale;
- ▶ una formazione iniziale e continua del personale insegnante sui temi attinenti ai diritti umani e alla lotta contro la discriminazione razziale.

La *Raccomandazione n.10*, adottata il 15 dicembre 2006 e pubblicata il 21 marzo 2007 in occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali, interessa i governi degli Stati membri.

In essa quattro sono le raccomandazioni di principio:

- ▶ garantire un insegnamento scolastico obbligatorio, gratuito e di qualità per tutti;
- ▶ lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale in ambito scolastico;
- ▶ formare tutto il corpo insegnante affinché sia in grado di lavorare in un contesto multiculturale;
- ▶ garantire che tutte le politiche raccomandate dispongano dei mezzi finanziari necessari e siano regolarmente controllate, in modo da valutarne l’impatto e da adeguarle, ove si riveli necessario.

L'intervento più recente e significativo di politica legislativa europea in tema di uguaglianza razziale è stata l'adozione, da parte del Consiglio Europeo, delle Direttive 2000/43 e 2000/78, che mirano alla tutela giuridica contro le discriminazioni per tutti coloro che si trovano sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla cittadinanza. L'attività di tutela da parte dell'UNAR, considerata essenziale dal Legislatore comunitario nel quadro di fattive politiche di integrazione razziale dirette ad innalzare il livello di coesione sociale e dunque la qualità della vita all'interno dei Paesi membri, si realizza attraverso i quattro principali ambiti di operatività, ovvero:

- ▶ la prevenzione del fenomeno discriminatorio;
- ▶ la promozione della parità di trattamento;
- ▶ la rimozione delle condotte discriminatorie;
- ▶ il monitoraggio del settore della lotta alla discriminazione e la verifica dell'attività effettuata.

Al Registro ex D.Lgs. 215/2003 sono attualmente iscritte, secondo precisi requisiti relativi alle finalità programmatiche, alla continuità dell'azione, all'assenza di scopo di lucro, alla democraticità dello statuto, etc., associazioni ed enti che operano nel settore della lotta alla discriminazione razziale. L'appartenenza a questo Ruolo, o in alternativa l'iscrizione al Registro delle associazioni che favoriscono l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è condizione per l'inclusione in un *Elenco* approvato con decreto interministeriale del *Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità* e previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 215/03. L'Elenco, che comprende associazioni, di provenienza dai due Registri citati, rappresenta una delle novità fondamentali introdotte dalla recente normativa in materia di contrasto alla discriminazione razziale ed è uno strumento di effettività della tutela antidiscriminazione, grazie alla legittimazione ad agire riconosciuta alle associazioni iscritte.

Compito di R.U.E. – *Risorse Umane Europa* nel 2008 è stata la progettazione e gestione delle azioni formative in ambito provinciale e regionale secondo strategie di valorizzazione delle differenze nei diversi ambiti, pubblici e privati del territorio, in relazione a:

- ▶ *discriminazione diretta*, che si materializza in una serie di effetti e lo scopo di conseguire la distruzione o la limitazione nell'esercizio di diritti inviolabili;
- ▶ *discriminazione indiretta*, nella quale vi è l'effetto dell'azione, ma non uno scopo palese.

Al fine di avviare un dialogo costruttivo su tali problematiche, RUE si è organizzata per portare agli studenti delle scuole superiori:

- ▶ Incontro di presentazione sulla normativa europea e nazionale di riferimento attuazione alla Direttiva 2000/43 con l’emanazione del D.Lgs. n. 215 del 9 luglio 2003, in esecuzione dell’art. 29 della legge n. 39/2002 – distribuzione materiale informativo UNAR.
- ▶ Incontro sulla raccomandazione n.10/2006 dell’ECRI *“Sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nell’ambito e per mezzo dell’educazione scolastica”* – presentazione di studi di caso.
- ▶ Incontro finale di restituzione per la presentazione e discussione del testo di *“Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza”*.

Durante i laboratori nelle scuole superiori della Provincia di Udine e della Regione sono emerse alcune importanti parole chiave attorno alle quali si sono sviluppati momenti di riflessione, dibattito e confronto emersi dall’analisi del *Glossario Europeo dell’antidiscriminazione*, pubblicato sul sito web della *Commissione Europea* per la lotta alla discriminazione nell’ambito della campagna *“Sì alle diversità. No alle discriminazioni”*.

Udine, febbraio 2009

RUE - Risorse Umane Europa

rue@quipo.it

www.risorseumaneuropa.org

www.eclab.eu

Introduzione

Il presente volume è lo sviluppo naturale, nonché il risultato del percorso formativo “*Uguali e diversi da me. Azioni di formazione ed informazione per prevenire i fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata*” promosso dal Comune di Udine e realizzato da RUE e dell’iniziativa “*Uguali e diversi da me. Glossario europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza*”, attuata da RUE per incarico del Servizio Pari Opportunità e Politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia durante il 2008.

L’ideazione di un percorso formativo, con laboratori incentrati sul tema delle discriminazioni razziali, muove dalla convinzione che le trasformazioni in atto nella nostra società, legate al fenomeno delle migrazioni, <<*un fenomeno sociale globale, che investe tutti gli ambiti della vita sociale e individuale [...] non lasciando nulla al posto in cui era prima*⁵>>, impongano l’apertura di uno spazio di riflessione e confronto su come garantire l’uguaglianza e il pieno godimento dei diritti a tutti coloro che condividono il medesimo territorio.

Fin dal Trattato di Roma del 1957 l’Europa si è impegnata a rimuovere le restrizioni alla parità di trattamento con l’obiettivo di garantire pari diritti in capo ai lavoratori comunitari, ma è negli ultimi trent’anni, grazie anche al ruolo decisivo ricoperto dalla Corte di Giustizia, che è stato progressivamente ampliato l’ambito di operatività del divieto di discriminazione per affrancarlo dalla dimensione economica e trasformarlo in tutela della dignità umana. Decisive in questo senso sono state la così detta *comunitarizzazione* di alcune materie tra cui i diritti fondamentali e l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1997, che ha arricchito il sistema di tutela contro le discriminazioni di una nuova norma primaria a vocazione sociale⁶, non limitata ai soli cittadini comunitari: l’articolo 13⁷.

È in questo contesto che nasce nel 2000 il così detto “*pacchetto antidiscriminazioni*”, un insieme di misure volte a combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. In particolare per la prima volta, la Direttiva 2000/43/CE ha imposto standard minimi di tutela contro

⁵ Basso, Pietro e Perocco, Fabio, *Immigrazione e trasformazione della società*, Franco Angeli Editore, Milano, 2004, p.11.

⁶ La comunitarizzazione del terzo pilastro, cioè il passaggio di alcune materie dal terzo pilastro (cooperazione governativa) al primo pilastro (integrazione comunitaria), ha comportato il riconoscimento del potere d’intervento degli organi comunitari.

⁷ Articolo 13 (ex articolo 6 A) Trattato Istitutivo della Comunità Europea: “*Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali*”.

le discriminazioni razziali ed etniche a tutti gli Stati membri, armonizzando di fatto le politiche di contrasto a questo grave fenomeno.

Quest'attenzione alla questione razziale potrebbe sembrare, agli occhi di qualcuno, anacronistica in un'Europa allargata e che si appresta ad affrontare le sfide di un mondo globalizzato. Purtroppo uno sguardo attento ai fatti di cronaca, alle crescenti manifestazioni d'intolleranza e razzismo, all'ascesa - fino a non molti anni fa impensabile - in diverse nazioni europee di partiti a matrice xenofoba⁸, non può non risvegliare in ognuno <<antichi timori che sembravano ormai definitivamente superati dalla coscienza dei tempi⁹>>. A questo proposito Balibar e Wallerstein affermano che nel mondo contemporaneo le <<curve delle disuguaglianze razziali>> si sono innalzate, e che il razzismo, riflesso e al contempo loro fattore di rafforzamento, è da anni in progresso¹⁰. L'attenzione dell'Europa a questi fenomeni deriva quindi dalla consapevolezza che le discriminazioni e il razzismo innescano gravi processi di esclusione ed emarginazione di chi ne è vittima, minando alla base la coesione sociale, condizione imprescindibile per la crescita ed il divenire dell'Unione Europea¹¹. Per questo motivo è più che mai necessario diffondere i principi della parità di trattamento e della non discriminazione che sono al centro del modello sociale europeo e conseguentemente dell'azione formativa di RUE, azione che ha seguito – come si evince dalle due relazioni di apertura – due direttrici principali, indirizzate da una parte ai soggetti caratterizzati da una forte relazione di prossimità con la popolazione migrante e dall'altra ai giovani. Il presente volume segue questo duplice canale componendosi quindi di due parti.

La prima raccoglie i contenuti proposti dai relatori che hanno condotto i laboratori *Uguali e diversi da me* voluti dal Comune di Udine. Nel primo di questi contributi, l'avv. Gianluca Rubinato – responsabile della sezione del Friuli Venezia-Giulia dell'UNFTDU¹² - tratta efficacemente l'architettura normativa delle direttive comunitarie che compongono il “pacchetto

⁸ Si veda, ad esempio, l'indagine di Eurobarometro “Discrimination in Europe” http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_168_exec.sum_en.pdf. Inoltre l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dedicato al tema la raccomandazione 1438/2000 del 25 gennaio 2000, intitolata “Minaccia posta alla democrazia da movimenti e partiti estremisti in Europa”.

⁹ Lana, Mario, *Contenuti e strumenti per la tutela delle vittime di discriminazioni razziali, I diritti dell'uomo*, 2 (2007), p. 66-68.

¹⁰ Balibar, Etienne e Wallerstein, Immanuel. *Razza, nazione e classe*. Roma: Edizioni Associate. 1996.

¹¹ Non a caso il punto (9) del preambolo della Direttiva 2000/43/CE sottolinea: << Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia>>.

¹² L'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo è un'associazione di avvocati, magistrati e docenti universitari fondata il 2 marzo 1968. Scopo dell'associazione, come recita l'art. 2 dello Statuto, è "diffondere, in specie tra gli appartenenti all'ordine forense e fra gli operatori giuridici, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti dell'uomo, e di promuoverne l'osservanza concreta ed effettiva sia in sede giurisdizionale sia in sede amministrativa sia in sede legislativa".

antidiscriminazioni” ed il loro recepimento da parte dell’ordinamento italiano nei decreti legislativi 215 e 216 del 2003.

Questi interventi legislativi offrono alle vittime di discriminazione nuovi strumenti di tutela che sono al centro dell’analisi dell’avv. Marco Mizzon, che li ha confrontati con *l’azione civile contro la discriminazione* dell’articolo 43 del Testo Unico sull’Immigrazione. Il suo intervento mette inoltre in luce le potenzialità offerte dal ruolo conferito al mondo dell’associazionismo impegnato nel contrasto alle discriminazioni razziali ed etniche. Accanto a questo imprescindibile quadro di riferimento normativo, l’avv. Rubinato dedica ampio spazio ad una puntuale analisi della principale casistica che negli anni ha contribuito a formare la giurisprudenza italiana in materia di discriminazione per motivi di razza, etnia o nazionalità. Tale analisi è stata costantemente condotta con riferimento anche ai principali strumenti internazionali di tutela, dalla *Convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965 alla direttiva 2000/43/CE, nonché alle rilevazioni, ai rapporti e osservazioni di organismi quali la *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI).

Un valore aggiunto al percorso formativo, e inevitabilmente a questo volume, è il contributo dell’avv. Olga Marotti, esperta e consulente dell’UNAR, l’*Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali*, organismo di tutela delle vittime di discriminazione, voluto dalla Direttiva 2000/43/CE, e istituito dall’articolo 7 del d.lgs. 215/2003, presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità*. L’avvocato Marotti descrive il funzionamento dell’Ufficio e i risultati del monitoraggio relativo alle discriminazioni segnalate, tratteggiando anche un’analisi sociologica di chi è vittima del fenomeno discriminatorio. Particolarmente ricca è la raccolta di studi di caso affrontati dall’UNAR.

Il secondo asse formativo dei laboratori è stato invece centrato sull’accompagnamento dell’operatore nelle relazioni e nelle comunicazioni con utenti di culture diverse, affrontando il tema della condizione sociale della discriminazione dal punto di vista sociologico e psicologico.

Il primo aspetto è stato trattato dalla dott. Antonella Pocecco, docente dell’Università di Udine, che ha analizzato la situazione d’incomunicabilità che per molti aspetti caratterizza la nostra società. Spesso, infatti, siamo portati ad utilizzare “forme” di comunicazione che ostacolano il vero dialogo, quali il *pregiudizio*, lo *stereotipo* e lo *stigma*. La dott. Pocecco individua quindi, quali fattori importanti per l’evoluzione di questa situazione, la *comunicazione interculturale* e soprattutto un atteggiamento collettivo di apertura verso la pratica dell’*interculturalità*. Tuttavia il punto di partenza per un’effettiva comunicazione interculturale è sicuramente la conoscenza profonda di se stessi, imprescindibile per comprendere e conoscere l’*Altro*. Di approfondimento è il

viaggio nella “*dimensione simbolica dell’Altro*” in cui ci ha condotto la dott. Elisabetta Damianis, docente dell’Università di Teramo.

Accanto a questa prima serie di laboratori, comune a tutti i partecipanti al percorso formativo, sono stati realizzati degli incontri tematici, attraverso studi di caso attinenti ai diversi settori di appartenenza degli operatori, segnatamente:

- ▶ per i dirigenti dei servizi amministrativi della scuola è stata illustrata la normativa relativa all’accoglienza e inserimento dell’alunno straniero, con particolare riferimento al riconoscimento del percorso di studi effettuato all’estero;
- ▶ per gli operatori dell’azienda di trasporti SAF è stata affrontata la problematica relativa alle difficoltà di un riconoscimento ufficiale di identità nel caso di sanzione verso gli immigrati;
- ▶ infine, il laboratorio per il Centro Servizi per Stranieri del Comune di Udine e quello per l’Azienda Socio Sanitaria n.4.5. sono stati realizzati congiuntamente in ragione di simili criticità emerse.

La seconda parte del volume contiene il *Glossario Europeo dell’antidiscriminazione e dell’uguaglianza*, pubblicato nell’ambito della campagna “*Sì alle diversità. No alle discriminazioni*”, fortemente voluta dalla *Commissione Europea*. Dall’analisi di questo strumento di diffusione dei principi alla base del modello sociale europeo, all’interno dei laboratori con gli studenti di alcune scuole medie superiori del territorio sono emerse importanti *parole chiave* attorno alle quali si sono sviluppati momenti di confronto e riflessione. A queste *Parole chiave* abbiamo voluto dare opportuna collocazione anche all’interno di questo lavoro.

Durante gli incontri, è stato dedicato ampio spazio agli approfondimenti sulle forme in cui si concretizza la discriminazione nel vissuto quotidiano dei migranti, discriminazione che purtroppo sopravvive a causa di dinamiche sociali ancora lontane da una reale integrazione sociale e di politiche immigratorie che troppo spesso sembrano rimanere un passo indietro rispetto ai mutamenti della società. A questo proposito riportiamo quanto evidenziato dal CNEL¹³ in un suo recente documento¹⁴:

Le politiche di integrazione devono far crescere la consapevolezza che esse sono una opportunità per

¹³ Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – CNEL – è un organismo istituzionale previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, all'art. 99 lo definisce: <<*Organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge*>>. Sito internet: www.cnel.it.

¹⁴ CNEL - Organismo Nazionale di Coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri, *Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento socio-occupazionale dei territori italiani. VI Rapporto*, Roma, 20 febbraio 2009, p. 8. Il rapporto è disponibile on-line nel portale CNEL, nella sezione “*Documenti ONC*”.

un cambiamento buono per tutti, pur tra tante difficoltà e contraddizioni. Esse, per essere efficaci, devono essere organiche, cioè debbono includere i problemi dei cittadini immigrati nelle politiche generali, dove le questioni dal lavoro, alla casa, alla scuola... sono comuni a italiani e immigrati.

Alla luce di questi approfondimenti e riflessioni i giovani partecipanti hanno espresso la convinzione che la discriminazione possa scomparire solo se la società sarà in grado di dar vita ad un processo di integrazione sostanziale e non solo formale, attraverso il quale il migrante possa dirsi cittadino, mantenendo le proprie peculiarità culturali e sociali e le proprie attese di realizzazione individuale.

La decisione di far convivere queste due diverse “realità” del progetto *Uguali e diversi da me* - operatori dei Servizi Pubblici del Comune di Udine e studenti - all'interno dello stesso volume, è nata dalla convinzione che per un problema come quello della discriminazione razziale, caratterizzato da una complessità in continua evoluzione, sia più che mai necessaria una fattiva condivisione di saperi, non solo tra istituzioni, enti ed associazioni, ma anche tra i giovani. Si auspica quindi che questo lavoro possa diventare, in particolare per i giovani, non solo uno strumento utile per il contrasto alle discriminazioni, ma anche una chiave di lettura per aiutarli a comprendere una società che cambia rapidamente. Questo perché, attraverso l'accoglienza e la valorizzazione delle diversità, siano in grado di raccogliere la sfida di un'Europa che può crescere solo se pone al centro della propria azione il valore della dignità della persona umana.

Precisazione terminologica

Il preambolo della Direttiva Europea 2000/43/CE precisa che <<*L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie*>>. Anche in questa sede è doveroso compiere alcune precisazioni preliminari, nell'esigenza di chiarire la terminologia usata. Nel testo ricorre, infatti, il termine “razza”, a questo riguardo una serie di Dichiarazioni dell'UNESCO - sulla base di studi genetici e analisi antropologiche - negano la validità del concetto di *razza* e le contingenti tipologie razziali¹⁵. Tuttavia la parola *razza* continua ad esistere nel discorso quotidiano e ad avere una valenza sociale che si manifesta nel razzismo. Stessa sorte è toccata alle parole *etnia* e *cultura* spesso usate come eufemismi per indicare la *razza*, riformulando il vecchio razzismo su basi diverse, trasformandolo in un'enfaticizzazione radicale delle caratteristiche culturali¹⁶:

[...] al “vecchio”, e multiforme, razzismo teorico si è ormai stabilmente affiancato, in campo dottrinale e in campo politico, un “nuovo razzismo”, meno disancorato dal “vecchio” di quanto si

¹⁵ In particolare la “Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali” adottata a Parigi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 27 novembre 1978

¹⁶ Aime, Marco, *Eccessi di culture*, Einaudi, Torino, 2004, p.91.

supponga, che non parla abitualmente di sangue o di diseguaglianza naturale tra le razze, e spesso neppure delle razze, preferendo ricorrere alla categoria di etnia e soprattutto a quella di cultura¹⁷.

Come molti autori hanno rilevato, uno per tutti Cornel West¹⁸, la razza non esiste, tuttavia, la razza conta, pertanto questi termini sono l'elemento in base al quale si possono individuare il razzismo e la discriminazione. Eliminandone l'uso non avremmo più modo di affrontare il problema.

Risorse Umane Europa

Anna PiuZZi

¹⁷ Basso, Pietro e Perocco, Fabio, *op. cit.*, p.118.

¹⁸ West, Cornel, *La razza conta*, Feltrinelli, Milano, 1995.

UGUALI E DIVERSI DA ME

Prima Parte:

Azioni d'informazione - formazione per prevenire
segregazione e marginalizzazione urbana della
popolazione straniera immigrata - 2008

Gli strumenti di contrasto alla discriminazione razziale ed etnica: normativa nazionale

Avv. Gianluca Rubinato

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo

Nell'ultimo quinquennio l'azione dell'Unione Europea è stata ampiamente ispirata all'esigenza di realizzare la piena integrazione tra gruppi di popolazioni diversi per razza, etnia, cultura e religione, nell'ambito del più generale progetto ed ideale della *famiglia europea*, il cui ultimo e principale obiettivo è quello di concretizzare il processo di integrazione tra i popoli. In tal senso, pertanto, la legislazione europea di contrasto ad ogni forma di discriminazione è stata particolarmente florida, adottando un sistema organico di norme volte all'affermazione del principio di pari dignità, di uguaglianza davanti alla legge, canoni, tra l'altro, contenuti in gran parte delle Costituzioni forti dei principali paesi dell'Unione.

In questo contesto, naturalmente, le associazioni umanitarie e la società civile hanno svolto un ruolo fondamentale, senza il quale, probabilmente, il concetto di integrazione europea non avrebbe trovato concreta applicazione e corpo in un sistema di norme. Uguale importanza, tuttavia, deve essere riconosciuta anche e soprattutto ai governanti dei singoli stati, che, attraverso l'adozione ed il recepimento delle direttive e delle raccomandazioni dell'Unione, hanno saputo interpretare al meglio i principi ispiratori provenienti dell'Europa. In questo contesto si è mossa anche l'Italia, che, con due fondamentali decreti legislativi di recepimento di altrettante direttive comunitarie, ha saputo fornire un quadro organico di norme di contrasto alla discriminazione e strumenti efficaci di tutela delle vittime di discriminazioni razziali, oltre che di rimozione delle condotte discriminatorie.

I principi fondamentali in materia di uguaglianza e in tema di lotta ad ogni forma di discriminazione sono contenuti sia nei trattati internazionali sia nella normativa interna. Sul versante internazionale, vi è da ricordare la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*, adottata a New York il 7 marzo 1966 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 654 del 1975. In ambito europeo, i principi di uguaglianza e di parità di trattamento rinvencono già nell'art. 13¹⁹ del *Trattato istitutivo dell'Unione europea* (modificato poi dai Trattati di Amsterdam e di Nizza) nonché nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, dove il principio di uguaglianza davanti alla legge è stato ulteriormente allargato e sviluppato *includendovi il precetto di non discriminazione*, con un

¹⁹ Cfr. nota 7, p. 19.

richiamo specifico ed espresso alla razza ed all'etnia come cause di potenziale discriminazione, unitamente all'allargamento del ventaglio dei fattori di discriminazione, quali orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'handicap o l'età. Ed infine, ma non certo per importanza, l'art. 14 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*²⁰, adottata a Roma il 4.11.1950 – legge 4.08.1955, n.848, che sotto la rubrica di *Divieto di discriminazione*, stabilisce che:

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Le norme della convenzione, in particolare, trovano tutela e concreta applicazione da parte di un apposito organismo rappresentato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo²¹, che attualmente sta rivestendo un vero e proprio punto di riferimento costante e concreto per quanti siano vittime, anche solo potenziali, di violazioni dei diritti umani fondamentali.

In campo nazionale, il punto di riferimento è naturalmente rappresentato dall'articolo 3 della *Costituzione italiana* che sancisce il principio di pari dignità e dell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e/o sociale che possa in qualche modo impedire e/o limitare il godimento dei diritti degli individui. Lungo la direttrice offerta dall'art. 3 della carta costituzionale²², che si pone come punto d'inizio e di riferimento per tutta la legislazione successiva, molteplici sono stati gli interventi del legislatore in tema di repressione delle condotte discriminatorie ed in tema di tutela del principio di uguaglianza, tra i quali ricorderei la Legge 205 del 1993, che prevede pene accessorie in caso di condanna per reati commessi per motivi razziali, etnici o religiosi; la Legge 40 del 1998, che prevede sanzioni penali per i comportamenti discriminatori ed, infine la Legge 286 del 1998 (*Testo*

²⁰ CEDU, Articolo 14 - Divieto di discriminazione: “*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione*”.

²¹ La Convenzione da una parte enunciava una serie di diritti e libertà civili e politici e d'altra parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Tre istituzioni condividevano la responsabilità di questo controllo: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti. L'indirizzo internet istituzionale è www.echr.coe.int/echr/.

²² Art. 3. Cost.: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*”.

Unico sull'immigrazione) – modificata poi dalla Legge 289/2000 – che, all'art. 44, rubricato “*Azione civile contro la discriminazione*”, riconosce una particolare tutela giurisdizionale alle vittime delle discriminazioni attraverso un procedimento snello ed efficace. È proprio in questo contesto che si inseriscono il decreto legislativo n. 215/2003 ed il decreto 216/2003, che hanno recepito rispettivamente le direttive dell'Unione europea nn. 43 e 78 del 2000, che hanno costituito forse il momento più significativo per l'innalzamento del livello di tutela contro la discriminazione razziale. Le due direttive di riferimento affrontano entrambe il tema della discriminazione sotto ottiche, tuttavia, differenti: la n. 43, infatti, è più specificamente dedicata alla lotta alla discriminazione razziale, mentre la seconda, la n. 78, interessa ed affronta il tema della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Il decreto legislativo n. 215/2003

Art.1: Oggetto.

Oggetto del decreto di recepimento della direttiva 2000/43/CE è la discriminazione razziale, ed in particolare, come chiaramente indicato dall'art. 1, <<*l'attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le necessarie misure perché la differenza di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione*>>.

Art. 2: Definizione di discriminazione razziale.

Già nella direttiva 2000/43/CE (art.2) era chiaramente indicato il principio secondo cui la parità di trattamento tra le persone comporta che non sia praticata alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa della razza o dell'origine etnica. Riprendendo ed ampliando il concetto, viene introdotta una prima differenziazione tra il concetto di discriminazione diretta ed indiretta.

Ricorre una *discriminazione diretta* << *quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga* >>. Ad esempio, si realizza una discriminazione diretta nel caso in cui un pubblico esercizio – un bar – vieti l'accesso a persone appartenenti ad una determinata razza od etnia. Costituiscono, invece, *discriminazione indiretta* <<*una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri*>> che <<*possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone*>>. Ricorre questa tipologia quando, ad esempio, nella graduatoria di accesso ad una casa di riposo o ad un asilo, si tenga conto, fra gli altri criteri di valutazione, della conoscenza della

lingua e delle tradizioni del posto da parte dell'anziano o del bambino. L'*ordine di discriminare*, infine, è in tutto e per tutto equiparato ad una vera e propria discriminazione.

In sede di recepimento, il decreto legislativo 215/2003 è andato oltre la definizione di discriminazione fornita dalla direttiva comunitaria, allargando la portata del concetto di discriminazione indiretta, allargando le fonti in senso lato da cui può discendere un comportamento discriminatorio, includendovi anche atti, patti o comportamenti discriminatori, lasciando al Giudice, pertanto, un ampio margine di discrezionalità nell'accertare e reprimere una condotta discriminatoria. Personalmente ritengo che la lettura che il legislatore italiano ha saputo dare del concetto di discriminazione rispetto al legislatore europeo sia molto più penetrante ed efficace.

Nel concetto di discriminazione è compresa anche la *molestia*. La *molestia* integra un'ipotesi di discriminazione – diretta – quando il comportamento indesiderato è posto in essere per motivi di razza od origine etnica ed abbia <<lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo>>. La molestia, pertanto, si fonda su due elementi: uno *soggettivo*, che è rappresentato dalla percezione dell'offesa da parte della vittima di discriminazione, laddove viene utilizzato il termine “*indesiderato*” riferito alla condotta; l'altro invece di carattere *oggettivo*, consistente nella creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante ed offensivo per il destinatario. L'esempio tipico di molestia ricorre quando in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ed esempio un bar, qualcuno inveisca ad alta voce lamentandosi della sgradevole presenza di persone di colore in Italia, facendo riferimento, con parole sprezzanti ed offensive, ad una persona di razza diversa presente sul luogo medesimo.

In definitiva, l'aver aggiunto le molestie al novero dei comportamenti discriminatori ha significato un oggettivo ampliamento della portata dei divieti e della possibilità di tutela, anche quando un comportamento posto in essere, pur non essendo in sé volto a realizzare una disparità di trattamento, abbia come effetto quello di creare un clima ostile e degradante nei confronti di un soggetto. Nel decreto legislativo in parola, pertanto, assume un particolare significato l'*effetto* che una condotta, anche se di per sé stessa neutra, può provocare nella persona oggetto di discriminazione. L'accertamento della condotta discriminatoria, pertanto, riguarderà in primis la ricerca del diverso impatto che la condotta stessa esercita a seconda delle diverse categorie di persone cui la stessa si rivolge.

Art.3: *Ambito di applicazione.*

Il decreto 215/2003 delimita il suo ambito di applicazione alle discriminazioni dovute alla razza o all'origine etnica, non riguardando, invece, situazioni di disparità di trattamento basate sulla

nazionalità (la condizione dello straniero in quanto tale, infatti, è stata presa in considerazione già dal testo unico sull'immigrazione – decreto legislativo n. 286/98 – ed in particolare agli artt. 43 e 44, mentre il divieto di trattamento antidiscriminatorio risultava già recepito prima del trattato dell'Unione Europea). Il principio di parità di trattamento, come espressamente indicato all'art. 3 del decreto, si applica a tutte le persone, sia nel settore *pubblico* che nel settore *privato*, ed è suscettibile di tutela giurisdizionale con specifico riferimento alle seguenti aree:

1. Accesso all'occupazione ed al lavoro, comprese le condizioni ed i criteri di assunzione.
2. Occupazione e condizioni di lavoro.
3. Accesso a tutti i livelli di occupazione e formazione professionale.
4. Affiliazione ed attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori.
5. Protezione sociale.
6. Assistenza sanitaria.
7. Istruzione.
8. Accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

Il decreto, infine, precisa che non devono essere pregiudicate le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi.

Il decreto, poi, passa a specificare le ipotesi nelle quali le differenze di trattamento non costituiscono atti di discriminazione perseguibili ai sensi dell'art. 2, in particolare (art. 3): non va ravvisata una discriminazione qualora, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività d'impresa, sussistano differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, purché, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. La norma di chiusura dell'art. 3 del decreto 215, infine, affermando che non costituiscono atti di discriminazione quelle condotte che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari, lascia all'interprete, quindi al giudicante, riempire il contenuto del concetto di discriminazione, con risultati che soltanto il diritto positivo saprà indicare. La linea guida, tuttavia, dovrà essere comunque quella di considerare il concetto di *discriminazione legittima* come una rigida eccezione alla regola generale del divieto di atti di contenuto discriminatorio, con la conseguenza che l'interprete dovrà fornire un'interpretazione delle norme il più possibile restrittiva.

Il decreto legislativo prevede poi un particolare procedimento di tutela giurisdizionale per le vittime della discriminazione razziale, caratterizzato dalla sua speciale celerità e snellezza e dal suo particolare favor probatorio; ma di questo ci parlerà il collega Mizzon nella sua relazione.

Il ruolo delle associazioni

In ottemperanza alla direttiva comunitaria n. 43/2000, infine, il legislatore italiano ha previsto il riconoscimento della legittimazione processuale ad agire in capo alle associazioni od enti rappresentativi di interessi lesi da atti di discriminazione, a condizione che detti enti ed associazioni siano iscritti in un apposito elenco istituito presso l'Ufficio Nazionale antidiscriminazione Razziale presso il Ministero delle Pari Opportunità.

In provincia di Udine, stando agli elenchi del 2006, che dovrebbero essere aggiornati il prossimo anno, risultano soltanto quattro associazioni iscritte al registro dell'UNAR: l'associazione *Risorse Umane Europa*, l'associazione *IOTUNOIVOI Donne Insieme*, il *Ce.S.I. – Centro Solidarietà Immigrati* - e la *Caritas Diocesana di Udine*²³.

Da sottolineare che il decreto n. 215 riconosce alle associazioni iscritte nel registro dell'UNAR non solo la legittimazione ad agire in nome e per conto o a sostegno delle vittime di discriminazione individuale, ma anche collettiva. Naturalmente, nel caso di discriminazione individuale sarà necessario che l'interessato rilasci specifica procura speciale all'associazione, mentre nel caso di discriminazione collettiva tale mandato non è necessario, non essendo individuati i soggetti lesi dall'atto discriminatorio.

Udine, 22 ottobre 2008

Educando Statale Collegio "Uccellis"

²³ Siti internet di riferimento: Associazione *IOTUNOIVOI Donne Insieme*, www.iotunoivoi.it; *Caritas Diocesana di Udine*, www.caritasudine.it.

*Il procedimento giurisdizionale a tutela delle vittime di discriminazione*²³

Avv. Marzo Mizzon

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo

Nell'introdurre quest'argomento è necessaria una premessa, ogni diritto è effettivo solo nella misura in cui si ha una tutela giurisdizionale che permetta alla persona che vede un suo diritto leso, di riferirsi al giudice per chiedere l'esecuzione coattiva di quel diritto. Già nel 1998 - quindi due anni prima della direttiva europea - il *Testo Unico sull'immigrazione* prevedeva in tal senso uno specifico strumento²⁴, l'*azione civile contro la discriminazione*, che consentiva a qualsiasi persona di accedere direttamente a una forma di tutela giurisdizionale per chiedere giustizia. Il decreto legislativo 215 del 2003 ha cavalcato questo strumento arricchendolo con parecchie novità. Per parlare del procedimento attuale è pertanto necessario fare riferimento all'azione civile contro la discriminazione, fermo restando che questo procedimento è ancora applicabile, perché vi è – come vedremo – una lievissima distinzione fra il tipo di discriminazione che può essere tutelata dal T.U.I. e quella invece tutelata dal decreto legislativo 215 del 2003.

Oggetto della tutela è qualsiasi condotta, assunta da un privato o da una pubblica amministrazione, caratterizzata da una discriminazione motivata dalla razza, dall'origine etnica, dalla religione o dalla nazionalità. La *nazionalità* è l'elemento che distingue il procedimento del T.U.I. da quello del d.lgs. 215/2003, oggetto del nostro studio. Si tratta di un procedimento molto semplice, il legislatore ha, infatti, cercato di renderlo il più possibile accessibile all'utente, al singolo soggetto discriminato. Chiaramente è una scelta che ha un rovescio della medaglia, perché se è vero che chiunque può andare dal giudice a chiedere tutela, nutro dei dubbi riguardo al fatto che un normale cittadino, straniero o italiano, sia in grado di redigere un ricorso, depositarlo, attendere che venga emesso un decreto di fissazione dell'udienza, notificarlo e poi andare a discutere le proprie ragioni davanti ad un contraddittore, che il più delle volte si presenta con un avvocato. Di tutto questo si è tenuto conto nel decreto legislativo successivo, che ha ampliato la legittimazione ad agire anche alle associazioni le quali, come vedremo più avanti, intervengono, non solo a sostegno del cittadino discriminato, ma anche in sua sostituzione.

²³ Trascrizione integrale dell'intervento.

²⁴ Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" (d'ora in poi T.U.I.) ebbe come obiettivo quello di raccogliere la normativa precedente ed ancora in vigore, in tema di immigrazione. Il T.U. venne modificato ed integrato in maniera sistematica dalla legge 189/2002, meglio nota come "*legge Bossi-Fini*". La modifica più recente è ascrivibile al decreto legge n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 215 e facente parte del c.d. "*pacchetto sicurezza*" varato al fine di "*contrastare fenomeni d'illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata*".

Entrando nel merito del procedimento, senza essere troppo tecnici, possiamo dire che si deposita un ricorso e conseguentemente viene fissata un'udienza. A seconda poi delle particolari esigenze il ricorrente può chiedere l'ingiunzione di un provvedimento urgente ed immediato, se ne sussistono i presupposti, il giudice provvede con *decreto motivato*, fissando con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se, entro quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. In quella sede viene poi discussa la fondatezza delle ragioni che hanno portato all'emanazione dei provvedimenti contenuti nel decreto e che potranno quindi essere – con ordinanza - confermati, modificati o revocati. La peculiarità di questo procedimento è innanzitutto la libertà lasciata al giudice di procedere all'istruzione della causa nel modo che ritiene più opportuno, questo significa che il giudice può, qualora lo ritenga appropriato, sentire testimoni non richiesti dalle parti. Per comprendere meglio questa peculiarità bisogna fare una piccola premessa di diritto processuale. Il nostro ordinamento fra i diversi principi annovera anche quello dell'*onere della prova* e della *disponibilità della prova*: chiunque vada affermando le proprie ragioni in giudizio deve fornirne la prova e il giudice può giudicare solo sulla base delle prove a lui sottoposte. Il legislatore, tenendo conto delle particolari esigenze di determinati soggetti - ad esempio nel procedimento del lavoro il lavoratore è ritenuto essere parte debole, così come nell'amministrazione di sostegno lo è il beneficiario e ovviamente nel nostro caso la vittima di discriminazione – ha ritenuto di dare al giudice il potere di assumere le prove, entro certi limiti, autonomamente, si tratta di un vantaggio a favore del discriminato. Un altro vantaggio attinente l'onere della prova riguarda gli strumenti probatori che possono essere introdotti, il soggetto discriminato, infatti, può utilizzare *dati statistici* e *presunzioni*. Le presunzioni sono delle prove relative a fatti che non riguardano la discriminazione, ma permettono al giudice di dedurne l'esistenza.

Il terzo elemento particolare di questo procedimento è che l'articolo 44 ricorda espressamente che l'elusione dell'esecuzione dei provvedimenti del giudice viene sanzionata penalmente, il soggetto pertanto incorre nel reato di *mancata esecuzione di un provvedimento*²⁵. Ritengo però che questo reato possa essere applicato in ogni caso, ad ogni modo viene ricordato nel T.U.I. e prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a mille euro.

Passiamo quindi al contenuto del provvedimento: cosa può chiedere il discriminato? Il discriminato può chiedere innanzitutto la cessazione del comportamento pregiudizievole, la rimozione degli effetti ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale. Questa è, a grandi

²⁵ L'articolo 44 del T.U. richiama espressamente all'ottavo comma, l'articolo 388, primo comma del codice penale: "Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032".

linee, la struttura del vecchio procedimento che viene integralmente richiamato dal decreto legislativo 215/2003 che ora ci apprestiamo ad analizzare. La novità più importante consiste sicuramente, come già accennato, nell'attribuzione della legittimazione ad agire alle associazioni. Questo consente di risolvere il problema che affliggeva il precedente procedimento, cioè il fatto di essere scarsamente utilizzato, innanzitutto perché poco conosciuto dalla popolazione immigrata, e secondariamente perché, nonostante prevedesse la possibilità di presentare ricorso personalmente, comunque i soggetti discriminati si avvalevano di un avvocato, fatto questo che rendeva economicamente oneroso il procedimento. Il legislatore ha quindi voluto dare forza al ruolo dell'associazionismo, consentendo alle stesse associazioni impegnate nel contrasto alla discriminazione, di agire per conto delle vittime senza chiedere un compenso, novità che agevola senz'altro l'accesso alla tutela giurisdizionale. Novità nella novità, il d.lgs. 215/2003 permette alle associazioni di promuovere anche *azioni collettive*, le discriminazioni, infatti, possono essere *individuali* o *collettive*. Per chiarire questa differenza con un esempio potremmo dire che si ha *discriminazione individuale* quando il gestore di un esercizio commerciale nega l'ingresso ad una singola persona sulla base di motivi razziali o etnici, quella *collettiva* ricorre invece nell'ipotesi in cui il gestore vieti l'ingresso, ad esempio a tutti i senegalesi. L'associazione può quindi promuovere un'azione collettiva nei confronti di questo esercizio commerciale a tutela dell'intera comunità senegalese.

Dal punto di vista del *favor probatorio* se l'articolo 44 del T.U.I. consentiva l'utilizzo di presunzioni e statistiche, possiamo a ragione sostenere che il decreto legislativo 215/03 va oltre, infatti, se c'è una presunzione tocca al resistente provare che non c'è stata discriminazione, è prevista quindi l'*inversione dell'onere della prova*²⁶.

La terza novità risiede nel contenuto del provvedimento, rimangono fermi i punti fissati dal T.U.I., ma ora il giudice, oltre a ordinare la rimozione degli effetti negativi della discriminazione, può disporre, al fine di impedirne la ripetizione, un *<<piano di rimozione delle discriminazioni accertate>>*²⁷. Ipotizziamo che in una piscina si vieti l'ingresso alle persone di colore perché

²⁶ In un primo momento i decreti legislativi 215 e 216 non avevano recepito l'inversione dell'onere della prova come previsto dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. Questa volontà di discostarsi dalle prescrizioni comunitarie è confermata anche dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo che affermava: "*La previsione di una radicale inversione dell'onere della prova è apparsa non strettamente conforme ai principi del nostro ordinamento giuridico*". Dopo numerose sentenze e pareri della Corte di Giustizia Europea che giudicavano insufficiente il livello di tutela dalla discriminazione la legge 101/08 ha sanato profondamente queste contraddizioni, elevando il grado di tutela legislativa dalla discriminazione. L'articolo 8-sexies, "*Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358*", al n.2 del primo comma precisa "*il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»*".

²⁷ Articolo 4, comma 4, D.lgs. 215/2003.

ritenute sporche e che nel regolamento sia riportata questa discriminazione. Il giudice può ora ordinare la cancellazione di questa clausola dal regolamento della piscina. Inoltre per quanto attiene la condanna al risarcimento del danno, il giudice può ora tener conto del fatto <<che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento>>²⁸. Un'altra novità interessante, anche se non ritengo essere eccessivamente incisiva, ma quasi d'obbligo in una società come la nostra, è la pubblicazione della sentenza – a spese del convenuto – su un quotidiano a tiratura nazionale. Provvedimento che sicuramente non desta scalpore quando si tratta, ad esempio, di un bar di paese, ma che può essere invece uno strumento incisivo nell'ipotesi in cui si parli di grosse società. Questo quindi è sostanzialmente il profilo procedurale, ritengo che il legislatore sia riuscito a fare un notevole passo avanti, soprattutto attribuendo alle associazioni il potere di agire in giudizio per conto delle vittime di discriminazione. Qui a Udine le associazioni che possono realizzare questa tutela sono innanzitutto la *R.U.E.*, che ha organizzato questo percorso formativo, la *Caritas Diocesana*, *IoTuNoiVoi Donne Insieme*, il *Ce.Si.* e l'*Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo*, la quale non compare negli elenchi divulgativi che indicano quali siano, per ogni città, le associazioni legittimate perché è registrata a Roma. Il registro delle associazioni e degli enti che svolgono quest'attività nel campo della lotta alle discriminazioni è istituito presso la *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità*. L'iscrizione nel registro è subordinata ad una serie di requisiti:

1. l'avvenuta costituzione dell'associazione o dell'ente da almeno un anno;
2. il possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo preminente il contrasto alle discriminazioni e la promozione della parità di trattamento, senza fine di lucro;
3. la tenuta di un elenco degli iscritti;
4. l'elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
5. lo svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente l'iscrizione;
6. il non avere i rappresentanti dell'ente o associazione subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o amministratori di imprese di produzione di servizi per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente.

²⁸ Articolo 4, comma 4, D.lgs. 215/2003.

A conclusione dell'intervento va detto che la giurisprudenza in materia è purtroppo ancora molto esigua, lo strumento di tutela che ho appena illustrato è di fatto applicato in maniera alquanto parsimoniosa. Ci sono invece diverse applicazioni giurisprudenziali delle *aggravanti* per i reati commessi con la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso - passiamo quindi all'ambito penale - questo per una ragione fondamentale: l'aggravante della discriminazione razziale è diventata obbligatoria in presenza di determinati reati. Ad esempio la legge 205/93 ha introdotto una serie di norme penali che aggravano la posizione dell'imputato che ha compiuto un atto con la finalità razziale, non solo, ma accanto a quest'aggravante speciale, che può comportare un aumento fino alla metà della pena, ha previsto anche una serie di sanzioni accessorie quali il ritiro della patente di guida, l'obbligo a non uscire da casa dopo una determinata ora. La normativa penale è stata quindi sicuramente più incisiva, anche se in realtà non se ne comprende bene la ragione se consideriamo che la normativa penale, rispetto a quella civile ha, a mio avviso, una fondamentale differenza: nel procedimento civile basta provare l'effetto discriminatorio che una condotta può avere. La normativa penale va invece incontro alla barriera dell'elemento soggettivo del reato: in un processo penale va cioè dimostrato che l'imputato è stato mosso principalmente - quindi ha agito con dolo - dall'odio razziale, dalla volontà di discriminare. Probabilmente in futuro dimostrare questo elemento soggettivo sarà più facile, questo perché rispetto al passato si sta assistendo a un'oggettivazione della condotta discriminatoria. Ci sono, infatti, alcune sentenze della Cassazione che tendono sempre di più in questo senso, in presenza cioè di una determinata condotta, posta in essere con determinate modalità, il giudice presume che alla base vi sia una finalità discriminatoria. Ovviamente le applicazioni pratiche di questi rimedi, soprattutto quelli a carattere civilistico, sono ancora molto esigue. Ritengo che un ruolo importante dovrà essere svolto proprio dalle associazioni che hanno il fondamentale compito di divulgare le possibilità offerte da questi nuovi interventi legislativi.

Udine, 22 ottobre 2008

Educandato Statale Collegio "Uccellis"

Orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di discriminazione per motivi di razza, etnia o nazionalità

avv. Gianluca Rubinato

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo

Gli strumenti di repressione penale e la loro scarsa applicazione nella prassi

Nonostante gli articolati strumenti giuridici di cui il nostro ordinamento si è dotato sul piano normativo, anche in ottemperanza a precisi obblighi promananti dal diritto internazionale e comunitario, per prevenire e reprimere gli atti di discriminazione ispirati da motivi razziali, etnici o di nazionalità, la prassi giudiziaria italiana in materia si presenta tuttora piuttosto limitata sia quantitativamente sia qualitativamente. Ciò vale in modo particolare nel campo della repressione penale delle condotte discriminatorie, ove si registra un'applicazione alquanto "parsimoniosa" delle fattispecie criminosi all'uopo introdotte per dare attuazione agli obblighi internazionali derivanti dall'adesione del nostro Paese alla *Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965 (ratificata e resa esecutiva nel 1975). Si tratta, segnatamente, dell'art. 3 della l. 13 ottobre 1975, n. 654, così come sostituito dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, e poi modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85, che punisce chi <<propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico>>, chi <<istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi>> e chi <<in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi>>, nonché chi partecipa, presta assistenza, promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. A ciò si è aggiunta la circostanza aggravante ad effetto speciale (fino alla metà della pena) prevista dall'art. 3 della l. 25 giugno 1993, n. 205, <<per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità>>.

Tale ultimo intervento normativo ha altresì inasprito il trattamento sanzionatorio e processuale per i reati aggravati dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevedendo anzitutto la procedibilità d'ufficio <<in ogni caso>> per tali reati (procedibilità

d'ufficio che, invece, non è espressamente contemplata per le autonome fattispecie criminose di cui all'art. 3 della l. n. 654/1975) e limitando significativamente il giudizio di bilanciamento dell'aggravante con le eventuali attenuanti concorrenti (nel senso di escludere, per le attenuanti diverse da quella di cui all'art. 98 c.p., la possibilità di ritenerle equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante). Inoltre, la stessa l. n. 205/1993 ha previsto una serie di *sanzioni accessorie* che il Tribunale può disporre con la sentenza di condanna per uno dei reati di discriminazione, quali in particolare l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, l'obbligo di rientrare nella propria abitazione entro un'ora determinata, la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio, il divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative, nonché il potere del Tribunale di disporre in via cautelativa la sospensione delle attività delle associazioni, organizzazioni o gruppi che favoriscono la commissione di reati di discriminazione razziale e, ove tali reati siano accertati con sentenza irrevocabile, il potere del Ministero dell'Interno di sciogliere l'associazione, l'organizzazione o il gruppo e di disporre la confisca dei beni.

Nonostante l'ampiezza dell'ambito oggettivo di rilevanza penale delle condotte discriminatorie delineato da tale normativa e la severità del relativo trattamento sanzionatorio e processuale, il ricorso allo strumento della repressione penale risulta tuttora significativamente ridotto rispetto alle sue astratte potenzialità. Ciò vale soprattutto per gli atti di discriminazione razziale, etnica o nazionale di tipo non violento relativamente ai quali si apprezza un'evidente preferenza per i rimedi di carattere civilistico, stante anche la non procedibilità d'ufficio per l'autonomo reato consistente nella commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, della l. n. 654/1975.

Basti rilevare che, secondo quanto indicato dalle stesse autorità italiane alla *Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza* (ECRI)²⁹, l'aggravante della finalità di discriminazione è stata applicata soltanto in tre casi nel 2001, in quattro nel 2002, in due casi nel 2003 e in nessun caso nel 2004. Dato questo che non ci sembra corrispondere alla reale consistenza numerica delle condotte criminose ispirate da motivi razziali o etnici.

²⁹ La *Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza* (ECRI) è un organo indipendente di monitoraggio sulla tutela dei diritti umani. È stata istituita dal *Consiglio d'Europa* del 9 giugno 1993, a seguito della "*Dichiarazione di Vienna*". Dal 13 giugno 2002 è stato adottato un nuovo statuto per l'ECRI, consolidandone l'indipendenza nelle questioni relative al monitoraggio del razzismo e dell'intolleranza. Una delle caratteristiche principali del programma di lavoro dell'ECRI è costituita dall'approccio "paese per paese", approfondendo in questo modo sia le tematiche generali che le "questioni specifiche" connesse alla discriminazione e dal pregiudizio nei confronti delle "minoranze" e dei gruppi sociali. I rapporti relativi ai monitoraggi dei singoli paesi sono consultabili al sito www.coe.int/ecri, quello relativo all'Italia è stato pubblicato a Strasburgo il 16 maggio 2006.

Rapporti tra strumenti di repressione penale e mezzi di tutela civile

Gli atti di discriminazione razziale penalmente rilevanti (alla stregua della l. n. 654/1975) non coincidono esattamente con quelli per cui possono operare i mezzi di tutela civile (previsti, come si vedrà, dal d.lgs. n. 215/2003, per le discriminazioni razziali o etniche, e dal d.lgs. n. 286/1998, per le discriminazioni basate sull'origine nazionale). In effetti, allorché non si tratti di reati comuni (violenza, ingiuria, lesioni, ecc.) aggravati dalla finalità di discriminazione bensì di atti di discriminazione semplice (e, cioè, di trattamenti differenziati per motivi legati alla razza, all'appartenenza etnica o all'origine nazionale), i mezzi di tutela civile risultano dotati di un maggiore ambito di operatività, presupponendo l'esistenza di un atto o comportamento che abbia *lo scopo* o anche soltanto l'*effetto* di creare una situazione di ingiustificato svantaggio; mentre la rilevanza penale di tali condotte dovrà necessariamente fare i conti con l'esigenza di accertare l'atteggiamento psicologico dell'agente (e, cioè, il dolo) il quale non sembra potersi ravvisare automaticamente allorché esse, pur producendo effetti discriminatori, non siano state poste in essere con la consapevolezza e la volontà di discriminare. A tale proposito, tuttavia, la giurisprudenza italiana sembra muoversi nella direzione di una graduale *oggettivizzazione* della rilevanza penale delle condotte discriminatorie, attenuando l'incidenza dell'elemento *volitivo-finalistico*.

Innanzitutto, la Corte di Cassazione non ha mancato di valorizzare l'autonoma funzione degli strumenti repressivi di tipo penale rispetto ai meccanismi di tutela civile, escludendo in particolare la sussistenza di un rapporto di specialità fra le norme di cui alla citata l. n. 654/1975 e quelle di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico in materia d'immigrazione*, il cui art. 44 ha introdotto un'apposita azione civile esperibile dagli stranieri vittime di discriminazioni), in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati, le prime essendo dirette ad assicurare pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato ed a reprimere penalmente i comportamenti che costituiscono espressione di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, mentre le seconde ad assicurare un meccanismo giurisdizionale idoneo a far cessare, in tempi rapidi, con azione civile, comportamenti di privati o della pubblica amministrazione tali da produrre detta discriminazione nonché a consentire la possibilità del risarcimento dei conseguenti danni anche non patrimoniali³⁰. Sulla scorta di queste premesse, la Cassazione ha ravvisato il reato di discriminazione di cui alla l. n. 652/1975 nella condotta del gestore di un servizio di ristorazione che si era rifiutato ripetutamente di servire consumazioni ad avventori extracomunitari senza che costoro avessero tenuto alcun comportamento scorretto: condotta che, essendo tra l'altro espressamente vietata dall'art. 43,

³⁰ cfr. Cass., Sez. III, sent. 5 dicembre 2005, n. 46783.

comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, avrebbe potuto dare luogo all'esercizio dell'azione civile antidiscriminatoria prevista da tale normativa.

Valorizzazione oggettiva della finalità di discriminazione razziale

Inoltre, a dispetto della ricordata carenza di applicazioni giudiziarie, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte rivela un'apprezzabile tendenza ad un ulteriore ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'*aggravante per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*, di cui all'art. 3 della l. n. 205/1993. Infatti, mentre secondo un precedente orientamento l'elemento volitivo-finalistico di tale aggravante veniva considerato come finalità esterna dell'azione discriminatoria e non semplice movente della stessa, con la conseguente necessità di dimostrare che:

[...]l'azione delittuosa [...] per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta o almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile ed a suscitare in altri il suddetto riprovevole sentimento (di odio razziale) o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione³¹.

In una più recente pronuncia la Corte ha accolto la tesi dell'*oggettiva rilevanza* discriminatoria di certe condotte, indipendentemente dalla mozione soggettiva dell'agente. Segnatamente, la Corte ha ritenuto – in rapporto all'utilizzo di espressioni ingiuriose, ma con ragionamento estendibile ad altri reati ispirati da analoghe finalità discriminatorie per motivi razziali – che il termine "*finalità*" nell'art. 3 della l. n. 205/1993 vada inteso come un ulteriore disvalore connotato dalla condotta, dalla gravità del danno o del pericolo o dalle condizioni o qualità personali dell'offeso, disvalore consistente nella discriminazione o nell'odio nazionale, etnico, razziale o religioso e che, di conseguenza, l'accertamento della finalità non richieda una:

Autonoma verifica dell'elemento psicologico rispetto a quanto necessita l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 43 c.p. [...] se il fatto costitutivo di reato afferma per se, nell'accezione comune, disuguaglianza sociale o giuridica (discriminazione) o si rapporta all'identità nazionale, etnica, razziale o religiosa, quale ragione di conflitto tra persone (odio).

Nel caso di specie, la locuzione ingiuriosa "sporco negro" è stata apprezzata semanticamente alla luce dell'uso notorio che di essa viene fatto per stigmatizzare la differenza immediatamente rilevabile del colore della pelle degli individui di diversa origine continentale e per esprimere un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza. Escludendo, dunque, rilievo alla mozione soggettiva dell'agente, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte

³¹ Cfr. Cass., Sez. V, sent. 5 dicembre 2005, n. 44295.

di appello di Trieste in ragione dell'univocità semantica dell'espressione utilizzata e della sua valenza intrinsecamente discriminatoria nei confronti dell'offeso³².

Rapporti tra strumenti di repressione penale e libertà di manifestazione del pensiero

Infine, rivestono particolare interesse dal punto di vista generale quelle pronunce con cui la Corte di cassazione ha affrontato e risolto la questione dei rapporti tra repressione delle condotte discriminatorie a sfondo razziale, etnico, nazionale o religioso e tutela della libertà di manifestazione del pensiero. In linea con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza internazionale, la Suprema Corte ha chiarito che la *libertà di manifestazione del pensiero* garantita dall'art. 21 della Costituzione non si estende sino a giustificare atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in un'esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale, quali il principio di uguaglianza, ed i valori tutelati dall'ordinamento giuridico interno e internazionale. Richiamando dunque gli obblighi contenuti nella *Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, in quanto attuativi del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., la Corte ha ritenuto punibile l'incitazione alla discriminazione razziale anche ove l'agente propugni l'attuazione di un trattamento preferenziale dei cittadini dello Stato rispetto a quello riservato agli stranieri³³. Secondo la Corte, costituisce manifestazione d'intolleranza razziale e professione di ideologia razzista in contrasto con i principi di uguaglianza e democrazia lo spirito razzista tipico di chi distingue tra razza superiore e razze inferiori, i bianchi e gli altri, vede nell'immigrazione un pericolo, tratta il tema della razza con aperta denigrazione, bollando come “*infezione*” l'unione tra persone di razze diverse e come “*bastardi*” i meticci, cioè le persone di sangue misto³⁴. Ancora una volta, però, la casistica giudiziaria in materia si rivela alquanto limitata a fronte del proliferare negli ultimi anni di discorsi, anche da parte di leader politici, connotati da evidenti venature xenofobe e talvolta apertamente ispirati ad ideali di segregazione ed emarginazione dei soggetti di razza, etnia, nazionalità o religione diverse.

L'applicazione degli strumenti di tutela civile

Per quanto riguarda l'applicazione degli strumenti di tutela civile, la giurisprudenza interna si presenta più ricca e articolata, ma ancora decisamente sotto-dimensionata soprattutto rispetto alle

³² Cfr. Cass., Sez. V, sent., 20 gennaio 2006, n. 9381.

³³ cfr. Cass., Sez. I, sent. 28 febbraio 2001, n. 341.

³⁴ cfr. Cass., Sez. I, sent. 7 maggio 1999, n. 7812.

nuove potenzialità offerte dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria contenuta nel d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, che integra e completa quella contenuta nel Testo unico in materia di immigrazione del 1998. In effetti, sono ancora molto rari i casi di attivazione della tutela giurisdizionale avverso atti e comportamenti discriminatori da parte di associazioni o enti iscritti nell'apposito registro alle quali l'art. 5 del d.lgs. n. 215/2003 conferisce, eccezionalmente, la *legittimazione ad agire in giudizio* sia in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, sia autonomamente nei casi di *discriminazione collettiva* qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Per altro verso, le applicazioni giudiziarie più frequenti continuano tuttora a riguardare episodi di discriminazione nei confronti degli stranieri per ragioni legate essenzialmente all'*origine nazionale*, sulla scorta delle disposizioni di cui al citato Testo unico del 1998. A tale riguardo, occorre precisare che tali forme di discriminazione non rientrano propriamente nel *genus* delle discriminazioni per motivi razziali o etnici: per convincersene basti ricordare che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215/2003 – in conformità alla direttiva n. 2000/43/CE – espressamente esclude dall'ambito di applicazione di tale normativa <<*le differenze di trattamento basate sulla nazionalità*>> e <<*non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti*>>. Il complessivo quadro normativo che scaturisce dalla parziale sovrapposizione del d.lgs. n. 286/1998 (concernente le discriminazioni per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi a danno degli stranieri) e del d.lgs. n. 215/2003 (concernente le sole discriminazioni per motivi razziali o etnici) non è dei più lineari e richiederebbe un intervento di coordinamento inteso ad uniformare la relativa disciplina civilistica, anche per coerenza con l'uniforme trattamento penalistico cui sono assoggettate le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose.

Fatte queste precisazioni, gli spunti di maggiore interesse ricavabili, sul piano generale, dalla nostra giurisprudenza riguardano anzitutto la definizione e l'accertamento delle condotte discriminatorie che costituiscono il presupposto per l'operatività delle apposite tutele previste dalla legge.

Se dal punto di vista puramente definitorio i giudici interni si sono in linea di massima uniformati alla *nozione di discriminazione* recepita nell'art. 3 d.lgs. n. 215/2003 e nell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998, richiamando altresì le analoghe definizioni contenute nei principali strumenti internazionali in materia (a partire dalla *Convenzione ONU sulla discriminazione razziale*), dal punto di vista della riconducibilità al normo-tipo di certi atti o comportamenti si è venuto a

consolidare un orientamento che tende a valorizzare la portata oggettiva del divieto di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quale situazione di percepibile svantaggio (attuale o potenziale) che può prodursi indipendentemente dalla mozione soggettiva dell'agente. Ci si riferisce, segnatamente, a quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità di una condotta illecita, è irrilevante la sussistenza nel soggetto che la pone in essere di un vero e proprio *intento discriminatorio*, ma è sufficiente il dato oggettivo dell'*effetto discriminatorio* di un atto o comportamento, atteso che sia l'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003 sia l'art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 considerano discriminatorie quelle condotte che hanno <<*lo scopo o l'effetto*>> di compromettere l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Così, ad esempio, l'applicazione di condizioni svantaggiose nell'*offerta di servizi* ad uno straniero, nella specie extracomunitario, che come tale veniva riconosciuto come probabile cliente indesiderato, è stata ritenuta oggettivamente discriminatoria, indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di attuare un trattamento motivato da considerazioni razziali, etniche, nazionali o religiose³⁵. Analogamente, con riguardo alla previsione di modalità differenziate di accesso a determinate formule di *finanziamento per l'acquisto di beni di consumo da parte di cittadini stranieri*, si è affermato che:

L'uso da parte del legislatore della congiunzione disgiuntiva 'o' evidenzia che costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno 'scopo' di discriminazione, produca, peraltro, oggettivamente, un 'effetto' di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici, ecc.³⁶.

L'ordine di cessazione della condotta discriminatoria

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dei rimedi che la normativa in esame devolve al giudice civile, la giurisprudenza ha sino ad ora manifestato una tendenza a prediligere la *funzione inibitoria/repressiva* del procedimento antidiscriminatorio anziché quella più propriamente *riparatoria*. Come noto, ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 215/2003, una volta accertata la sussistenza di un trattamento discriminatorio, il giudice civile può ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, adottando ogni provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, e può altresì condannare il convenuto, ove richiesto, al risarcimento del danno, <<*anche non patrimoniale*>>.

Nella prassi giudiziaria rilevante, l'*ordine di cessazione della condotta discriminatoria* (ed i relativi provvedimenti consequenziali) viene sistematicamente concesso quale corollario

³⁵ Cfr. Trib. Padova, sent. 19 maggio 2005.

³⁶ Cfr. Trib. Trento, sent. 23 settembre 2002.

dell'accertata natura illecita del trattamento di svantaggio subito dalla vittima. Anzi, a tale riguardo, la giurisprudenza tende ad estendere i confini dello strumento inibitorio anche al di là della testuale formulazione del dato normativo, interpretando in misura alquanto elastica il requisito della *persistente sussistenza* della condotta discriminatoria così da conferire al rimedio giudiziario una concorrente *funzione preventiva*. Così, ad esempio, nel caso della previsione di requisiti differenziati per *l'accesso al credito da parte di cittadini extracomunitari*, la giurisprudenza ha precisato – ispirandosi agli orientamenti consolidatisi con riguardo all'applicazione della normativa in materia di condotte antisindacali, cui quella antidiscriminatoria si ispira – che certe azioni discriminatorie, anche se isolatamente considerate si esauriscono ciascuna istantaneamente senza che ne residuino effetti immediati da rimuovere, non di meno, per le circostanze in cui vengono poste in essere, rivelano, alla stregua di una loro valutazione complessiva, una specifica condotta discriminatoria non meramente episodica, ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo, con ripercussioni negative altrettanto durevoli. Di conseguenza, <<*non è precluso al giudice di ordinare la rimozione di un comportamento discriminatorio ove questo, alla stregua di una valutazione globale delle circostanze di fatto, sia concretamente suscettibile di ripetizione in futuro, quindi non ancora esaurito dovendo ritenersi pur sempre attuale*>>³⁷.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Assai più restrittivo risulta, invece, l'orientamento seguito dai giudici con riguardo alla condanna al risarcimento del danno in favore della vittima di discriminazione. Nonostante, infatti, gli importanti sviluppi giurisprudenziali registratisi negli ultimi anni relativamente alla configurabilità del *danno non patrimoniale* ed alla sua liquidazione, l'approccio continua a risentire di una certa chiusura verso l'apprezzamento, in termini di danno-evento, di quelle componenti risarcitorie conseguenti alla lesione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti, fra i quali sicuramente è da annoverare il principio della parità di trattamento. In alcune pronunce, sembra in effetti essere stata accolta, sia pure in modo piuttosto casuale ed impreciso, la tesi del danno quale conseguenza diretta ed automatica della condotta illecita che non abbisogna di specifica prova o che quanto meno può presumersi sussistente in base all'*id quod plerumque accidit* salvo prova contraria: così, ad esempio, per l'applicazione di *prezzi maggiorati* da parte del gestore di un bar nei confronti di cittadini extracomunitari, i giudici hanno ritenuto <<*alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale*>> di accogliere la domanda di risarcimento dei <<*danni non patrimoniali compensativi di un pregiudizio non economico formulata dai ricorrenti*>> quantificati

³⁷ Cfr. Trib. Trento, sent. 23 settembre 2002.

in € 100 per ciascuno dei ricorrenti³⁸; analogamente, per il rifiuto di una società immobiliare di procedere nelle trattative per la stipula di un *contratto di locazione* con un cittadino costavoriano a motivo della nazionalità extracomunitaria di quest'ultimo, la convenuta è stata condannata a risarcire il <<*danno patrimoniale*>> correlativo al <<*disagio sopportato dalla ricorrente*>>, quantificato equitativamente in un milione di vecchie lire³⁹; ancora, per il trattamento discriminatorio subito da uno straniero nella formazione delle graduatorie per *l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica* a causa dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai richiedenti di nazionalità italiana, il Comune di Milano è stato condannato a risarcire a titolo di danno non patrimoniale una somma di € 2.500 per ciascuna delle vittime dirette degli effetti della discriminazione.

Ma al di là degli importi spesso simbolici concretamente liquidati – importi che rischiano di far scadere la tutela risarcitoria ad un mero simulacro – tale tesi non risulta tuttora generalmente seguita, essendo ancora frequenti i casi in cui la domanda di risarcimento del danno viene rigettata per *difetto di prova* in ordine al pregiudizio (anche non patrimoniale) concretamente subito dalle vittime. Così, nel caso dell'inserimento automatico di una cittadina cinese nella fascia reddituale massima dell'Università Bocconi ai fini della determinazione della retta annuale a motivo della sua cittadinanza extracomunitaria, la domanda di risarcimento del danno conseguente alla discriminazione subita è stata rigettata <<*in quanto genericamente proposta, in assenza di allegazioni sufficienti a consentire un apprezzamento quantitativo del danno anche non patrimoniale patito*>>⁴⁰; analogamente, nel caso dell'*esclusione di cittadini stranieri da concorsi pubblici* banditi dalle A.S.L. per difetto della cittadinanza italiana o comunitaria, le domande risarcitorie sono state rigettate <<*non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno della pretesa*>>⁴¹ ovvero non essendo <<*state accompagnate da nessuna prova*>>⁴².

Siffatto orientamento non sembra condivisibile e rischia di rendere del tutto inefficace la tutela antidiscriminatoria, dissuadendo gli interessati dal farvi ricorso e dando luogo a profili di contrasto con l'obbligo dello Stato, desumibile dalla normativa e dalla giurisprudenza internazionale, di assicurare alle vittime di discriminazione una *riparazione effettiva*. D'altro canto, le motivazioni addotte a sostegno della necessità di una prova puntuale del danno non patrimoniale subito per effetto della condotta discriminatoria non sembrano coerenti con i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia. Ad esempio, nel caso dell'*esclusione di una cittadina straniera dall'accesso al pubblico impiego*, i giudici hanno bensì dato atto dell'orientamento più

³⁸ Cfr. Trib. Padova, sent. 19 maggio 2005.

³⁹ Cfr. Trib. Milano, ord. 30 marzo 2000.

⁴⁰ Cfr. Trib. Bologna, ord. 23 dicembre 2006.

⁴¹ Cfr. Trib. Perugia, ord. 6 dicembre 2006.

⁴² Cfr. Trib. Genova, ord. 21 aprile 2004.

recente della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile in presenza della lesione di uno dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, ma hanno poi neutralizzato la portata di tale configurazione sul piano processuale e probatorio, rilevando, da un lato, come non fosse ravvisabile nella specie la commissione di alcun illecito penale e come il provvedimento emanato non presentasse aspetti tali da connotare l'atto dei caratteri di offensività per l'onore e/o il decoro della persona della lavoratrice, e, dall'altro, come non fosse neppure riscontrabile la produzione del c.d. *danno esistenziale*, <<ossia la verifica di uno stato di frustrazione, d'un turbamento dotato di una apprezzabile intensità e persistenza, insorto nella ricorrente o, in ogni caso, di un mutamento in peius, d'uno qualsiasi degli aspetti della sua esistenza, la quale, a cagione dell'estromissione dalla graduatoria, possa dirsi che non sia, o non lo sia stata temporaneamente, la stessa>>. Secondo i giudici, infatti, un simile pregiudizio <<non può ritenersi sussistente, per così dire, in re ipsa, ossia indefettibilmente collegato al comportamento (discriminatorio)>>, ma <<avrebbe dovuto essere puntualmente allegato e descritto nei suoi caratteri, atteso che la reazione di colui che viene ingiustamente escluso dall'accesso al lavoro, può essere la più diversa, dipendendo dal contesto personale e relazione in cui il fatto dannoso si inserisce>>⁴³.

Se è vero che la “reazione” individuale della vittima al trattamento discriminatorio può essere diversa a seconda delle circostanze, è anche vero che, ove trattasi – come nella specie – di discriminazione fondata sulla razza, l'appartenenza etnica o l'origine nazionale, non può non ravvisarsi una lesione di gravità intrinseca alla dignità della persona che la subisce, in quanto tale meritevole di compensazione pecuniaria.

Casistica delle condotte discriminatorie illecite rilevate dalla giurisprudenza italiana

Per quanto riguarda la fenomenologia di condotte discriminatorie rilevabile dall'analisi della giurisprudenza nazionale, i casi più frequenti hanno ad oggetto *discriminazioni dirette a danno di cittadini extracomunitari* in violazione delle specifiche disposizioni contenute nel d.lgs. n. 298/1998. E dunque – come si è già detto – discriminazioni motivate essenzialmente dall'origine nazionale (extra-comunitaria) del soggetto che le subisce, piuttosto che dalla sua appartenenza ad una determinata razza o etnia. Si tratta, in particolare, di casi riguardanti l'esclusione dalla partecipazione a concorsi per *l'accesso a pubblici uffici*⁴⁴; la previsione di modalità differenziate di

⁴³ Cfr. Trib. Imperia, sent. 12 settembre 2006

⁴⁴ Cfr. Trib. Perugia, ord. 6 dicembre 2006; Trib. Imperia, sent. 12 settembre 2006; Trib. Firenze, ord. 14 gennaio 2006; Trib. Genova, ord. 21 aprile 2004; Corte app. Firenze, ord. 2 luglio 2002, n. 281; Trib. Liguria, sent. 13 aprile 2001, n. 129.

accesso a determinate forme di *finanziamento per l'acquisto di beni*⁴⁵; l'applicazione di condizioni di prezzo svantaggiose nella *fruizione di servizi offerti al pubblico*⁴⁶; le limitazioni o le condizioni di *accesso alle università*⁴⁷ e all'*edilizia residenziale pubblica*⁴⁸; il rifiuto di stipulare *contratti di locazione*⁴⁹; i limiti imposti al *tesseramento di giocatori extra-comunitari* nelle federazioni sportive⁵⁰.

Manca invece tuttora una casistica rilevante in materia di *discriminazioni indirette* (che, secondo la definizione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 215/2003, si configurano quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone) e di *discriminazioni collettive* (che si configurano allorché non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione). Ed è in effetti proprio con riguardo a tali forme di discriminazione (che sono anche quelle più subdole e diffuse) che il contributo delle associazioni o enti legittimati ad agire in giudizio ex art. 4 d.lgs. n. 215/2003 ed il ricorso ad elementi probatori di carattere statistico (c.d. *testing*) potranno rivelarsi assai preziosi.

Tra gli orientamenti più significativi in materia di discriminazione nell'accesso al lavoro di cittadini stranieri si può segnalare quello secondo cui il principio della parità di trattamento si estende anche all'*assunzione nel pubblico impiego*. La più recente giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto che una differenza di trattamento basata esclusivamente sulla cittadinanza nell'accesso al pubblico impiego possa considerarsi ragionevole solo con riguardo a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, mentre per gli altri devono ritenersi implicitamente abrogati dal d.lgs. n. 286/1998 sia l'art. 2 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni..."*), che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai pubblici uffici⁵¹, sia l'art. 38, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), poiché frutto di mancato coordinamento legislativo in quanto meramente riproduttivo dell'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994⁵². Secondo tale giurisprudenza, che supera un orientamento contrario rimasto minoritario⁵³, l'art. 51 della

⁴⁵ Cfr. Trib. Trento, ord. 4 luglio 2002; Trib. Trento, sent. 23 settembre 2002.

⁴⁶ Cfr. Trib. Padova, sent. 19 maggio 2005.

⁴⁷ Cfr. Trib. Bologna, ord. 23 dicembre 2006.

⁴⁸ Cfr. Trib. Milano, sent. 21 marzo 2002.

⁴⁹ Cfr. Trib. Milano, ord. 30 marzo 2000.

⁵⁰ Cfr. Trib. Pescara, 14 dicembre 2001; Trib. Teramo, 30 marzo 2001; Trib. Teramo 4 dicembre 2000; Trib. Reggio Emilia, 2 novembre 2000.

⁵¹ Cfr. Trib. Imperia, sent. 12 settembre 2006.

⁵² Cfr. Trib. Firenze, ord. 14 gennaio 2006, e Corte app. Firenze, ord. 2 luglio 2002, n. 281.

⁵³ Cfr. T.A.R. Toscana, sent. 25 ottobre 2002, n. 38.

Costituzione non può essere interpretato in senso ostativo all'assunzione nella pubblica amministrazione di persone non aventi la cittadinanza italiana (come dimostrato, tra l'altro, dalla circostanza che detta disposizione non ha impedito di estendere il diritto di partecipare a pubblici concorsi ai cittadini di altri Stati membri della Comunità europea), atteso che sullo Stato grava l'obbligo di attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la *parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione* e che il diritto al lavoro (inteso come *accesso all'occupazione*) rientra tra i diritti umani fondamentali tutelati a livello costituzionale. Ai fini dell'applicazione della normativa antidiscriminatoria è, dunque, irrilevante la natura pubblica o privata del datore di lavoro, non essendovi alcun fondato motivo in base al quale lo straniero può legittimamente partecipare ad una pubblica procedura concorsuale indetta da un ente privato per la copertura di determinati posti, mentre tale possibilità gli è preclusa se, per gli identici posti soggetti alla medesima disciplina giuridica, la procedura è indetta da un ente pubblico⁵⁴.

Udine, 13 novembre 2008

Educando Statale Collegio "Uccellis"

⁵⁴ Cfr. T.A.R. Liguria, sent. 13 aprile 2001, n. 129.

*Aspetti giuridici della legislazione europea antidiscriminazione*⁵⁵

Avv. Marco Mizzon

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo

Durante l'incontro di oggi compieremo un piccolo passo indietro rispetto al precedente laboratorio nel quale abbiamo esposto il contenuto del D.lgs. 215/2003, decreto che però non fa altro che recepire la direttiva comunitaria emessa qualche anno prima, nel 2000. Prima di parlare della direttiva nello specifico, ritengo interessante compiere un breve excursus storico. Di discriminazione in Europa si è cominciato a parlare solo dagli anni '80 in poi. L'ho trovato curioso perché effettivamente l'*Unione Europea* nasce come *Comunità Economica Europea* e quindi fino agli anni '80, non aveva nessuna prerogativa d'intervento in questi ambiti, anzi, non disponeva nemmeno degli strumenti per farlo, il Trattato della Comunità Europea del 1957 parlava sì di divieto di discriminazione, basandolo però soltanto sulla nazionalità e sul genere⁵⁶. Questo perché si tratta di problemi che potenzialmente ostacolano lo sviluppo economico della Comunità Economica Europea. Dagli anni '80 si è sviluppata la Comunità Europea che, iniziando ad ingerire e ad intervenire anche in altri campi di natura più sociale, si è posta il problema di affrontare anche la questione delle discriminazioni. Il primo atto in tal senso è una *Dichiarazione congiunta del Parlamento, della Commissione e del Consiglio* dell'11 giugno 1986, nella quale sostanzialmente si dice che è necessario contrastare la discriminazione, nulla più, perché il trattato non attribuiva alcuno strumento per intervenire su queste materie. Si è quindi passati alla promulgazione di tutta una serie di atti definiti di *soft law*, ossia interrogazioni parlamentari, dichiarazioni e via dicendo, fino a quando negli anni '90 si è creato un *Osservatorio europeo per il razzismo e la xenofobia*⁵⁷. Tutta quest'attività affiancata anche dall'azione comune promossa dal Consiglio e dalla Commissione Europea e dalla proclamazione nel 1997 dell'*Anno europeo contro il razzismo*, ha creato un fenomeno di *lobbying* - opinione pubblica che fa pressione sulle istituzioni - che ha portato all'adozione del *Trattato di Amsterdam* introducendo nel TUE l'innovativo articolo 13⁵⁸. Il nuovo

⁵⁵ Trascrizione integrale dell'intervento.

⁵⁶ Il trattato CEE, firmato a Roma nel 1957, riunisce Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in una Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi in vista dell'espansione economica. Con il trattato di Maastricht, la CEE diventa la Comunità europea, che esprime la volontà degli Stati membri di ampliare le competenze comunitarie a settori non economici.

⁵⁷ L'*Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi* (EUMC) istituito nel 1997, è stato sostituito nel 2007 dall'*Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*. La missione dell'EUMC era di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri dati obiettivi, affidabili e comparabili sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo a livello europeo, che potevano aiutarli, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, ad adottare o definire i loro interventi.

⁵⁸ Cfr. nota 7, p. 19.

articolo prevede che il Consiglio possa prendere le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Faccio un piccolo inciso, è curioso vedere come si faccia riferimento alla discriminazione basata su *razza* e *origine etnica*, due termini che potrebbero essere potenzialmente dei sinonimi, ma che in realtà non lo sono: con l'aggiunta della parola *origine etnica*, l'Unione Europea ha voluto in qualche modo allontanarsi dal concetto di *razza*, sottolineando che l'utilizzo di questo termine non implica l'accettazione delle teorie che sostengono l'esistenza di distinte “*razze umane*”.

Sulla base di questa normativa sono state emesse delle *direttive*. Le direttive sono sostanzialmente degli atti normativi che il Parlamento Europeo adotta, assieme al Consiglio e alla Commissione, che vincolano i destinatari soltanto per il risultato che deve essere perseguito, lasciando al singolo Stato la libertà di adottare la forma e i mezzi che ritiene più idonei ai fini della realizzazione di quello specifico risultato. A fianco alle direttive la Comunità Europea ha promosso anche un'ulteriore azione: il *Programma di Azione Comunitario*, ha cioè creato degli strumenti normativi che devono e dovevano essere seguiti dagli Stati membri, in più ha promosso un progetto di sensibilizzazione su tutto il territorio europeo, al fine di combattere quelle prassi e quei comportamenti che esplicano la discriminazione.

Le direttive sono due:

- la *Direttiva 2000/43/CE*, che attua la parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- la *Direttiva 2000/78/CE*, che disegna un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro rispetto alle discriminazioni fondate non solo su razza ed origine etnica, ma anche sulla religione, sulle convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali⁵⁹.

Sono dette direttive gemelle perché sostanzialmente sono molto simili nel loro contenuto. Ai fini del nostro percorso formativo focalizzeremo l'attenzione sulla prima. Possiamo dire che il campo di applicazione materiale della direttiva è stato ampliato rispetto al precedente *Trattato della Comunità Europea*, quindi non si limita solo al lavoro - lavoro che per altro è poi affrontato sotto diverse prospettive: accesso, orientamento professionale, condizioni ed occupazione, adesione ai sindacati – ma si allarga all'istruzione, alla *protezione sociale*, intesa come sicurezza sociale, assistenza sanitaria, benefici sociali e accesso all'alloggio in genere. Come anticipato va detto che già negli anni sessanta esisteva un approccio, un contrasto alla discriminazione per motivi

⁵⁹ Le due direttive sono state recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con il D.Lgs. n. 215/2003 ed il D.Lgs. n. 216/2003.

lavorativi. Un regolamento del 1978 condannava e vietava la discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti che circolavano sul territorio europeo. Sostanzialmente il cittadino austriaco che veniva a lavorare in Italia doveva avere gli stessi diritti del cittadino italiano. Questo era giustificato dal fatto che comunque la Comunità europea nasce come Comunità Economica Europea.

Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, le regole della direttiva devono essere applicate dai singoli stati sia per le *persone fisiche* che per le *persone giuridiche*, settore pubblico e settore privato, anche se dalla lettura della direttiva si capisce che gli stati non sono vincolati a introdurre una normativa che obblighi le persone giuridiche a non discriminare. Lascia quindi alla discrezionalità del singolo stato decidere se introdurre o no questo tipo di normativa.

Parlando del campo di applicazione della direttiva, il divieto di discriminazione dovrebbe teoricamente valere sempre, in realtà in alcuni casi è limitato, e i casi sono tre:

1. Innanzitutto non si applica la discriminazione sulla base della *nazionalità*. Chi conosce il diritto internazionale sa che esiste una clausola che si chiama *clausola di reciprocità*. Un esempio, fino a qualche anno fa noi cittadini italiani non potevamo comprare beni immobili in Croazia. Lo Stato italiano vietava ai cittadini croati di poter acquistare beni immobili in Italia. Questa condizione di reciprocità è basata sulla nazionalità, è discriminazione, però è legittima perché rientra nell'alveo del diritto internazionale.

2. Un altro caso attiene alle *disposizioni su ingresso e residenza di cittadini di Paesi terzi o apolidi*. La normativa sull'immigrazione potremmo dire che si basa sulla discriminazione perché limita l'ingresso in Europa di cittadini di Paesi terzi. In realtà questa deroga si basa su ragioni di ordine pubblico, quindi anche in questo caso non si applica la disciplina sulla discriminazione.

3. Il terzo caso riguarda la *condizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi e apolidi interessati*. Ritengo che si possa far riferimento a ipotesi personali come ad esempio quella di un soggetto che ha un decreto di espulsione che vale su tutta l'area *Shengen*, quindi uno stato discrimina quel soggetto sulla base di un provvedimento di un altro Stato membro che gli attribuisce la condizione giuridica di essere persona non desiderata.

La direttiva affronta poi le diverse tipologie di discriminazione: *diretta* ed *indiretta*⁶⁰. Una grossa differenza tra l'una e l'altra risiede nel fatto che, mentre per la *discriminazione diretta* non è

⁶⁰ Articolo 2, comma 2 Direttiva 2000/43/CE:

“Sussiste *discriminazione diretta* quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Sussiste *discriminazione indiretta* quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre

mai ammessa una giustificazione, e quindi va sempre contrastata, nel caso di *discriminazione indiretta* è possibile che lo stato non intervenga alla presenza di *finalità legittime* e di *mezzi appropriati e necessari*. Il terzo caso contemplato dalla direttiva ed equiparato alla discriminazione è quello della *molestia* definita come “*comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo*”⁶¹. Ultima fattispecie che realizza una discriminazione è individuata nell'*ordine di discriminare*.

Rispetto alla normativa nazionale ho rilevato differenze e conferme. Innanzitutto per entrambe vale il principio per cui è irrilevante la volontà che determina la discriminazione, come il D.Lgs. 215/2003, la direttiva valorizza gli effetti e non entra nel merito della volontà alla base dell'atto che discrimina. In questo modo si evita di dover provare, per chi subisce la discriminazione, anche l'elemento soggettivo dell'atto. Il secondo elemento di rilievo è che la tutela verso la discriminazione è estesa anche ai testimoni, quindi per evitare che taluno testimoni e sia in seguito discriminato, la direttiva prevede che questo tipo di tutela possa essere automaticamente esteso anche a questi soggetti, anche se in realtà non sono stati i destinatari della prima discriminazione.

Per quanto riguarda le eccezioni, oltre a quella già citata a proposito della discriminazione indiretta, ci sono le *azioni positive*. Per azione positiva sostanzialmente si potrebbe intendere la valorizzazione, la promozione, ad esempio, delle persone di genere femminile nella politica per il tramite d'interventi legislativi che tendano a colmare lo squilibrio attuale nella rappresentanza politica, quasi esclusivamente maschile. Si tratta quindi di una discriminazione in positivo per correggere una situazione di disparità. Non sono mai ammesse azioni positive individuali, quindi dirette nei confronti di un unico soggetto.

Come recepito dal legislatore italiano, la direttiva prevede sistemi di tutela, prevede l'attribuzione alle associazioni del diritto di agire per conto di altri soggetti, modifica l'onere della prova, prevede sistemi di protezione delle vittime che sono chiaramente anche quelli che riguardano i testimoni, ed infine prevede delle sanzioni, quindi rimozione del comportamento, risarcimento del danno, etc.

Un altro aspetto di notevole rilievo, che ritroviamo in parte anche nella normativa nazionale, riguarda la *promozione del dialogo sociale*. L'Unione Europea adotta molto spesso questo genere d'interventi, ritenendo la normativa in sé insufficiente a tutelare compiutamente i propri cittadini, a questo scopo promuove degli interventi attivi, come potrebbero essere anche questi incontri, perché

persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.

⁶¹ Articolo 2, comma 3, Direttiva 2000/43/CE.

si parli della discriminazione e la si combatta. Tornando agli aspetti tecnici abbiamo già detto che la direttiva è un provvedimento generale, la terza parte del documento prevede quindi le modalità di attuazione, indica allo Stato gli obiettivi da raggiungere lasciando però agli Stati stessi la libertà di introdurre norme più favorevoli, soprattutto nel caso in cui nello Stato destinatario sussistano già norme di favore che forniscono una tutela migliore, non consente al legislatore di ridurre la tutela perché la direttiva offre una protezione più blanda. Siamo quindi tornati al punto di partenza del precedente incontro: l'attuazione della direttiva in Italia, realizzata dal d.lgs.215/2003.

Udine, 13 novembre 2008

Educandato Statale Collegio "Uccellis"

Il ruolo dell'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - nelle politiche di contrasto alla discriminazione razziale e il database dei casi denunciati all'ufficio

Avv. Olga Marotti

Esperta dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Desidero, innanzitutto, ringraziare l'Associazione *Risorse Umane Europa*, iscritta nel Registro delle associazioni presso il *Dipartimento delle Pari Opportunità* per avermi dato l'occasione di illustrare la nostra attività e le c.d. *case histories*, ovvero i casi di discriminazione razziale pervenuti alla nostra attenzione nell'ambito di questo progetto. Preliminarmente all'analisi dei dati rilevati attraverso la piattaforma informatica e che riguardano i casi pervenuti di discriminazione, appare opportuno delineare le competenze e definire quindi il ruolo che l'UNAR riveste nel settore del contrasto alla discriminazione e della promozione della parità di trattamento.

L'*Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali*, che oggi qui rappresento, è stato istituito, in attuazione del d.lgs. 215/03 di recepimento della Direttiva Europea 2000/43, nel novembre del 2004 presso il *Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri* con l'obiettivo di promuovere nel nostro Paese il principio della parità di trattamento e di rimuovere ogni tipo di discriminazione, in qualunque settore, in ragione di razza o etnia. In effetti, tra gli obiettivi primari che hanno caratterizzato sin dall'origine la politica sociale dell'Unione Europea vi è la predisposizione di un apparato normativo e amministrativo in grado di affermare e tutelare concretamente il diritto alla parità di trattamento e di contrastare efficacemente ogni forma di discriminazione. L'intervento più recente e significativo di politica legislativa europea in tema di uguaglianza razziale è stata l'adozione, da parte del Consiglio Europeo, delle Direttive 2000/43 e 2000/78, che mirano alla tutela giuridica contro le discriminazioni per tutti coloro che si trovano sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla cittadinanza. La tutela apprestata si riferisce, rispettivamente, alla discriminazione per fattori legati alla razza ed all'etnia, nel caso della Direttiva 2000/43, mentre per il secondo intervento normativo, ovvero la Direttiva 2000/78, vi è uno specifico riferimento al contrasto delle discriminazioni nell'ambito dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. In particolare nel nostro Paese è stata data attuazione alla Direttiva 2000/43 con l'emanazione del D.lgs. n. 215 del 9 luglio 2003, in esecuzione dell'art. 29 della legge n. 39/2002, legge comunitaria per il 2002. È proprio l'art. 13 della citata Direttiva 2000/43 che prevede l'istituzione, all'interno degli ordinamenti nazionali, di organismi di promozione, controllo e garanzia dell'effettività del principio di parità di trattamento, i c.d. *equality bodies*, e quindi dell'UNAR per l'Italia, con il compito istituzionale di realizzare la maggiore diffusione possibile

della conoscenza degli strumenti di tutela antidiscriminazione, promuovere la parità di trattamento e rimuovere le condotte discriminatorie e i loro effetti pregiudizievoli.

Soffermiamoci un momento sui tratti principali del decreto di recepimento della citata direttiva, ovvero il D.lgs. 215/03, perché esso costituisce il riferimento normativo essenziale in materia di contrasto alla discriminazione razziale. Si tratta di un decreto composto di otto articoli, dei quali il primo individua l'oggetto dell'intervento normativo, ovvero l'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché queste non siano causa di discriminazione e tenendo anche conto del diverso impatto delle forme di discriminazione sulle donne e sugli uomini e del rapporto con la discriminazione di carattere culturale o religioso. L'art. 2 definisce poi i concetti di discriminazione diretta, indiretta e di molestia. La prima, ovvero la *discriminazione diretta*, ricorre quando una persona, a causa della sua razza o origine etnica, è trattata in modo più sfavorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga, come nel caso di esclusione di una persona dall'accesso a un locale pubblico o da un lavoro perché appartenente a una determinata razza o etnia. Ricorre, invece, la *discriminazione indiretta* quando un criterio, una prassi, una disposizione, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, collocano, per ragioni di razza o etnia, una persona in una situazione di svantaggio rispetto ad altre. Tipico è l'esempio della discriminazione indiretta consistente nel prevedere come fattore di attribuzione di punteggio aggiuntivo nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare la permanenza in Italia da un certo numero di anni. Viene poi introdotta una nuova figura di discriminazione razziale: la *molestia*, individuata nel comportamento indesiderato, che persista pur quando riconosciuto dalla persona che lo subisce come offensivo e idoneo a pregiudicare oggettivamente la libertà e la dignità della vittima, creando un clima di intimidazione nei suoi confronti. Tale comportamento lesivo è riconosciuto come discriminatorio quando, ad esempio, in un locale pubblico, taluno inveisca ad alta voce, lamentandosi della sgradevole presenza di persone di colore in Italia, facendo riferimento, in modo sprezzante e offensivo a individui di razza diversa presenti nello stesso locale. L'art. 3 definisce poi l'*ambito di operatività* del decreto legislativo, che è esteso oltre che alla materia del lavoro e dell'associazionismo sindacale, anche alle materie della protezione e sicurezza sociale e relative prestazioni, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'accesso ai beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio, comprendendo, come novità assoluta, pure <<la dimensione dell'agire sociale dell'individuo appartenente ad una determinata razza o etnia>>. Nel contempo, al secondo comma dello stesso articolo, vengono enucleati i casi oggetto di esclusione dalla tutela, come le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, e viene inoltre fatta salva la normativa nazionale relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno e al

trattamento dei cittadini stranieri e degli apolidi nel territorio dello Stato basata sulla condizione giuridica di questi soggetti. I successivi artt. 4, 5 e 6 del decreto 215/03 concernono profili di *tutela giurisdizionale* dei diritti, con un richiamo all'azione civile antidiscriminazione previsto dall'art 44 del D.lgs. 286/98 (conosciuto come T.U. sull'immigrazione) e l'importante novità del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela antidiscriminazione ad associazioni ed enti inseriti, secondo precisi e tassativi requisiti, in un apposito Registro istituito presso il *Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità*. Nel successivo art. 7, che illustrerò in seguito, sono definite competenze e finalità dell'*Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni* mentre l'art. 8 ne definisce la copertura finanziaria.

La funzione istituzionalmente prevista dell'Ufficio UNAR, in quanto organismo deputato alla realizzazione della parità di trattamento e al contrasto delle discriminazioni razziali ed etniche, è quella dunque di svolgere un'attività di *promozione, controllo e garanzia* dell'operatività degli strumenti di tutela nel settore di competenza. La realizzazione di questo compito avviene mediante le previsioni di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 215, che, nell'istituire l'UNAR, ne delinea finalità, competenze, raggio d'azione e composizione. L'attività di tutela da parte dell'UNAR, considerata essenziale dal Legislatore comunitario nel quadro di fattive politiche di integrazione razziale dirette ad innalzare il livello di coesione sociale e dunque la qualità della vita all'interno dei Paesi membri, si realizza attraverso i quattro principali ambiti di operatività, ovvero:

1. La *prevenzione* del fenomeno discriminatorio.
2. La *promozione* della parità di trattamento.
3. La *rimozione* delle condotte discriminatorie.
4. Il *monitoraggio* del settore della lotta alla discriminazione e la verifica dell'attività effettuata.

Nel dettaglio, nell'ambito dell'attività di *prevenzione*, l'UNAR effettua campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulle tematiche del contrasto alla discriminazione avvalendosi dei mass media, di brochure e opuscoli informativi, nonché di manifesti affissi in luoghi strategici come le stazioni dei mezzi pubblici. Sono inoltre realizzate nelle scuole campagne di educazione all'eguaglianza e alla parità di trattamento che hanno come scopo l'introduzione di questi fondamentali concetti nel patrimonio culturale delle giovani generazioni e la loro acquisizione come valori propri.

Di forte sostegno alla prevenzione è poi l'attività, anch'essa istituzionalmente prevista, di formulazione di *raccomandazioni e pareri* che, sebbene concernenti casi concreti, serve come

indirizzo e orientamento per il futuro, e può eventualmente sfociare in proposte di modifica della normativa vigente.

Il secondo campo di operatività dell'UNAR è costituito dalla *promozione* del principio di parità di trattamento, realizzata attraverso le c.d. *azioni positive*, i *progetti*, i *corsi di formazione* e le varie iniziative volte all'eliminazione alla base delle situazioni di svantaggio dovute alla razza o all'origine etnica. Inoltre, attraverso la *promozione* della parità di trattamento nei luoghi di lavoro, individuati come contesto primario dell'ambito di intervento dell'Ufficio, si fornisce il necessario ausilio ai soggetti più deboli affinché esercitino in modo pieno e consapevole i propri diritti civili e sociali. L'attività di promozione dell'Ufficio si esplica inoltre nel favorire la realizzazione di *studi*, *ricerche*, e *scambi di esperienze* con altri Paesi appartenenti all'Unione europea. In questo settore è fondamentale poi la collaborazione, che si svolge anche attraverso audizioni periodiche delle associazioni, come appunto la RUE, e delle organizzazioni non governative operanti nel settore che porta all'elaborazione di *linee guida* e *strategie comuni* in tema di lotta alle discriminazioni. Infatti, la forte crescita dell'*associazionismo* registrata negli ultimi anni, in uno con il deciso impegno dimostrato dal mondo del no profit nel settore della tutela dei diritti umani e della lotta all'esclusione sociale e al razzismo hanno indotto il legislatore a fare delle associazioni un partner operativo privilegiato dell'UNAR nel contrasto alla discriminazione razziale. Ciò è avvenuto attraverso l'istituzione di un *Registro*⁶² presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, come previsto dall'art. 6 del decreto 215/03, che viene aggiornato annualmente dall'UNAR. Al Registro sono attualmente iscritte, secondo precisi requisiti relativi alle finalità programmatiche, alla continuità dell'azione, all'assenza di scopo di lucro, alla democraticità dello statuto, etc., associazioni ed enti che operano nel settore della lotta alla discriminazione razziale. L'appartenenza a questo Ruolo, o in alternativa l'iscrizione al Registro delle associazioni che favoriscono l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, istituito presso il *Ministero del lavoro e delle Politiche sociali*, è condizione per l'inclusione in un Elenco approvato con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità e previsto dall'art. 5 del D.lgs. 215/03. L'Elenco, che comprende associazioni, di provenienza dai due Registri citati, rappresenta una delle novità fondamentali introdotte dalla recente normativa in materia di contrasto alla discriminazione razziale ed è uno strumento di effettività della tutela antidiscriminazione, grazie alla legittimazione ad agire riconosciuta alle associazioni iscritte.

Per quanto concerne la tutela delle vittime in ambito giurisdizionale un breve cenno va fatto ai tratti essenziali del procedimento di cui all'art. 4 dello strumento normativo di riferimento, che richiama la c.d. *azione civile antidiscriminazione* introdotta dall'art. 44 del T.U. sull'immigrazione,

⁶² Il Registro dell'UNAR è consultabile al sito internet www.pariopportunita.gov.it/defaultdesktop.aspx?page=91.

D.lgs 286/98. Si tratta di un procedimento snello, rapido e privo di formalità, (introdotto con ricorso, e dunque senza l'onere della notifica di citazione a controparte) che consente anche di stare in giudizio da sé, ovvero senza l'ausilio della difesa tecnica ai fini di ottenere l'accertamento e la rimozione della lamentata condotta discriminatoria. Fa da contraltare a questa previsione, che vede un attore privo di assistenza tecnico-legale, la menzionata legittimazione delle associazioni, con il solo limite di una delega formale alle stesse, ad accompagnare o sostituire la vittima nell'iter giurisdizionale, fornendogli in tal modo un ausilio qualificato. Il legislatore ha poi rafforzato la tutela antidiscriminazione con la previsione di un favor probatorio nei confronti dell'attore-vittima, che potrà addurre a prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, anche semplici dati statistici.

È opportuno inoltre segnalare che l'attività dell'UNAR prevede anche la redazione di *pareri*, orali o scritti, da rendere nell'ambito del procedimento giurisdizionale per il riconoscimento e la rimozione della lamentata discriminazione.

Altresì essenziale, anche per l'importante funzione deflattiva del contenzioso, è l'attività conciliativa informale svolta quando appare possibile prospettare soluzioni stragiudiziali, evitando così il ricorso allo strumento giurisdizionale.

Altro importante compito istituzionale dell'UNAR è lo svolgimento d'*inchieste indipendenti*, sempre nel rispetto delle prerogative dell'Autorità Giudiziaria, dirette a verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori.

Passando poi a esaminare l'*attività di rimozione*, che costituisce la terza macroarea d'intervento dell'Ufficio UNAR, va precisato che essa fa parte dei compiti istituzionali dell'Ufficio, che, per espressa previsione normativa, avuta notizia di episodi di discriminazione, deve contribuire a sanare la situazione e ad ottenere la rimozione degli effetti pregiudizievoli già verificatisi, fornendo assistenza in tal senso alle vittime della discriminazione e realizzando così nei loro confronti una importante attività di sostegno. Essenziale e preziosa, a questo proposito, nel realizzare un efficace raccordo tra l'Ufficio e coloro che lamentano episodi di discriminazione, si è rivelata l'azione del *Contact Center*. L'attività, che prevede in ogni caso una fase di primo orientamento e viene svolta attraverso il duplice canale costituito dalla sede centrale, con i suoi settanta operatori, e dalla rete di strutture ACLI, capillarmente diffuse sul territorio, e organizzate anche in quindici *Focal Point territoriali* (Torino, Milano, Venezia, Padova, Varese, Treviso, Macerata, Roma, Napoli, Arezzo, Perugia, Modena, Forlì, Foggia, Catania), ha permesso di raccogliere migliaia di segnalazioni, denunce e testimonianze in tema di discriminazione razziale.

Da segnalare poi il passaggio, previsto da un apposito *Progetto*, dalla rete dei *Focal Point* alla rete delle *Antenne Territoriali*, più diffuse a livello locale, effettuato attraverso una mappatura preliminare degli *Osservatori antidiscriminazione* e degli *Osservatori per l'immigrazione* presenti

sul territorio. Il Progetto ha previsto la messa in rete delle strutture individuate e la creazione di una piattaforma da condividere con esse. Si potrà in tal modo sviluppare un'efficace sinergia tra l'UNAR e le *Antenne antidiscriminazione*, che, rilevati gli eventi, ne daranno informazione all'Ufficio, dal quale riceveranno supporto legale e dati statistici e con cui condideranno la piattaforma informatica.

Molto interessante è poi il *Protocollo* siglato con l'*Osservatorio antidiscriminazioni* della regione Emilia Romagna, che ha consentito l'apertura di quarantanove *Sportelli Antidiscriminazione* che operano sul territorio, ma si rapportano continuamente con l'Ufficio, anche attraverso la condivisione del database di lavorazione dei casi segnalati. Il servizio di rilevazione dei casi, offerto via web, sul Sito dell'UNAR⁶³ o telefonicamente, con l'attivazione del numero verde 800-90-10-10, servizio di assistenza alle vittime della discriminazione, fornito in ventiquattro lingue diverse, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, si concreta in un'assistenza di *primo livello*, quando il caso presentato permette una soluzione immediata, suggerita da operatori specializzati, oppure in un ausilio di *secondo livello*, attraverso la consulenza di *un'expertise* di avvocati e magistrati, della quale anche io faccio parte in qualità di esperta, che accompagneranno le vittime nel percorso amministrativo o giurisdizionale da esse prescelto.

Una *prima selezione*, al ricevimento della segnalazione, da parte della vittima o del testimone, avviene classificando il caso tra gli "eventi" e i "non eventi". Solo i primi saranno trattati come casi, riguardando effettivamente episodi di discriminazione, mentre i secondi ricomprendono generalmente richieste d'informazioni sulla normativa in tema d'immigrazione, sulla procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, etc.

Anche gli *eventi* però (ovvero casi discriminazione, diretta o indiretta, e di molestia) saranno classificati in "*eventi pertinenti*" (nei quali la discriminazione lamentata è stata reale) ed "*eventi non pertinenti*" (laddove si tratti di discriminazione non effettiva ma solo percepita dal segnalante). Vi è poi una terza categoria, che ricomprende i *casi dubbi*, per i quali sono richieste informazioni aggiuntive, tali da consentire l'inserimento del caso in uno dei due gruppi precedentemente illustrati, e la verifica che siano di competenza dell'Ufficio. Nell'anno 2007 delle numerosissime (migliaia) chiamate pervenute, solo 440 sono state classificate come "*eventi*" e di questi sono stati 265 quelli ritenti "*pertinenti*", ovvero casi di effettiva discriminazione. Passando ad un'analisi più dettagliata del panorama delle denunce pervenute all'UNAR nell'anno 2007, si rileva un dato interessante, rappresentato dalla *nazionalità* dei segnalanti, i quali provengono in larga parte dal Nord-Africa (22,8 %) e dall'Europa orientale (18,5%). Anche dall'Italia si registra però una significativa percentuale di chiamate (17,7%). Seguono in percentuale l'Africa sub-sahariana, con il

⁶³ Link UNAR del sito www.pariopportunita.gov.it.

16,5% e l'America latina, con il 14,4%. In ordine poi al quadro statistico relativo alla provenienza geografica delle chiamate, la percentuale più rilevante proviene dal Centro-Nord, poiché dal Nord-Ovest risulta provenire il 34,2% e dal Centro il 31,9%. Invece il Nord-Est si attesta sul 25,9% e il Sud e isole appena sull'8%. Riguardo poi ai vari *ambiti della vita sociale* nei quali il fenomeno discriminazione si realizza, essi sono i più vari (per i dettagli ci si riporta alla Tabella 1), ma la prevalenza va ai settori del lavoro (23,8%) e della casa (16,2%).

<i>Percentuali nei vari ambiti della vita sociale</i>	
Lavoro	23,8%
Casa	16,2%
Vita pubblica	12,8%
Erogazione servizi da pubblici esercizi	10,9%
Erogazione servizi da Enti pubblici	10,6%
Trasporto pubblico	6,8%
Scuola e istruzione	5,7%
Mass Media	4,0%
Servizi finanziari	2,3%
Salute	0,8%
Tempo libero	0,4%

Tabella 1. Percentuali relative ai diversi ambiti della vita sociale in cui hanno avuto luogo le discriminazioni segnalate al Contact Center dell'Unar.

Per quanto concerne la *divisione per genere* significativa è la decisiva prevalenza delle denunce da parte di uomini (57,4%) rispetto alle segnalazioni provenienti da donne (42,6%). Un divario così netto tra l'utenza maschile e quella femminile si spiega alla luce delle principali caratteristiche del fenomeno migratorio contemporaneo, inteso sia a livello globale sia a livello nazionale. Il dato riportato si può spiegare con qualche sintetica considerazione, riguardante la circostanza che il ruolo di *primo migrante* continua ad essere ricoperto in prevalenza dagli uomini, anche se la componente femminile dei flussi migratori è sempre più consistente. Inoltre la *divisione di genere* è determinata anche da una nuova composizione del lavoro immigrato: oggi i flussi dall'Est-Europa e dal Sud America sono rappresentati in prevalenza da donne che arrivano in Italia per svolgere lavoro di cura. Spesso però questa professione è purtroppo caratterizzata da una *clandestinità*

prolungata. I contatti con la società italiana sono scarsi e si resta a lungo “socialmente invisibili”, ciò che, in uno con la posizione di debolezza rivestita, non favorisce certo le segnalazioni di eventuali discriminazioni o altri possibili abusi, (pensiamo al lavoro in nero, ad esempio), subiti. Per quanto concerne la composizione incrociata per *genere-area geografica di nascita*, notiamo come vi sia una differenza rilevante tra l’America latina e l’Europa orientale da un lato, (dato che le segnalazioni da parte di soggetti di tale provenienza geografica sono in prevalenza effettuate da donne), e i Paesi africani e asiatici dall’altro, (con una prevalenza di segnalazioni provenienti da uomini). Tuttavia è da notare che lo scarto “di genere” si va progressivamente riducendo: infatti, la percentuale delle donne segnalanti è in costante crescita. Riguardo all’età si rileva che il 35,5% dei segnalanti ha un’età compresa tra i trenta e i quaranta anni, mentre un’altra significativa percentuale (il 29,4%) si situa nella fascia tra i quaranta e i cinquanta. Solo il 22,5% è invece sotto i trenta.

Un altro dato importante riguarda gli anni di *permanenza* in Italia e rivela che in media gli stranieri che si sono rivolti all’UNAR risiedono in Italia da 10 anni. Si tratta comunque di un periodo lungo, il che attesta l’importanza dell’integrazione sociale nel processo di presa di coscienza della discriminazione subita. Esaminando la situazione più nel dettaglio si osserva che:

- ▶ Il 22 % degli utenti risiede in Italia da meno di 5 anni.
- ▶ Il 27,3% ha una permanenza che oscilla tra i 5 ed i 10 anni.
- ▶ Il 9,4% tra gli 11 ed i 15 anni.
- ▶ Il 41,3% risiede in Italia da oltre 15 anni.

Incrociando questi dati è possibile tracciare un ritratto dell’utente del Contact Center UNAR: si tratta prevalentemente di un maschio, la cui età media si aggira intorno ai 40 anni e che risiede in Italia da lungo tempo, in media non inferiore a 10 anni.

Esaminiamo ora concretamente la casistica attraverso l’analisi di alcune segnalazioni nei principali ambiti della vita sociale, ovvero: lavoro, casa, erogazione servizi da parte di enti pubblici, forze dell’ordine, trasporto pubblico, tempo libero, scuola e istruzione, mass media e sanità.

Settore lavoro

Passando a esaminare il *settore del lavoro* osserviamo come in questo ambito le denunce riguardino:

- ▶ conflittualità sul lavoro (28,8%)
- ▶ accesso all’occupazione (22,0%)
- ▶ condizioni lavorative (32,2%)

- ▶ condizioni di licenziamento (5,1%)
- ▶ colleghi (8,5%)
- ▶ retribuzione (3,4%)

Più in generale i problemi che il lavoratore migrante deve affrontare nel nostro Paese sono riconducibili a due tematiche essenziali, ovvero:

1. alla difficoltà di *accesso all'occupazione*;
2. allo *svolgimento del rapporto di lavoro in contesti ostili*, ovvero a condizioni di licenziamento e lavorative deteriori e talvolta molto dure, fino a pratiche di *mobbing*.

Esaminando il primo problema si evidenzia come la percentuale di discriminazioni nell'accesso all'occupazione più rilevante si registri con riferimento al canale dell'offerta privata. Inoltre in questo settore le discriminazioni non sempre sono palesi, soprattutto quando le offerte provengono da *agenzie interinali*, capaci di dirigere azioni di disparità di trattamento nell'apparente rispetto della normativa vigente. Si riporta qui di seguito una selezione dei casi inerenti questo settore giunti all'attenzione dell'Ufficio.

Caso 1_

Si tratta di un caso che è stato segnalato dalla vittima ed è un c.d. *caso pilota*. L'oggetto è un bando del Comune di Firenze per licenze taxi riservato a cittadini italiani o comunitari e quindi intrinsecamente discriminatorio. Dopo un primo tentativo di conciliazione operato dall'Ufficio inviando una lettera al Comune perché espunga la clausola di esclusione, si addivene al giudizio con l'esperimento da parte del segnalante dell'azione civile e il sostegno dell'UNAR in giudizio (mediante memoria ex art 425 c.p.c.) e in collaborazione con le Acli (che forniranno assistenza legale e sosterranno le spese). Il caso si conclude positivamente in quanto il Tribunale di Firenze dichiara l'illegittimità del bando e condanna il Comune al risarcimento del danno alla vittima per euro 2.500.

Caso 2_

Anche questo è un caso pilota, ma riguarda un noto periodico di annunci lavorativi/immobiliari romano che pubblicizza offerte di lavoro, anche sul proprio sito internet, escludendo gli stranieri. Si tratta della vicenda di un ragazzo rumeno regolarmente residente in Italia che cerca un'occupazione come cuoco o cameriere. Consultando il giornale di annunci di lavoro si rende conto che per qualsiasi mansione è richiesta la cittadinanza italiana (come risulta dalle diciture presenti negli

annunci “solo italiani”, “no stranieri”). Nella convinzione che questo sia solo un modo per escludere i lavoratori stranieri si rivolge all’UNAR.

L’approccio dell’Ufficio al problema degli annunci discriminatori si concretizza dapprima in un tentativo di *moral suasion*: l’UNAR preliminarmente invia sollecitazione al direttore della testata circa il contenuto eventualmente discriminatorio degli annunci, che importerebbe una sua responsabilità (nelle forme della culpa in vigilando) dinanzi all’autorità giudiziaria, esortandolo al rispetto della normativa vigente in materia di “offerta al pubblico”, che non può violare norme (come quella dell’art. 43 TU immigrazione) poste a tutela del principio costituzionale della eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Purtroppo però, persistendo la situazione lamentata, viene presentato ricorso dall’UFTDU⁶⁴ ex art. 44 D.lgs. 286/98 (azione civile antidiscriminazione), sempre con l’assistenza in giudizio della vittima con memoria ex art. 425 c.p.c. da parte dell’UNAR. Il giudizio è tuttora pendente.

Passando all’esame del secondo problema, ovvero la questione delle *condizioni lavorative discriminatorie* che sono state segnalate, si osserva come spesso i lavoratori stranieri subiscano molestie sul posto di lavoro sotto forma di *violenza verbale e fisica*, ma anche di *mobbing*. Tali circostanze inoltre possono verificarsi sia occasionalmente, sia in maniera protratta nel tempo. Riguardo agli autori delle molestie, o peggio del *mobbing*, queste possono verificarsi sia a livello *verticale* (da parte dei superiori), che a livello *orizzontale* (da parte dei colleghi). Tornando all’esame dei casi riportiamo quanto segue:

Caso 1_

Il caso in oggetto riguarda una ditta metalmeccanica che ha svolto lavori presso lo Stadio Flaminio di Roma ed è stato segnalato da un ragazzo italiano di origine capoverdiana. Secondo quanto riportato, durante il lavoro il responsabile del cantiere si rivolge al segnalante e ad un operaio brasiliano con l’appellativo “*negro*” e atteggiamento offensivo, che reitera in un confronto successivo. A questo punto il segnalante presenta denuncia al commissariato di P.S., corredata da testimonianze dei colleghi, concernente il reato d’ingiuria aggravato da finalità di odio razziale e discriminazione. Dopo una prima istruttoria operata dall’Ufficio, la vittima decide di agire con ricorso ex art. 4 D.lgs 215/03 (azione civile antidiscriminazione) e viene messa in contatto con l’UFTDU per ottenere assistenza legale. Anche in questo caso la vittima è sostenuta in giudizio dall’UNAR con propria memoria ex art. 425 c.p.c.

⁶⁴ Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo, cfr. nota 5.

Caso 2_

Si tratta di un episodio segnalato da una donna italiana che trascorre da anni le sue vacanze sulla riviera romagnola. La signora ha cambiato spesso alberghi e città e durante il periodo invernale riceve la pubblicità dei vari hotel in cui ha soggiornato. Un giorno però riceve da uno di questi alberghi un depliant promozionale che pubblicizza una particolare novità per rendere più accogliente il soggiorno dei propri ospiti. La brochure recita testualmente: <<*Gentile cliente siamo lieti di informarLa che l'albergo ha una nuova gestione. Ci stiamo impegnando per rendere più accogliente e gradevole il vostro soggiorno ...per questo motivo siamo lieti di comunicare che con la nuova gestione stiamo riducendo drasticamente il numero dei dipendenti extracomunitari sostituendoli con dipendenti italiani o europei*>>. La signora, ricevuto il depliant, si è rivolta al Contact Center dell'UNAR, segnalando il contenuto discriminatorio del materiale pubblicitario ricevuto.

L'UNAR ha quindi richiamato l'albergatore sottolineando come tale comportamento violi la normativa antidiscriminazione e rappresenti una palese violazione della parità di trattamento tale da poter dare luogo ad un ricorso al giudice civile ex art.4 del D.Lgs.215/2003.

Caso 3_

Si tratta del caso di una cittadina brasiliana esclusa dall'avviso al pubblico per formazione di una graduatoria da parte di una municipalizzata umbra per supplenze di educatori nei settori pre-scuola e interscuola (tra i requisiti previsti dal bando, infatti, è prevista la cittadinanza italiana o comunitaria). Ricevuta la segnalazione, l'UNAR informa l'utente che si tratta di una discriminazione indiretta, (poiché è richiesta la cittadinanza italiana per un impiego privato), ma il termine sta per scadere. Nonostante le difficili premesse però basta una telefonata per sensibilizzare il direttore, che elabora un nuovo avviso, senza il requisito discriminatorio e con nuovo termine. Si realizza in tal modo rapidamente ed efficacemente la soluzione del caso, attraverso la procedura di *moral suasion* operata dall'Ufficio.

Settore casa

Con riferimento alle discriminazioni lamentate nel *settore della casa*, si rileva come in quest'ambito la maggioranza dei casi pertinenti (l'81,5%) riguardi denunce inerenti le *relazioni di vicinato*, mentre l'11,5% invece riguarda le *condizioni di affitto* praticate dai locatori.

Questa forte differenza percentuale può essere forse compresa meglio se si tiene conto del fatto che secondo i dati del CENSIS l'80% degli immigrati vive in affitto. Di conseguenza se, come è evidente, denunciare il proprietario dell'abitazione in cui si vive può essere rischioso, al punto da

perdere l'alloggio, è invece più agevole denunciare la discriminazione subita da un vicino. Passando ad un'analisi dei casi:

Caso 1_

Riguarda una signora di origini sudamericane che ha acquistato un appartamento da circa sette anni, riscontrando però immediatamente dei problemi con la signora italiana che abita nell'appartamento soprastante. Addirittura la segnalante ha subito, a parte i rumori eccessivi prodotti dalla vicina, anche il collocamento di escrementi di animale sul suo davanzale. Più grave ancora è stato il rivolgersi della vicina razzista alla segnalante con l'appellativo "la negra" con cui viene abitualmente apostrofata. Nonostante le tre lettere scritte dall'amministratore condominiale, con le quali intimava la cessazione di tali comportamenti, la situazione peggiora e le offese si fanno sempre più pesanti. La vittima allora, avvalendosi anche della testimonianza dei vicini, sporge denuncia ai carabinieri. È disposta però a ritirarla se le ingiurie razziste avranno fine. Inoltre si rivolge all'UNAR per chiedere assistenza. L'Ufficio quindi: la indirizza ad una delle associazioni iscritte al Registro e si rivolge all'amministratore per cercare di trovare una soluzione di mediazione. Dopo un inutile tentativo di riappacificazione operato con la collaborazione tra UNAR e amministratore, l'autrice delle discriminazioni trasloca, determinando quindi la cessazione delle stesse. Lo schema del tentativo di conciliazione in tandem con l'amministratore appare però uno strumento utilizzabile dall'Ufficio in tutti i casi di contrasti fra inquilini per motivi razzisti.

Caso 2_

Viene segnalata dall'associazione *Nuovi Vicini Onlus*⁶⁵ una *discriminazione indiretta collettiva* mediante invio di lettera da parte di un Comune friulano a locatori a extracomunitari, con avvertimento che un elevato numero di essi (oltre il 20%) in un condominio incide sul valore dell'immobile, abbassandolo. Nella missiva è contenuta anche un'esortazione al rispetto della legge regionale e del regolamento comunale per evitare casi di sovraffollamento degli immobili e subaffitto che genererebbero disagio e rumore intollerabile. L'intervento dell'UNAR si realizza con l'invio di una lettera al Comune, segnalando il contenuto discriminatorio della missiva e la possibilità che le associazioni dei soggetti discriminati possano fare ricorso ex art 4 D.lgs. 215/03 e l'Ufficio sostenerle in giudizio.

⁶⁵ L'associazione *Nuovi Vicini Onlus* nasce il 23 aprile 2003 per volontà della Caritas Diocesana di Concordia – Pordenone per perseguire, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale. In particolare la nascita dell'associazione si deve all'esigenza di dare una risposta articolata, competente ed efficace alla sempre maggiore richiesta di accoglienza da parte di fasce di popolazione socialmente vulnerabili. In questi anni di attività la *Nuovi Vicini Onlus* è diventata un vero e proprio laboratorio per l'innovazione delle politiche sociali.

Settore dell'erogazione di servizi da Enti pubblici

Riguardo al settore dell'erogazione di servizi da enti pubblici si rileva come i casi di discriminazione in questo ambito siano numerosi, ma soprattutto preoccupanti: se infatti la disparità di trattamento è già di per sé inammissibile all'interno delle relazioni interpersonali, è quantomeno riprovevole quando proviene da un'istituzione. Passando all'esame dei casi riguardanti l'ambito di riferimento:

Caso 1_

Si tratta della segnalazione di un'associazione che opera a tutela dei diritti di Rom e Sinti e riguarda la discriminazione operata dall'amministrazione comunale di un paese del Nordest italiano attraverso la negazione della residenza a una donna sinta, presente sul territorio del Comune in questione dal 2001. Alle cinque domande di residenza inoltrate dalla donna, il Comune ha sempre risposto negativamente, contravvenendo alle precisazioni del *Ministero dell'Interno* che con la circolare 8/98 aveva chiarito come la natura dell'alloggio non possa essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica. Si ritiene quindi che nel caso specifico, la negazione dell'iscrizione sia da imputarsi ad un comportamento discriminatorio.

Caso 2_

Ancora un caso riguardante Rom e Sinti che viene segnalato da *osservAzione*⁶⁶. Si tratta del caso di *ghettizzazione*, a seguito dello sgombero di un campo, di un gruppo di Rom e Sinti, concentrandoli in un solo caseggiato di edilizia IPES⁶⁷ da parte del direttore (asseritamente per <<meglio controllarli>> e per <<non mettere assieme il diavolo e l'acqua santa>>), di fatto isolandoli dagli altri condomini. Viene tentata una conciliazione con invio di una missiva dell'UNAR al direttore IPES per sollecitare un resoconto dei fatti e segnalare al contempo i profili discriminatori delle modalità di assegnazione degli alloggi.

Caso 3_

Viene segnalato da un cittadino marocchino il rifiuto della foto di sua moglie, con velo sulla testa e lineamenti ben visibili, da parte di un'impiegata dell'anagrafe ai fini del rilascio della carta d'identità. L'ufficio informa il segnalante che la circolare n. 4/95 del Ministero dell'Interno (C.I.

⁶⁶ *OsservAzione* - centro di ricerca azione contro la discriminazione di rom e sinti è un'associazione di promozione sociale - onlus che nasce ufficialmente nel 2005, ma con una lunga storia alle spalle. All'interno del sito internet (www.osservazione.org) l'associazione si definisce un <<gruppo di pressione, di ricerca, di formazione, di condivisione e crescita comune di tutti coloro che vi contribuiscono, che pone al centro la lotta per i diritti e contro la discriminazione di rom e sinti e si impegna a promuovere attivamente il coinvolgimento di rom e sinti in queste battaglie>>.

⁶⁷ Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano.

per cittadini di culto diverso dal cattolico) ha autorizzato il velo nelle foto segnaletiche, purché siano visibili i tratti del viso. L'impiegata, resa edotta del contenuto della circolare, ammette di non averla conosciuta prima e procede al rilascio della carta d'identità. Viene così rimossa la discriminazione lamentata.

Caso 4_

Riguarda una famiglia non comunitaria (madre, padre e bambino) in vacanza in Italia i quali, arrivati a Roma, decidono di visitare un museo. La madre, che parla perfettamente italiano, chiede due biglietti interi ed uno ridotto per il bambino, ma dopo la richiesta si rivolge ai familiari nella sua lingua. A questo punto l'addetto alla biglietteria, rendendosi conto che non si tratta di una famiglia italiana, chiede di che nazionalità siano e, scoprendo che non sono comunitari, spiega di non poter emettere il biglietto ridotto perché la legge italiana prevede la riduzione solo per minori italiani o comunitari. In seguito alla segnalazione l'UNAR ha preso contatti con il *Ministero dei Beni Culturali* proponendo la modifica della norma per ristabilire una parità di trattamento fra tutti i minori, indipendentemente dalla nazionalità.

Caso 5_

Viene segnalato dal *Partito dei rumeni in Italia* come sia stato negato il diritto di voto attivo ai rumeni in occasione delle elezioni comunali 2007. Viene inoltre lamentata la mancata informazione da parte degli organi pubblici preposti sulla perentorietà del termine per chiedere l'iscrizione nelle liste aggiunte (come da d.lgs. 197/96 di attuazione della direttiva 94/80 CE sull'esercizio del diritto di voto e l'eleggibilità per i cittadini UE negli Stati di cui non hanno cittadinanza). Viene quindi inviata dall'UNAR una lettera all'ANCI, all'*Autorità Garante per le Comunicazioni* e al *Ministero dell'Interno (Servizi Elettorali)*, evidenziando la lesione del diritto di elettorato attivo e passivo e l'eventuale comportamento penalmente rilevante da parte delle amministrazioni che intenzionalmente abbiano tenuto comportamenti discriminatori. Viene inoltre suggerito all'ANCI l'invio di una circolare ai Comuni interessati da elezioni comunali 2008, contenente un invito al rispetto scrupoloso del D.lgs. 197/96 e raccomandata al Garante l'adozione di iniziative volte ad informare gli interessati circa i termini e le modalità per l'esercizio del voto.

Settore delle Forze dell'ordine

L'aspetto riguardante le forze dell'ordine è piuttosto delicato, data la posizione, definibile "in prima linea" dalle stesse ricoperta nella gestione del fenomeno migratorio. Le difficoltà più eclatanti derivano dalla circostanza che da una parte gli immigrati non conoscono bene la lingua,

dall'altra le forze di polizia sono spesso sprovviste degli strumenti necessari per comunicare efficacemente.

Caso 1_

Si tratta di una discriminazione consistente nel richiedere documenti non necessari per il rinnovo del *Permesso di Soggiorno* ad un soggetto musulmano, da parte di un poliziotto di origini ebraiche, (come deducibile dalla foto di personaggi politici israeliani appese dietro la sua scrivania), nonostante la presentazione del permesso di soggiorno e del passaporto, unici documenti richiesti dalla legge per il rinnovo. Il segnalante lamenta all'Ufficio la richiesta di un documento dell'ambasciata, attestante le proprie generalità, che gli costerà 40 euro, e non sarà richiesto da chi successivamente lavorerà la pratica, restando inutilizzato. L'UNAR interviene con lettera, segnalando al Questore quanto accaduto, che, se accertato, integrerebbe una grave discriminazione, se non un abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e ponendo all'attenzione dello stesso l'opportunità di sensibilizzare tutto il personale del Commissariato in oggetto sui temi dell'antidiscriminazione in riferimento alle procedure amministrative di Pubblica Sicurezza.

Caso 2_

Il caso riguarda un poliziotto ed un uomo di origine nigeriana, ma di nazionalità svedese, e si è verificato in un aeroporto del Nord Italia. L'uomo si rivolge alla polizia per denunciare lo smarrimento del suo biglietto. Questi inoltre spiega (in inglese) di essere in Italia per visitare i suoi familiari. L'agente però fraintende le parole dell'uomo e non vedendo il timbro d'ingresso sul passaporto crede di trovarsi di fronte ad un ingresso illegale, assumendo quindi un atteggiamento autoritario. Grazie ad un altro agente che parla inglese il fraintendimento viene superato: il timbro manca perché l'uomo è cittadino svedese, quindi appartenente all'area Schengen. È piuttosto evidente come nella relazione interpersonale tra agente di polizia e *straniero* il colore della pelle abbia agito come fattore di chiusura, al punto tale che non si è operato un controllo sulla cittadinanza dell'uomo (svedese di origine nigeriana). Questo caso dovrebbe far riflettere sulla necessità di affiancare alle forze dell'ordine una figura con una specifica formazione linguistica e comunicativa, capace di mediare il rapporto con gli utenti.

Caso 3_

Viene segnalata all'UNAR da un cittadino libico vincitore di borsa di studi per specializzazione in chirurgia in un Comune del Nord Italia la perquisizione senza mandato e il trattenimento, nonostante abbia mostrato tutti i documenti in regola. Il segnalante, ospite di un amico tunisino, al

lavoro in ospedale al momento dell'irruzione, lamenta di essere stato trattato come un criminale e condotto in Questura sotto gli occhi dei condomini, dove è stato sottoposto a rilievi segnaletici. Riporta inoltre di essere stato apostrofato dai poliziotti con la frase <<*a noi non serve un mandato*>> e che in Questura una poliziotta avrebbe detto, riguardo alla privacy richiesta da un cittadino afgano <<*da noi non esistono diritti di privacy*>>. L'UNAR è intervenuto al fine di accertare i fatti, svoltisi nell'ambito di un'operazione antidroga in una zona "a rischio" della città, con istruttoria e comunicando poi alla Procura presso il Tribunale la notizia di reato (perquisizione senza decreto motivato della Autorità Giudiziaria).

Settore del trasporto pubblico

Si tratta di un ambito della vita sociale in cui le discriminazioni sono frequenti, forse perché in luoghi circoscritti, quali i mezzi pubblici, la "convivenza" si fa più stretta e l'intolleranza verso chi ha caratteristiche diverse dalle nostre, a volte la diffidenza e persino la paura dell'altro, causano l'inasprirsi del fenomeno.

Caso 1_

Riguarda un ragazzo senegalese che prende tutti i giorni l'autobus per recarsi al lavoro e segnala all'UNAR la propria esperienza. Per risparmiare ha comprato l'abbonamento annuale, quindi non necessita di obliterare il biglietto. Spesso salgono sugli autobus dei controllori che però controllano i biglietti prevalentemente agli stranieri. Un giorno il ragazzo è affacciato al finestrino, alla fermata ci sono dei controllori, non salgono, ma gli chiedono il biglietto al volo, poi se ne vanno senza continuare i controlli. Il ragazzo non ci sta e chiede spiegazioni, la risposta dei controllori è un insulto.

Al di là degli insulti, anche questo "controllo selettivo" basato sul pregiudizio "*straniero, quindi irregolare, quindi senza biglietto*" è da condannare. In proposito l'UNAR sta collaborando con l'avvocato del ragazzo, inoltre sono stati presi contatti con l'azienda per chiedere sia l'emissione di provvedimenti contro i controllori che tengano comportamenti discriminatori (vedi i controlli selettivi), sia l'attivazione di corsi di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti.

Caso 2_

Viene segnalato da una associazione umanitaria il caso di un ragazzo afgano, con permesso di soggiorno per motivi umanitari, fermato dai controllori su un bus di una azienda municipalizzata comunale e trovato privo di biglietto. Il ragazzo ha riferito all'UNAR di aver aperto il portafoglio per mostrare la tessera della *Caritas* e che uno dei due controllori ne ha prelevato una banconota da

100 euro direttamente, facendo due verbali da 50 euro per la stessa infrazione, senza scrivere le generalità del multato e rivolgendo espressioni razziste al ragazzo. Della posizione di debolezza del ragazzo, che era solo e non parlava la lingua, hanno approfittato, con comportamento deplorevole, i dipendenti dell'ATAC⁶⁸. L'UNAR ha inviato una lettera richiedendo all'azienda notizie circa l'accaduto e sollecitando l'applicazione di adeguate sanzioni disciplinari. Purtroppo però non essendoci testimoni la versione dei fatti riportata dai controllori è stata tale da impedire il riconoscimento delle loro responsabilità.

Settore del tempo libero

Il caso che riportiamo riguarda un ragazzo algerino, corridore amatoriale, che però da quando è in Italia, dovendo badare soprattutto a lavorare, non ha avuto più tempo per correre, e così ha messo da parte la sua passione. Avendo trovato un lavoro che gli lascia più tempo libero, su consiglio di un suo amico italiano decide di recarsi presso l'associazione sportiva del luogo per tesserarsi. La sua richiesta di tesseramento però non è accolta perché occorre un gradimento e una non meglio precisata presentazione da parte di qualcuno che faccia da garante. A nulla vale l'intervento dell'amico italiano, disposto egli stesso ad assumere questo ruolo. Il ragazzo allora si rivolge all'UNAR che interviene presso l'associazione sportiva facendo presente l'esistenza di normativa in materia di discriminazione e le possibili sanzioni esistenti nel caso si dovesse riscontrare un comportamento discriminatorio. A seguito dell'intervento di *moral suasion* operato dall'Ufficio il ragazzo ottiene rapidamente l'iscrizione.

Settore scuola e istruzione

Nell'attuale assetto sociale italiano, caratterizzato da una multiculturalità diffusa e intergenerazionale, il sistema "istruzione", com'è noto, è un nodo cruciale per l'integrazione. Le classi multiethniche ormai nel nostro Paese sono la regola, soprattutto nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Si riporta qualche caso segnalato in questo settore:

Caso 1_

Uno degli esempi più significativi, anche per l'eco mediatica suscitata, riguarda il ricorso proposto da una cittadina marocchina avverso la circolare del Comune di Milano che impediva l'iscrizione alle scuole comunali per l'infanzia ai minori figli di irregolari. Dopo un tentativo di conciliazione operato dall'UNAR con lettere all'assessore all'istruzione la vittima, onde assicurare alla propria figlia minore il diritto all'istruzione, (garantito, oltre che dalla Costituzione, dall'art. 38

⁶⁸ ATAC S.p.a. Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma.

T.U. sull'immigrazione e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo a <<*tutti i minori presenti sul territorio*>>) ha presentato ricorso, sostenuta in giudizio con memoria dell'UNAR redatta dalla sottoscritta. Il giudizio si è concluso con la vittoria della cittadina discriminata, con la rimozione della discriminazione (è stata infatti espunta la clausola discriminatoria dalla circolare) e con la condanna del Comune al risarcimento per euro 250,00 più le spese di giudizio per euro 3.150,00. Appare opportuno segnalare poi come la vittoria della ricorrente, (che ha perso il lavoro, e il permesso di soggiorno per la seconda maternità), costituisca un precedente significativo che, anche per la visibilità ottenuta, ha incoraggiato le vittime a domandare giustizia e vedere riconosciuto il proprio diritto alla parità di trattamento in sede giurisdizionale (il caso quindi può validamente qualificarsi tra le c.d. *strategic litigations*, o cause strategiche, delle quali si tratterà meglio più avanti).

Caso 2_

Una studentessa di nazionalità cinese, diplomata in Italia, riesce ad accedere ad una importante Università privata italiana. L'importo della retta annuale per l'iscrizione è differenziato in quattro fasce corrispondenti al reddito, ma al momento dell'iscrizione la ragazza scopre di dover pagare una retta più alta rispetto a quella corrispondente al suo reddito. Agli studenti non comunitari, infatti, è automaticamente richiesta la retta corrispondente alla fascia più alta, a prescindere dal reddito effettivo. La ragazza quindi si rivolge ad un avvocato che cita in giudizio l'Università e segnala il caso all'UNAR. Il giudice civile le dà ragione, la condotta dell'Università viola le norme antidiscriminazione: ne consegue la condanna dell'istituto alla cessazione della condotta pregiudizievole.

Settore dei mass media

Il filo conduttore delle segnalazioni in questo ambito riguarda un tipo di giornalismo che utilizza un linguaggio apparentemente neutro, ma che in realtà contribuisce al rafforzamento di generalizzazioni e pregiudizi (c.d. *xenofobia indotta*).

Caso 1_

Una specifica segnalazione concerne il caso di un'importante testata italiana che titolava <<*Gli albanesi rubano*>>. Nell'articolo si leggeva che autori del furto erano persone dell'Est Europeo. Ma l'associazione "ladri-Albania" non può che essere frutto di una visione stereotipata di questo gruppo nazionale. Appare appena il caso di sottolineare come un tale genere di giornalismo non faccia che esasperare, ovviamente, le situazioni di conflitto e rafforzare i pregiudizi.

Caso 2_

Un altro caso portato all'attenzione dell'Ufficio riguarda un noto settimanale che questa estate, a seguito dell'introduzione dei rilievi fotodattiloscopici da parte del Ministero dell'Interno ha pubblicato un report sulla giornata "tipo" dei minori rom dal titolo *Nati per rubare*. Si trattava di un'inchiesta sui comportamenti devianti dei piccoli rom, non imputabili in quanto minori e sfruttati dagli adulti per borseggi e furti alla stazione. Naturalmente non è difficile costatare come il linguaggio adottato nell'articolo e la generalizzazione contenuta nel titolo siano lesivi della dignità del popolo rom. A tale proposito l'Ufficio, a parte la firma della *Carta di Roma*, Protocollo con la Federazione Nazionale Stampa e l'Ordine dei Giornalisti (l'impegno a non usare termini gratuitamente offensivi e discriminatori verso gli stranieri), ha condotto un'azione di controllo sul linguaggio dei media, con particolare riferimento ai minori rom.

Settore della sanità

Molte segnalazioni sono giunte dalle associazioni (ACLI capofila) riguardo al trattamento deteriore dei cittadini di Stati neocomunitari, ai quali è stata negata l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale, consentita invece agli extracomunitari, in conseguenza del D.lgs. 30/07 in materia e di una circolare del febbraio 2008 del *Ministero della Salute*. Sono quindi garantite ai comunitari solo le prestazioni <<indifferibili e urgenti>>, sia pure in senso ampio, come quelle relative alle *Interruzioni Volontarie di Gravidanza* e alla tutela della maternità e dell'infanzia, mentre il mancato riconoscimento del principio fondamentale dell'art. 1 T.U. sull'immigrazione (applicabilità ai comunitari delle disposizioni in esso contenute più favorevoli) ha impedito l'applicazione, ai comunitari, come accade invece per gli extracomunitari, della norma "*più favorevole*" (ex art.34 T.U.), né consente loro l'iscrizione "*volontaria*" al SSN. Inoltre l'ampia discrezionalità consentita alle Regioni dall'art. 117 Cost. (oggi la tutela della salute è tra le materie di legislazione concorrente) genera ingiustificate quanto diffuse disparità di trattamento "territoriali".

L'UNAR ha svolto ampia istruttoria al riguardo e inviato nota al Ministero della Salute lamentando le ingiustificate disparità di trattamento e le violazioni della direttiva comunitaria 2004/38/CE e dell'art. 1 d.lgs. 286/98 che si concretizzano in una discriminazione collettiva nei confronti dei cittadini comunitari esclusi dall'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Discriminati alla "base"

Molti poi sono i casi di trattamento discriminatorio da parte di operatori sanitari e persino di medici di base denunciati al Contact Center.

Significativo il caso della moglie dominicana di un cittadino italiano alla quale il medico ha rifiutato la visita, rivolgendole questa frase: <<voi extracomunitari non rispettate le regole, venite qui solo per rompere le palle>>, solo perché si era recata alla visita, non avendolo trovato telefonicamente, senza appuntamento. A seguito del protrarsi della polemica la paziente ha chiamato i Carabinieri, che l'hanno informata della possibilità di sporgere denuncia, mentre altri pazienti applaudevano al comportamento del medico. La cittadina dominicana si è poi recata al pronto soccorso, riferendo a verbale del rifiuto del medico, che ha poi ovviamente cambiato. L'UNAR ha offerto assistenza legale alla vittima e inviato nota all'ASL per verificare l'avvio di indagine disciplinare.

Concludo questa relazione, in molta parte riferita alla casistica, con delle proposte circa le possibili evoluzioni dell'Ufficio, che dall'esame dei casi e dall'esperienza apportata dagli stessi vengono suggerite.

Proposte di modifica dell'UNAR

Tra le proposte di modifica della normativa vigente sarebbe sicuramente efficace l'introduzione dell'obbligatorietà (a pena d'improcedibilità dell'azione giurisdizionale) del tentativo di conciliazione: l'attività di *moral suasion*, svolta dall'UNAR convocando le parti e cercando di trovare un accordo, potrebbe essere formalizzata - istituendo una Commissione di esperti e tecnici in materia - e resa obbligatoria sul modello del "processo di conciliazione" di cui agli artt. 410 e ss c.p.c. (contratti di lavoro, agenzia, agrari). Altrettanto valida sarebbe l'attribuzione di poteri d'indagine e d'ispezione (funzione di prevenzione generale) all'Ufficio, come già accade in altri Paesi europei per i corrispondenti organismi istituzionali. Veramente decisiva però, ai fini dell'innalzamento dell'incisività dell'azione dell'Ufficio, sarebbe l'attribuzione della *legittimazione processuale attiva* all'UNAR (che sarebbe dunque "attore in causa") e quindi realizzerebbe la sostituzione delle vittime nell'azione giurisdizionale. In tal modo sarebbe poi risolto anche il problema della scarsità delle cause, che persiste nonostante la legittimazione delle associazioni iscritte al Registro.

Al contrario oggi l'UNAR può solo dare assistenza con memorie e pareri, ma non stare in giudizio autonomamente, come accade invece per gli *equality bodies* di Inghilterra, Belgio, Svezia, Olanda, Irlanda (da segnalare in proposito il successo dell'organismo per la parità irlandese nella causa *Equality Authority* contro *Ryanair* per pubblicità discriminatoria).

Altra significativa modifica potrebbe essere il passaggio dall'UNAR all'UNA, con conseguente ampliamento delle competenze dell'UNAR ai motivi di discriminazione diversi dalla razza e origine etnica: religione, genere, età, disabilità, orientamento sessuale. Su questo tema peraltro la Commissione europea si è espressa, nel programma legislativo annuale 2008, nel senso di estendere l'applicazione della direttiva 2000/43/CE a tutte le cause di discriminazione.

Concludendo sottolineo l'importanza, ai fini dell'efficacia dell'attività istituzionale dell'Ufficio, dell'implementazione delle c.d. *cause strategiche*. L'attività di contrasto alla discriminazione avrebbe, infatti, una doppia e decisiva efficacia se svolta direttamente in giudizio dall'UNAR, (alla luce delle competenze dell'Ufficio circa il fenomeno nel suo complesso e i nodi giuridici relativi alla materia) incrementando le *strategic litigations*, che costituiscono precedenti di rilievo o importanti affermazioni simboliche, capaci di indurre cambiamenti sociali, legislativi, giurisprudenziali e di tutelare i diritti umani dei gruppi sociali più deboli (attraverso il c.d. *empowerment*).

Udine, 26 novembre 2008

Educando Statale Collegio "Uccellis"

*La costruzione sociale della discriminazione: l'aspetto sociologico*⁶⁹

Dott. Antonella Pocecco

Università degli Studi di Udine

Dipartimento di Economia Società e Territorio

Ben trovati. Faccio una brevissima presentazione di chi sono: mi chiamo Antonella Pocecco e sono una sociologa che si occupa di processi culturali e comunicativi, sono già parecchi anni che mi occupo del problema del *multiculturalismo* e della *comunicazione interculturale* e in questi anni di ricerca e di studio ho maturato una posizione abbastanza critica che vi esporrò sinteticamente oggi pomeriggio.

Vorrei iniziare questo incontro con un aneddoto, con un'esperienza personale. Non molto tempo fa mi trovavo nella stazione di Gorizia e mi si avvicina un ragazzo sventolando un biglietto ferroviario e incomincia a parlarmi. Ho tempo di guardare questo biglietto: era per Ventimiglia, ora immaginate un po' il mio stupore nel trovarmi nella stazione di Gorizia questo biglietto per Ventimiglia. Soprattutto però non riuscivo minimamente a comunicare con questo ragazzo, ci ho provato in italiano, in inglese, ci ho provato anche in francese, in tutte le lingue di mia conoscenza, ma nulla da fare, d'altro canto non riuscivo minimamente a riconoscere il suo linguaggio. A questo punto lui scosse la testa e se ne andò. Dopo dieci minuti vidi che era parte di un gruppo di persone, di uomini, donne e anche un paio di bambini. Così - soprapensiero - un bambino aveva captato il mio sguardo ed io gli sorrisi. La mamma se ne accorse e lo tirò a se quasi per farlo scomparire al mio sguardo. Allora il mio interesse era ancora più solleticato, li guardai con maggiore attenzione e mi accorsi che questo gruppo di persone faceva di tutto per rendersi invisibile. Dopo un po' di tempo riflettendo su questo episodio - che mi ronzava nella testa - sono giunta alla conclusione che fosse un gruppo di immigrati clandestini, probabilmente curdi, classico gruppo abbandonato da un *passeur* senza scrupoli che, chissà per quale cifra, li aveva portati a Gorizia facendo credere loro magari di essere in Germania. Al contempo mi sono trovata di fronte due quesiti: il primo riguardava questa mia esperienza concreta, materiale dell'*incomunicabilità*, proprio perché non avevamo un codice linguistico comune e per cui era impossibile la comunicazione. Questo è il primo punto su cui riflettere. Non è solo il codice linguistico, ma è una compartecipazione ai valori, ai riferimenti che rende possibile la comunicazione e il confronto fra culture. L'altro quesito, diciamo così, era un po' più complesso perché mi sono chiesta: "*Che cosa avrei potuto fare?*", nel senso che da un lato avrei voluto aiutarli, però aiutarli significava rivelare la loro situazione,

⁶⁹ Trascrizione integrale dell'intervento.

probabilmente di clandestinità, e quindi in realtà metterli nei guai. E quindi questa considerazione mi ha posto di fronte a questo dilemma, a questo contraddittorio fra i diritti e i doveri che la mia cittadinanza, il mio essere *cives*, il mio essere cittadino m'impone e un senso, generico e generale, di altruismo, di disponibilità verso l'*Altro*.

Quest'aneddoto, questa esperienza estremamente banale, mi serve per introdurre due temi portanti che svilupperò questa sera. Il primo è quello della *comunicazione interculturale* e il secondo, come dicevo, illustra la mia posizione critica sull'atteggiamento collettivo odierno nei confronti del concetto di *multiculturalismo*. La seconda parte del mio intervento quindi verterà su quella che io chiamo la *retorica del multiculturale* versus la *pratica dell'interculturalità*.

Inizio con il concetto di *comunicazione interculturale*. Uno dei più famosi, più importanti studiosi della comunicazione interculturale è Watzlavick⁷⁰, che coniò un assioma semplicissimo “*non si può non comunicare*”: in realtà anche non parlando noi comunichiamo, con le posture, con un sopracciglio che si alza, con un gesto, con uno sguardo furtivo. Quindi il comunicare è qualcosa d'ineludibile per l'uomo, questo è un presupposto condiviso da tutti noi, in quanto individui. Questo presupposto generale però si complica quando andiamo a vedere il dialogo, la comunicazione fra culture perché devo riferirmi a un modello preciso di comunicazione, vale a dire, il *modello dialogico*. Dialogico deriva da *dia*, dal greco, che significa sia *separazione*, ma anche *reciprocità*, e *logos* che significa parlare, ma anche *raccogliere* e *legare*. Attraverso il modello dialogico della comunicazione, attraverso il dialogo, io unisco i diversi, metto in contatto ciò che non lo è, unisco ciò che è separato, a patto che la comunicazione sia a un livello paritario per entrambi gli interlocutori, e a patto che entrambi gli interlocutori siano disposti a mettere in gioco in questo atto comunicativo i propri riferimenti, il proprio universo di valori. È questo che il modello dialogico della comunicazione significa: uno scambio reciproco, un'interazione in cui io do e ricevo dall'altro, ma al contempo rischio che il mio sistema di riferimento sia messo in crisi, sia messo in discussione. Come vedete in realtà è un modello ideale molto bello, detto così, però nella pratica è un modello di applicazione difficilissima, perché nessuno di noi è molto disposto a buttare sul tavolo il proprio universo valoriale, i propri riferimenti. Eppure questa è propriamente la base, il punto di partenza per qualsiasi confronto, incontro e scambio reciproco fra culture. Questa capacità di mettere in discussione i propri valori, significa fra l'altro il riconoscimento di *coevità*, significa cioè che io riconosco all'Altro pari dignità, uguale valore e gli riconosco di condividere il mio tempo, cioè di vivere nel mio stesso tempo. Vi faccio un esempio. Quando si sente dire quegli stereotipi banalissimi: “*Gli Africani vivono come primitivi*”, ebbene questa è una negazione di coevità, è rimandare queste persone a un altro tempo che non è il mio, e già in questa maniera io

⁷⁰ Psicologo austriaco, primo esponente della statunitense scuola di Palo Alto.

attuò una discriminazione. Al contrario per risolvere questo problema devo effettivamente riconoscere che tutti viviamo nel medesimo tempo, nella medesima epoca e che tutti noi siamo portatori di bagagli culturali differenti, ma di pari dignità. Detto fin qui, il meccanismo della comunicazione e del dialogo interculturale potrebbe essere abbastanza semplice perché come ho detto, ci mettiamo in gioco, riconosciamo all'Altro pari dignità e accettiamo questo confronto. Però ci sono delle *variabili intervenienti*, dei meccanismi nella nostra stessa percezione della realtà che, in effetti, ci impediscono di realizzare questa comunicazione, questo dialogo. Tenterò di illustrarveli in maniera molto sintetica.

Il primo è ovviamente lo *stereotipo*. Lo stereotipo è una sorta di calco mentale, di modello preconfezionato che io applico alla realtà per comprenderla. Si tratta di una forma d'innatismo perché tutti noi siamo portatori di stereotipi, nel senso che potenzialmente non potremmo sopravvivere a tutti gli stimoli che ci vengono da un ambiente esterno. Con questo voglio dire che potenzialmente lo stereotipo non è né positivo né negativo, è una maniera di categorizzare la realtà, cioè quasi di scindere tutto ciò che ci circonda in micro settori che mi consentono di agire, di comportarmi molto velocemente, di comprendere l'ambiente che mi circonda. È una semplificazione della realtà. Il punto è che gli stereotipi il più delle volte assumono connotazioni spregiative, cioè categorizzano l'Altro in maniera negativa, sebbene come dicevo, potenzialmente lo stereotipo non è altro che uno strumento cognitivo di cui noi disponiamo. Anche dire che gli stereotipi sono totalmente falsi non è vero, perché nascono da un'osservazione, nascono da qualcosa di reale, il problema è che non sono accurati perché non definiscono l'individuo in sé, ma solo un suo aspetto. Soprattutto però il problema risiede nel fatto che sono rigidi. Stereotipi banalissimi come "*gli scozzesi sono tirchi*" indicano che io applico un aggettivo, una qualificazione a tutto un insieme di soggetti, a tutta una categoria di persone. "*Gli scozzesi sono tirchi*" è uno stereotipo abbastanza soft, eppure già in questa frase io nego l'individualità di ciascuno scozzese, lo accomuno ad un'unica categoria e riduco questa categoria ad un unico aspetto. Di fatto però questo calco cognitivo, questo stereotipo, ci facilita nella nostra esistenza quotidiana, molte volte, infatti, non siamo consapevoli di essere portatori di stereotipi, proprio perché li applichiamo a livello cognitivo, mentale, in maniera assolutamente automatica, assolutamente irriflessiva. È importante però sottolineare come ogni stereotipo sia già potenzialmente una *de-individualizzazione*, cioè un mancato riconoscimento dell'altro in quanto individuo. Il punto è che ci si affida allo stereotipo, cioè gli stereotipi sono maggiormente forti, persistenti, rigidi e non si lasciano scalfire dalla realtà in determinate situazioni, ad esempio quando si parla di *traffico cognitivo*, cioè quando una persona è molto impegnata su più fronti e quando grande è il suo impegno mentale, quasi ci fosse un sovraccarico nelle sue attività cognitive. In una tale situazione è molto più facile che questa persona

si affidi a degli stereotipi. Provate a pensare nell'esperienza quotidiana, è molto facile, quando abbiamo tanti pensieri, siamo gravati da dei problemi, cadere nelle trappole di questi stereotipi, diciamo “*ma sì ...gli immigrati sono tutti ladri*” e così via, perché quasi inconsciamente scivoliamo in questo meccanismo quasi fossimo a corto di energie. Questo accade proprio perché lo stereotipo è un'esperienza assai poco faticosa, non ci richiede un'interpretazione, non ci richiede una problematizzazione delle nostre posizioni, io lo appiccico alla realtà e vado avanti agevolmente. A livello sociale bisogna dire che quando si verificano grandi emozioni o grandi ansie, come ad esempio dopo l'11 settembre, è molto facile che lo stereotipo prenda corpo ad una velocità supersonica e soprattutto che si rafforzi e si fortifichi. Dopo l'11 settembre grande parte dei dibattiti che abbiamo sentito, accomunavano implicitamente o esplicitamente i musulmani alla parola *fondamentalisti*. Questo proprio perché nei momenti d'incertezza, di ansia la condivisione di stereotipi è estremamente facile ed estremamente rischiosa.

Un'altra di queste variabili intervenienti che agiscono a livello della nostra mente, andando a bloccare il nostro interagire con gli altri, soprattutto con chi appartiene ad un'altra cultura, è lo *stigma*. Lo stigma è una parola di derivazione latina, in origine era un marchio a fuoco posto sui delinquenti e sugli schiavi. Questa barbara abitudine andò avanti nel corso del tempo, se avete presente il romanzo *La lettera scarlatta*⁷¹, ricorderete che l'adultera viene marcata a fuoco con una “A”. Lo stigma è quindi un segno di riconoscimento visibile, che implica la messa a distanza dell'Altro. Ovviamente per stigma intendo un tratto o somatico o culturale. Applicare uno stigma significa ridurre, senza revoche e senza possibilità, l'Altro a un unico tratto, che sia somatico o culturale, mettendolo al contempo a distanza, allontanandolo dalla mia realtà, dalla mia situazione. C'è un bellissimo testo a questo proposito dello scrittore francese Frantz Fanon, *Pelle nera maschere bianche*⁷², dove lui conia il concetto di *epidermizzazione*, cioè spiega come le persone di colore, essendo così stigmatizzate dai bianchi, finiscano esse stesse col vedersi come le vedono i bianchi. Lo stigma, infatti, non solo allontana l'Altro, lo relega, lo mette a distanza, ma finisce con l'essere interiorizzato dalla persona che è stigmatizzata, che finisce col creder di essere quell'unico aspetto, di non essere nient'altro. Anche qui ovviamente stiamo parlando di una de-individualizzazione. Applicando degli stigma alle persone, noi non gli riconosciamo la loro personalità, la loro natura individuale. Stereotipo e stigma, come dicevo, sono degli elementi che intervengono nella comunicazione interculturale a livello più o meno inconsapevole, più o meno

⁷¹ *La lettera scarlatta* (*The Scarlet Letter*), pubblicato nel 1850 è un classico romanzo americano, scritto da Nathaniel Hawthorne e generalmente ritenuto il suo capolavoro. Ambientato nel New England puritano nel XVII secolo, il romanzo racconta la storia di Hester Prynne che, dopo aver commesso adulterio, ha una figlia e si rifiuta di rivelare chi è il padre, e lotta per crearsi una nuova vita di pentimento e dignità.

⁷² Fanon, Frantz, *Pelle nera maschere bianche*, Milano, Tropea, 1996.

cosciente e ovviamente danno luogo a dei fraintendimenti o ad una vera e propria impossibilità comunicativa. Un altro elemento abbastanza ambiguo, ma comunque molto forte, è il *pregiudizio*. Il pregiudizio sarebbe uno stereotipo che si è caricato di valenze affettive, cioè emozionali, e identitarie, legate alla mia identità. Il punto è che il pregiudizio è in grado di orientare atteggiamenti e comportamenti. Quindi da un lato come lo stereotipo è una forma di caratterizzazione che semplifica la realtà, che permette di comprendere molto agevolmente quello che ci circonda, tanto è vero che molti autori dicono che il pregiudizio è assolutamente normale, non è problematico di per sé, è un pre-giudizio, un qualcosa che io utilizzo perché tutto ciò che vedo, tutti gli stimoli che ricevo sono troppo complessi e allora li semplifico con questo pre-giudizio. Quando però diventa patologico, inamovibile, assolutamente rigido, ovviamente preclude una conoscenza della realtà, perché la persona va avanti con dei pre-giudizi che non vengono né toccati, né messi in discussione dalla realtà stessa. Il pregiudizio in questo senso ha una sua natura, una sua valenza assolutamente patologica e a livello individuale, ad esempio, c'è il famoso testo di Adorno sulla *personalità autoritaria*, dove egli dice che i tratti autoritari e inclini al pregiudizio di un individuo sono dovuti dal fatto che è cresciuto in una famiglia altrettanto autoritaria, altrettanto rigida, dove ogni mancanza ed ogni carenza venivano assolutamente stigmatizzate e messe alla berlina. Questo individuo allora maturerà a sua volta dei tratti molto rigidi e sarà estremamente incline ad adottare dei pregiudizi nel rapportarsi agli altri. Per quanto riguarda invece l'ambito sociale, il pregiudizio nasce e trova terreno fertile ad esempio quando si verifica un meccanismo di *dislocazione dell'aggressività*, cioè quando certi gruppi sociali vivono situazioni di inquietudine e incertezza e scaricano questa aggressività interiore in forme più o meno organizzate verso una vittima ben identificata. Questo si applica perfettamente al nazismo e gli ebrei: il nazismo sorge in un momento storico d'incertezza e difficoltà, ci sono dei gruppi sociali che si auto organizzano e individuano questo agnello sacrificale, individuano questa vittima su cui sfogare tutti i pregiudizi possibili. Oggi, in realtà, in Italia ci sono certe fasce sociali che vivono indubbiamente delle condizioni molto difficili dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista esistenziale e allora si impuntano, classico esempio, sugli immigrati, dicendo “*gli immigrati ci rubano il lavoro*”, “*gli immigrati sono tutti delinquenti*” e così via.

Un altro meccanismo a livello sociale che concerne il pregiudizio è il senso di *deprivazione relativa*. Deprivazione relativa significa che io mi paragono, in quanto appartenente ad una società, ai gruppi più privilegiati e quindi, pur vivendo bene, soffro di una vera e propria frustrazione, di una vera e propria aggressività repressa perché mi paragono con qualcosa che sta molto meglio di me, pur non avendo io dei problemi. Anche in questo caso il pregiudizio scatta come meccanismo di *sfogo* per liberarmi di questa mia frustrazione e in un certo senso per fortificare la mia identità.

Altra situazione sociale in cui il pregiudizio è molto forte riguarda la questione dello *status*. Ci sono dei gruppi sociali dallo status molto elevato che possono sentirsi in qualche maniera minacciati e allora di conseguenza sentono il bisogno di accentuare la differenza, il divario che c'è fra il loro gruppo di appartenenza e gli altri gruppi. L'esempio è immediato: nei quartieri chic di Caracas, che convivono con le bidonville, gli abitanti vivono blindati al di là delle reali problematiche di sicurezza, proprio perché si sentono minacciati e perché tra queste persone c'è il pregiudizio assoluto che gli abitanti al di là della strada siano tutti delinquenti, assassini e stupratori.

Oggi il pregiudizio è molto forte nella società contemporanea, ne potete fare effettivamente un'esperienza diretta attraverso il linguaggio. Faccio un esempio. Se voi ascoltate i mezzi di comunicazione di massa, parole come *extracomunitario*, *immigrato* e così via, non sono termini assolutamente neutri, sono termini che hanno dei significati precisi e che rimandano a determinati contenuti. Il linguaggio quindi veicola, diffonde ed amplifica le forme di pregiudizio. Un'altra forma di amplificazione e diffusione del pregiudizio è data dalle *rappresentazioni sociali*, cioè dall'immagine che a livello di società, a livello collettivo, noi abbiamo di altre società e di altri gruppi. Quando si consolida una determinata visione, quando questa visione si sclerotizza in un vero e proprio pregiudizio, allora la distanza con gli altri gruppi, con le altre collettività, diventa sempre più profonda e problematica. A veicolare il pregiudizio c'è senz'altro anche la *spettacolarizzazione* di cui si servono i mezzi di comunicazione di massa che ci descrivono parte della realtà che ci circonda e lo fanno sempre in maniera gridata, esagerata, per cui se un immigrato compie un delitto, questo fatto sarà spettacolarizzato all'ennesima potenza, diffondendo veramente in maniera esponenziale i pregiudizi. Questo proprio perché un delitto fa spettacolo, richiama lettori, fa leva sul *voyeurismo* che c'è in ognuno di noi. I media però non descrivono realtà consolidate di persone che sono da decenni in Italia, che si sono costruite una carriera e così via. In questo senso ai giorni nostri la spettacolarizzazione dei mass media è pericolosissima, adesso si è un po' acquietata, ma c'è stata una fase in cui i romeni o i rom erano oggetto di tutti i possibili pregiudizi. Proprio perché i fatti venivano spettacolarizzati, sembrava che ogni giorno solo i romeni o i rom - insisto con questa ambiguità - avessero compiuto dei misfatti e che gli italiani non avessero in realtà mai fatto nulla. Sappiamo invece dagli ultimi dati che il tasso di delinquenza in Italia è imputabile abbastanza equamente sia ai gruppi immigrati, sia alla popolazione italiana.

Oltre a questi elementi vorrei terminare questa prima parte dell'incontro con un'altra variabile o grosso ostacolo alla comunicazione interculturale: il *razzismo*. Il razzismo ovviamente è al contempo sia una dottrina, sia un atteggiamento. Questo perché il razzismo è situabile, collocabile dal punto di vista storico. Da un *razzismo ideologico* siamo passati oggi a un *razzismo culturale*. Il razzismo ideologico è quello in cui il termine *razza* diventa la categoria principale, ed è un razzismo

storico, si serve del concetto di razza, cerca un fondamento biologico per spiegare le differenze somatiche e genetiche delle popolazioni mondiali. Non solo, ma oltre a spiegare le differenze, questa pseudo teoria scientifica vuole legittimare la supremazia di determinate razze su altre, si parla di una vera e propria *razzizzazione*. Questa razzizzazione ha il suo culmine nel nazismo, ma nasce molto prima: nel '700 quando tutti gli studiosi o scienziati furono presi da una sorta di mania di catalogazione. Si catalogava la flora, la fauna e ovviamente si catalogavano anche le popolazioni mondiali e s'incomincia a farlo sulla base della razza. Man mano questo percorso scientifico approda al nazismo, dove il termine razza è consacrato come unica ideologia ufficiale per legittimare la supremazia della razza ariana. In effetti, il razzismo di cui si servì il nazismo si fondava semplicemente su cinque punti. Il primo era che al mondo esistono delle razze e ciascuna condivide dei caratteri propri che non vanno mescolati. In secondo luogo si riteneva che ci fosse un legame causale fra patrimonio genetico di queste razze, da una parte, caratteristiche fisiche e differenze o doti culturali dall'altra. Questo significa che alla divisione per razze della realtà, vi è pure una divisione in culture, per cui alla razza superiore corrisponderà inevitabilmente la cultura "superiore". Terzo punto, ci sarebbe un legame causale fra appartenenza a una razza e comportamento dell'individuo. Questo significa che se io appartengo a una razza inferiore necessariamente sarò amorale, avrò determinati atteggiamenti violenti e così via. Se invece appartengo a una razza "superiore", allora sarò intelligente, intellettualmente dotato e dai modi raffinati, molto civili, etc. Quarto punto, c'è una gerarchia fra le culture, basata sia sul patrimonio genetico, sia sulle caratteristiche estetiche. Infine, le politiche della differenziazione o della discriminazione, basate sui punti precedenti, sono legittime. Questi cinque punti sono di un'aberrazione assolutamente totale.

Oggi ovviamente questa pseudo base scientifica del razzismo è venuta meno perché noi sappiamo che dal primate *Lucy*, il nostro patrimonio genetico è frutto di un'estrema mescolanza, per cui non ci sono possibilità di interrogarsi su una scala gerarchica dal punto di vista genetico. Purtroppo però il razzismo è molto forte, molto più strisciante e ambiguo di prima, questo perché dopo la Shoa, il razzismo ideologico è stato rifiutato integralmente perché si è capito in maniera chiara e univoca il tipo di aberrazione cui esso conduceva. Il passaggio però dal razzismo ideologico a quello culturale è veramente sottile e sfuggente, proprio perché il razzismo di tipo culturale è qualcosa di proteiforme, di multiforme, che si riattualizza costantemente e che non assume toni eclatanti, ma è strisciante, insinuante. Addirittura, passando dall'idea di razza all'idea di *etnia*, adottando un concetto che oggi è *politically correct*, io posso dar luogo a forme di razzismo ancora più radicate, ancora più forti che portano a discriminazioni e a marginalizzazioni. Chiara Giaccardi, una sociologa, dice che oggi dobbiamo combattere anche una forma di *anti*

razzismo commemorativo che non ci permette di vedere le nuove forme di razzismo, altrettanto forti, come ad esempio il razzismo nei confronti degli arabi. Così facendo, giocando su diversi piani, culturale e simbolico, il razzismo in realtà si riproduce in maniera illimitata e indefinita, diventando parte del nostro bagaglio, delle visioni collettive. Lo sprone che ci da questa autrice è che non bisogna mai abbassare la guardia. Molte volte, infatti, quando si dice “*no, gli italiani non sono razzisti*”, si evoca il concetto di razzismo ideologico, di un razzismo storico. In quel senso possiamo effettivamente dire che gli italiani non sono razzisti, dobbiamo però considerare il razzismo culturale, più ambiguo, ma che potenzialmente ha le stesse capacità di discriminazione.

La retorica del multiculturale versus la pratica dell’interculturalità

Concludo questo mio intervento con un tema che mi sta particolarmente a cuore: la *retorica del multiculturale* versus la *pratica dell’interculturalità*. Oggi la parola *multiculturalismo* è estremamente alla moda, ce la ritroviamo quasi ovunque. A me sembra trattarsi di una sorta di ripiego concettuale per quei momenti in cui non si sa come definire la situazione. L’altro giorno durante una ricerca su internet, mi sono imbattuta in un sito, dove c’è questo titolo: “*Il multiculturalismo che ci piace*”. Ho letto le righe seguenti e stavo per caracollare dalla sedia. Il “*multiculturalismo che ci piace*” è: “*Una ragazza dai delicati lineamenti indiani, che veste con eleganza francese, parla con accento british e adora la cucina italiana*”. Capite che trovarsi di fronte a definizioni di questo genere vuol dire che la degenerazione del termine è veramente a uno stato estremamente avanzato.

Il multiculturalismo è fatica, è la messa in discussione di me stesso e dell’Altro. È proprio per questo che sostengo la necessità di smontare il concetto di multiculturalismo, concetto che oggi è diventato l’eco ossessivo della nostra società. Eppure, se ci riflettiamo, una *società monoculturale* non è mai esistita. La società monoculturale, al di là di essere una creazione intellettuale o politica, non è mai esistita. Noi utilizziamo i numeri arabi, le traduzioni dei massimi filosofi greci sono arrivate fino a noi attraverso testi arabi, gli spaghetti sono un’invenzione cinese e così via. Questo che cosa significa se non che ogni cultura di per sé potenzialmente è multiculturale? Ogni cultura non può vivere che nella fecondità dei contatti reciproci, degli scambi, di continue evoluzioni. L’essere società multiculturali non è un dato di oggi, ma lo siamo sempre stati, abbiamo sempre vissuto in società multiculturali, solo che oggi è cambiata la visibilità della multiculturalità. È cambiata perché le nostre società vivendo dei fenomeni d’immigrazione così massiccia, così repentina, si sono trovate a un certo punto disarmate, soprattutto perché siamo venuti a contatto con un *Altro* da noi, profondamente diverso ed enigmatico. Ma non possiamo continuare a sostenere che

si tratti di un fenomeno inedito, portato dalla globalizzazione, perché al di là di del fatto di essere un malinteso, c'è un contenuto ideologico di fondo, perché bisogna riconoscere che la nostra stessa cultura è frutto di incroci, di mescolanze. L'altro grosso equivoco risiede in quelle affermazioni che dicono *“il multiculturalismo è un bene, è lo stato aureo della società”*. Anche questa è una posizione ideologica perché nasconde le difficoltà del multiculturalismo e del dialogo fra culture, nasconde gli sforzi che ci vengono quotidianamente richiesti. Mi sono ritrovata a discutere di questi temi a Parigi, con due non più tanto sereni settantenni che, dopo aver vissuto tutta la loro vita in un quartiere, oggi mi dicono: *“Ormai qui ci sono solo arabi, gli unici bianchi sono noi. Non sappiamo come dirgli che se fanno festa fino alle tre di mattina noi non riusciamo a dormire. E poi sente quest'odore di cibo per le scale?”*. Capite allora che tutti i miei bei discorsi sul multiculturalismo, a confronto con queste realtà, vengono a cadere. Questo però mi porta anche a dire che dobbiamo riconoscere le difficoltà, che non possiamo nasconderle. Il multiculturalismo, anzi *l'interculturalità*, questo dialogo fra culture, deve partire da un piano paritario, come dicevo, da una reciprocità dei diritti e doveri, sia da parte della società di accoglienza sia da parte dei flussi migratori. Il percorso è molto lungo e complesso. I modelli che abbiamo sotto gli occhi, come la società francese, sono completamente falliti. Ancora oggi i miei colleghi stanno studiando come mai nelle *banlieue* francesi la terza generazione d'immigrati magrebini, ritorna alla religione dei nonni diventando fondamentalista. Lo stesso discorso vale per il modello anglosassone: a Londra ci sono tutta una serie di quartieri etnici che però riecheggiano enormemente forme di ghettizzazione o di auto ghettizzazione. Riconosciamo quindi queste difficoltà, riconosciamo, con maggiore onestà intellettuale, che al momento non abbiamo grossi strumenti interpretativi, però adottiamo altri termini proprio per indicare che stiamo facendo uno sforzo sia di concettualizzazione, sia di ricerca di pratiche che siano possibilmente applicabili. In questo senso a me piace parlare di *interculturalità*, perché il multiculturalismo indica una situazione di fatto, interculturalità significa invece *“fra culture”*, quindi un dialogo, un confronto, uno scambio. E questo, a conclusione del mio intervento è l'augurio che mi faccio sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista d'individuo.

Udine, 4 dicembre 2008

Educandato Statale Collegio “Uccellis”

La dimensione simbolica dell'altro

Dott.ssa Elisabetta Damianis

Università degli studi di Teramo

Dipartimento di Teoria e Politiche dello sviluppo sociale

*Chi posso, in generale riconoscere come mio nemico?
Evidentemente soltanto colui che mi può mettere in questione.
E chi può mettermi in questione?
Solo io stesso o mio fratello.
Ecco, l'Altro è mio fratello.
L'Altro si rivela fratello mio, e il fratello mio nemico.
(Carl Schmitt)*

Introduzione.

Attraverso questo mio lavoro cerco di chiarire meglio cosa in genere si vuol significare e a cosa in special modo miro a far riferimento utilizzando il termine *Altro*. A tale scopo procederò definendo in primo luogo cosa s'intende per simbolo ed archetipo facendo in particolare riferimento all'analisi junghiana; in secondo luogo punterò a far luce sul significato specifico dell'immagine dell'Altro e di come questo si incarni nella figura dello straniero. Infine centerò l'attenzione sul raffronto tra modernità e post-modernità dal punto di osservazione della relazione con l'Altro. La base dell'analisi qui esposta parte da un'esplicita articolazione di una discontinuità esistente nel passaggio tra moderno e postmoderno, ma spesso equivocata. Tale discontinuità viene offerta dalla distinzione che si viene a creare tra Ego (Io) e Sé. Il primo indica una maschera nevrotica, l'adeguamento dell'individuo ai condizionamenti sociali attraverso meccanismi impersonali, sorti nella modernità. Il secondo l'autenticità. Per autenticità però io non intendo – seguendo i paradigmi postmodernisti – una macchina desiderante, ma le radici interne della comprensione dell'Altro (Ardigò parla di *empatia*⁷³). Se si intende l'autenticità come macchina desiderante si ottengono i seguenti effetti. Da una parte si giunge effettivamente a rompere la fissità nevrotica della maschera costituente l'Io, superando i condizionamenti sociali moderni che rendono l'individuo come un essere adeguatamente socializzato solo quanto interiorizza i valori (dominanti) della società. Dall'altra però si riduce il Sé autentico in una macchina autistica che trasforma i desideri in diritti. Da qui il trionfo del narcisismo, l'imposizione nei fatti di relativismo culturale obbligatorio, la

⁷³ Ardigò, Achille, *Per una sociologia oltre il post moderno*, Laterza, Bari, 1988.

trasformazione della società e delle istituzioni in meccanismi di inclusione che, ogni volta che includono desideri sotto forma di diritti, rischiano di escludere altre forme radicate di vita.

Se si intende invece l'autenticità nel senso delle radici interne della comprensione dell'Altro (questo rimanda alla suddivisione dell'Alterità in tre aspetti, che verranno analizzati nel prosieguo del capitolo), si perviene alla costruzione simmetrica dei processi di individuazione e socializzazione rompendo con efficacia il paradigma moderno delle maschere dell'Io (socializzate tramite interiorizzazione dei valori dominanti), ma senza erigere il narcisismo delle macchine desideranti a unico valore assoluto. L'autenticità è comprensione dell'Altro interno e quindi dell'Altro esterno.

Cosa si intende per simbolo ed archetipo

De Chirico, fondatore della cosiddetta pittura metafisica, riferendosi al linguaggio artistico, afferma:

Ogni oggetto presenta due aspetti: l'aspetto comune, che è quello che generalmente si scorge, e che tutti conoscono, e l'aspetto spirituale e metafisico, che solo pochi individui riescono a vedere, in momenti di chiaroveggenza o di meditazione metafisica. L'opera d'arte deve richiamare un aspetto che non si manifesta nella forma visibile dell'oggetto rappresentato.

Qualcosa di simile viene espresso anche dal pittore russo Kandinskij quando scrive: <<*Tutto ciò che è morto freme e respira. Non soltanto gli oggetti della poesia, le stelle, la luna, i boschi, i fiori, ma anche un bottone bianco da calzonni, che scintilla in una pozzanghera, per strada... Ogni cosa ha una sua anima segreta, che tace più spesso di quanto non parli*>>⁷⁴. Da queste frasi, scelte in modo emblematico, sembra svelarsi un duplice aspetto presente in ciò che ci circonda così come nelle persone e in noi stessi. Due modi di leggere la realtà o forse due linguaggi per esprimere diversi piani della realtà stessa. Paul Watzlawick (scuola di Palo Alto in California) in *Pragmatica della comunicazione umana*⁷⁵ ed in *Il linguaggio del cambiamento*⁷⁶ delinea in questo ambito due lingue che associa ognuna ad un emisfero cerebrale, i nostri due cervelli, come lui stesso li definisce. Seguendo tale prospettiva, egli focalizza anzitutto un *linguaggio numerico o digitale* (caratteristico del cervello sinistro), che possiede una sintassi logica assai complessa e di estrema efficacia in cui però è assente una semantica adeguata al settore della relazione. Questa lingua, la stessa con cui ho formulato questa frase, dà delle definizioni, è obiettiva, cerebrale, logica e analitica. È la lingua della ragione, della scienza, dell'interpretazione e della spiegazione, del *logos*.

⁷⁴ Entrambe le citazioni sono tratte da Anile Jaffé, *Il simbolismo nelle arti figurative*, in *L'uomo e i suoi simboli*, di C.G. Jung, TEA, Milano, 1995, pp. 241 – 242.

⁷⁵ Watzlawick, Paul, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971

⁷⁶ Watzlawick, Paul, *Il linguaggio del cambiamento*, Feltrinelli, Milano, 1980.

L'altra lingua che ci appartiene e che si connette con il lato destro del cervello, è quella analogica o simbolica che è più difficile da definire perché non è la lingua della definizione. È invece la lingua dell'immagine, del *mythos*, della *pars pro toto*, della totalità e del significato e non della scomposizione. <<Senza questa capacità di raccogliere in classi logiche, di organizzare in concetti la molteplicità caleidoscopica del mondo, l'esistenza umana - afferma Watzlawick - come quella animale, sarebbero impossibili>>⁷⁷. Non sarebbe infatti realizzabile alcuna attribuzione di senso o di significato a quanto avviene o a quanto ci circonda. Il linguaggio simbolico o analogico ha la semantica ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in modo non ambiguo la natura delle relazioni. In questa maniera possiamo cioè rappresentare attraverso una piccola parte, una totalità p.e. riuscire a riconoscere una persona avendone solo sentito la voce, il profumo o avendo visto un particolare del viso; un musicista può identificare un concerto o una sinfonia da una sola battuta o da un singolo accordo. In sintesi mentre il cervello sinistro <<non vede il bosco a causa degli alberi>> quello destro <<non vede gli alberi a causa del bosco>>⁷⁸. Il simbolo è dunque la modalità di comunicare tipica di quest'ultimo spazio. Si può in tal senso definire il simbolo come la parte che rivela il tutto. O ancora, secondo la più classica definizione junghiana dire che il simbolo è <<un oggetto del mondo reale che ci è noto, il quale ci indirizza a qualche cosa di ignoto, è il noto che esprime la vita e il senso dell'inesprimibile>>⁷⁹. In questa definizione si può osservare in primo luogo che il simbolo è qualcosa che sta per qualcos'altro ma, non si può affermare che tutto ciò che "sta per" è un simbolo. Jung stesso afferma: <<l'uomo usa la parola parlata o scritta per esprimere il significato di quello che egli vuole comunicare. Il suo linguaggio è pieno di simboli, ma anche di segni o immagini che non sono descrittivi in senso stretto>>⁸⁰.

Per ridefinire il campo d'analisi appare dunque opportuno varcare la soglia della segnità.

Il simbolo (inteso come ciò che significa, che dà senso⁸¹) si differenzia dai segni (detti anche *simbolum res* ovvero cosa che sta per altra cosa) per almeno tre motivi:

- a. Nel segno vi è un legame causale diretto con il suo significato che non sussiste nel simbolo (es: le nuvole sono segno di pioggia); il simbolo non ha un rapporto fisico con il suo referente ma implica solo un atto della mente per cui p.e. la parola "vento" secondo certe convenzioni, sta per vento.
- b. I segni si collegano ad elementi concreti mentre i simboli sono spesso impiegati per rendere certe idee astratte (es. Il serpente è simbolo di eternità, la

⁷⁷ Watzlawick, Paul, op.cit., p.31.

⁷⁸ Watzlawick, Paul, op.cit.

⁷⁹ Jung, Carl Gustav, *Jung parla, interviste e incontri*, W. Mc. Guire e R.. Hull, a cura di, Adelphi, MI, f1995, p.110.

⁸⁰ Jung, Carl Gustav, *Introduzione all'inconscio*, in *L'uomo e i suoi simboli*, op.cit., p.5.

⁸¹ Sul simbolo come significazione: Lasswell, Harold Dwight, *Potere politico e personalità*, Torino, Utet, 1975. Lasswell, Harold Dwight, *Potere e società*, Milano, Etas Kompass, 1969.

bilancia rappresenta la giustizia, la sfera è il potere della conoscenza, la bandiera rappresenta la nazione ecc.).

c. Il segno investe solo la sfera del reale e quotidiano, il simbolo, pur essendo, come si diceva, un elemento del mondo reale e quotidiano, supera tale ambito fino a toccare lo spazio trascendente.

In quest'ultima eccezione, il simbolo può essere rappresentato come un *trait d'union* che collega una realtà esterna, concreta e quotidiana della persona, al suo mondo interiore ed affettivo fino a raggiungere il centro del suo essere, la sua trascendenza appunto. Considerando i processi inconsci per gradi, così come descritti da Freud e da Jung,⁸² Si può affermare che il simbolo agisce ridestando emozioni collegabili ad almeno tre livelli inconsci:

a. La zona del ricordo: contenuti temporaneamente subliminali che possono essere riprodotti volontariamente. In questo caso, il simbolo evoca elementi che possiamo ricordare alla presenza di un certo stimolo esterno (es: ascolto una determinata canzone e mi torna in mente la vacanza trascorsa alcuni anni fa).

b. L'area delle rimozioni. Sono elementi del vissuto che un tempo sono stati consci ma che ora non posso ricordare, tali contenuti non possono in effetti essere riprodotti volontariamente. Ciò è tipico di chi ha vissuto per esempio un'intensa esperienza traumatica non ricordata, ma collegata simbolicamente ad alcuni elementi (un rumore, un colore, un profumo ecc.). La presenza di tali elementi può scatenare p.e. l'angoscia provata.

c. Lo spazio degli archetipi: contenuti ereditari universali che non sono mai stati a coscienza e che quindi possono essere solo intuiti (es: il mare può essere ricollegato all'aspetto femminile della Grande Madre, il vento che direziona le onde e le maree si ricollega allo spirito del Padre che dà senso ed ordine, è il logos insito nel caos ecc.).

Le prime due aree (ricordo e rimozioni), sono collegabili all'inconscio personale descritto dall'analisi freudiana. Questo è appunto formato da elementi che un tempo sono stati coscienti ma che ora non ricordiamo ai quali però si lega un forte valore emotivo. Si parla in questo ambito di simboli personali, che destano emozioni nell'individuo e che spesso ne determinano l'azione. L'area archetipica si colloca invece in un diverso e più profondo spazio della mente, quello che C. G. Jung ha chiamato inconscio collettivo. Questo rappresenta <<la saggezza umana accumulatasi

⁸² Freud, Sigmund, (1915), *Metapsicologia*, Opere, Boringhieri, Torino, 1977. Jung, C.G. (1921), *Tipi psicologici*, Boringhieri, Torino, 1993.

nei millenni, che noi tutti inconsciamente ereditiamo>>⁸³, il Grande Vecchio, l'uomo di due milioni di anni di cui ciascuno di noi è il portavoce. Più si scende nell'oscurità psichica, più questa tende a perdere il suo carattere individuale e diventa collettiva (i miti come sogni dei popoli), universale (nelle forme primordiali, gli archetipi contenuti nei diversi miti) e trascendente. Tale spazio si compone di forme pre-esistenti definite con il nome di archetipi. La parola archetipo deriva dal greco *arché* = principio, origine e *typos* = forma, immagine. Esso è dunque l'immagine originaria difficile da descrivere a parole in quanto la sua natura essenziale si oppone ad ogni definizione. L'archetipo indica la presenza nella psiche di <<*forme determinate che sembrano essere presenti sempre e ovunque*>>⁸⁴. Tali forme possono incarnarsi in rappresentazioni molteplici, che pur nelle loro variazioni, anche sensibili, si rifanno però sostanzialmente ad un unico modello. Ad esempio ci sono molte rappresentazioni che simboleggiano il Sé, l'Ombra, la Grande Madre, il Padre, l'Eroe, il Salvatore, il Fanciullo Divino ecc. ma il motivo di fondo (l'archetipo) rimane sempre il medesimo. L'archetipo nasce nell'età antichissima del primo, mitico, grande cambiamento dell'umanità: il passaggio dal mondo primigenio, o stato originario di natura (*Urwelt*), dove non si è ancora verificato lo stacco completo tra conscio ed inconscio, al mondo della presenza cosciente, della distinzione individuale, dell'Esserci (*Umwelt*). Il mito della creazione rappresenta il tempo della nascita degli archetipi ovvero il momento di passaggio da una multiformità numinosa ed archetipica, dal caos primordiale, alla parola che ordina e che dà senso, che divide la luce dalle tenebre, la materia dallo spirito, il femminile dal maschile, il conscio dall'inconscio, che crea gli opposti, destinati eternamente ad attrarsi e cercarsi vicendevolmente forse allo scopo di rigenerarsi in una unità superiore. L'origine archetipica si può quindi solo intuire attraverso la storia sacra, intesa in modo da trascendere le singole tradizioni religiose, ma vista in quanto storia del mondo, come trama determinativa, ordinativa e razionale che diviene <<*forza strutturante il presente, interpretante il passato e pre-formante il futuro*>>⁸⁵. In questo contesto, il tempo del caos originario, *l'urwelt*, deve essere soffocato o rimosso. Tale rimozione non è tuttavia totale, poiché nella coscienza individuale, nello spazio del conscio e razionale, <<*permane il segno della propria provenienza: un sostrato che si rifà alla sfera dell'indeterminato e del multiforme (il regno dell'inconscio collettivo)*>>⁸⁶. L'archetipo dunque si origina nell'istante mitico del primo cambiamento in cui 'nasce' la coscienza e l'inconscio, e si ridesta nel cambiamento ovvero nel transitare da una situazione di vuoto, di caos esistenziale, in cui pare non esserci più un senso all'esistere, ad una situazione di nuovo ordine, di nuovo significato e valore. In questo senso esso

⁸³Jung, Carl Gustav, *Jung Parla, interviste e incontri*, op.cit., p.188.

⁸⁴Jung, Carl Gustav, *Gli archetipi e l'inconscio collettivo*, Boringhieri, Torino, 1977, p.69.

⁸⁵Bonvecchio, Claudio, *L'immagine del politico*, CEDAM, Padova, 1995, p.32.

⁸⁶Bonvecchio, Claudio, op.cit., p.32.

segna il ritmo dei mutamenti storici: è nei periodi di transizione storica e nei conflitti che emergono i grandi miti di massa da molti considerati come ‘grandi sogni dei popoli’⁸⁷. Come il vecchio Caronte dantesco traghettava le anime nel regno delle tenebre, così il simbolo con un percorso specularmente inverso trasporta gli archetipi dall’oscurità dell’inconscio verso la superficie cosciente. In questo caso il simbolo, che ridesta tali forme, è collettivo o universale e, più comunemente conosciuto come simbolo di massa⁸⁸. Tali simboli, suscitano emozioni a livello diffuso⁸⁹ assumendo così una potenza, che si incarna appunto nei miti, ma anche nelle credenze religiose e/o politiche determinando l’azione collettiva o di massa⁹⁰.

I tre volti dell’Altro

Carl Schmitt, filosofo tedesco incarcerato dopo la disfatta della Germania nazista, rispondendo agli alleati vincitori della sua carriera sotto il regime hitleriano, ci svela (in un saggio composto di meditazioni) il volto dell’Altro o meglio del nemico.

Chi posso, in generale riconoscere come mio nemico? Evidentemente soltanto colui che mi può mettere in questione. Riconoscendolo come nemico, riconosco ch’egli mi può mettere in questione. E chi può mettermi in questione? Solo io stesso o mio fratello. Ecco l’Altro è mio fratello. L’Altro si rivela fratello mio, e il fratello mio nemico⁹¹.

In questa frase si condensano i diversi significati dell’immagine dell’Altro. Tre di questi paiono fondamentali rispetto il significato dato a tale immagine nel presente lavoro. Per chiarezza esplicativa, più che per marcata suddivisione, visto la connessione intrinseca di tali aspetti, chiamerò i tre ‘volti’ dell’Altro rispettivamente come: a) l’Altro interno, l’Ombra junghiana, ciò che di noi stessi non riconosciamo; b) Altro esterno, il nemico nostro pari, colui sul quale proiettiamo la nostra Ombra, lo straniero; c) l’Altro trascendente o transpersonale, inteso come tutto ciò di cui facciamo parte, ma che va al di là di noi stessi, del singolo individuo e con il quale siamo in una stretta relazione di inter-dipendenza o meglio inter-indipendenza (comunità, società, ambiente, natura, il pianeta, fino a toccare la trascendenza, il tutto che supera la semplice somma delle singole

⁸⁷ <<E’ molto probabile che i miti, ad esempio siano tracce deformate di fantasie di desiderio di intere nazioni, i sogni secolari della giovane umanità>> Rank, Otto, *Il mito della nascita dell’eroe: Saggio di un’interpretazione psicologica del mito*, SugarCo, Milano, 1987. “Il mito è quindi una sopravvivenza della vita psichica infantile del popolo, e il sogno è il mito dell’individuo” Abraham, *Psicologia del mito*, Newton, Roma, 1971, p.36.

⁸⁸ Per simbolo di massa intendo elementi in cui la massa vede se stessa (es: il fuoco, secondo Canetti ha delle caratteristiche simili a quelle della massa –fulmineità, molteplicità, distruttività, è come se fosse vivo...-) nella massa l’archetipo prende particolarmente forma diviene viva fonte di identificazione; per una trattazione sul tema: E.Canetti, *Massa e potere*, Adelphi, Milano, 1981

⁸⁹ <<I simboli costituiscono gli oggetti degli stati affettivi, infatti è nella natura degli orientamenti emotivi e di valore la capacità di trovare una particolare aderenza in determinati oggetti, cosicché la presentazione di questi oggetti suscita gli stati affettivi corrispondenti, e magari li rafforza>> G.Fedel, *Simboli e politica*, Morano, Napoli, 1991, p.37.

⁹⁰ Su tale argomento: Reich, Wilhelm, *Psicologia di massa del fascismo*, Gallarate (VA), Sugarco, 1994. Mosse, George, *La nazionalizzazione delle masse*, Il Mulino, Bologna, 1990.

⁹¹ Schmitt, Carl, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47 (1950)*, Trad. It. Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945/47. Adelphi, Milano, 1987, pp. 91 – 92.

parti). In un mondo così globalizzato, ovvero così prossimo, senza profonda consapevolezza di tale relazione inter-dipendente tra le parti, con quanto ci circonda, l'umanità rischia la sopravvivenza.

Procedendo per gradi penso non vi possa essere alcun contatto con l'Altro esterno senza un primario contatto con noi stessi, con l'Altro interno. In altri termini se voglio ospitare qualcuno nella mia casa cercherò di renderla ordinata, diremmo ospitale, perché chi vi entra si senta a proprio agio, posso farlo accomodare su un divano sgombro da libri o giornali, posso offrirgli del caffè o del the e posso dedicare del tempo ad ascoltarlo. Allo stesso modo per accogliere la diversità, per comprendere un punto di vista diverso dal mio avrò bisogno di avere sufficiente spazio, o un certo ordine interno ovvero un livello di ansia abbastanza basso che mi consenta di pormi in discussione e di guardare il mondo con altri occhi. Essere cioè a mia volta in una situazione di agio con me stesso. Questo non può avvenire senza la primaria accoglienza ed accettazione di quello che personalmente identifico con il nome di Altro interno e che si connette al concetto di Ombra junghiana, le parti di me con cui raramente o mai entro in contatto, o in dialogo cosciente. In tal senso ciò significa affrontare l'unica guerra santa possibile: quella tra l'Io e l'Ombra al fine di una migliore coscienza di Sé. Intendendo per coscienza la capacità umana di rendersi conto di qualcosa, acquisire consapevolezza senza penetrare in modalità giudicanti ma percependo noi stessi così come siamo.⁹² Questo può avvenire per il tramite del riconoscimento del nostro mondo interno emozionale, del superamento dei personali conflitti interiori si possono evitare quei meccanismi proiettivi che creano l'oggettivazione dell'Ombra interna nel nemico esterno. Si può con più facilità transitare da meccanismi reattivo/compulsivi di tipo caratteriale e nevrotico ad atteggiamenti maggiormente consapevoli più rispondenti alla situazione reale che stiamo vivendo cercando di meglio comprendere chi ho di fronte, che significato hanno per lui determinate parole o gesti, qual è il contesto specifico dell'azione ecc. Minore è il livello di consapevolezza rispetto a tali meccanismi, più l'Altro esterno diverrà oggetto di proiezione degli stessi assumendo il volto del nemico. In particolare il nemico si rivela nella figura dello straniero, di colui che conosco poco ma che mi è prossimo, in qualche modo quindi anche vicino e simile. Il prossimo, che, come si è detto, può pormi in questione costringendomi al confronto, è descritto da Roberto Escobar come <<colui il cui disordine conferma il nostro ordine, la cui disumanità conferma la nostra umanità, la cui mostruosità conferma la nostra normalità⁹³>>. Il nemico è percepito in quanto diverso ed è proprio nel rapportarci con la diversità ed in particolare con la figura del nemico che acquisiamo coscienza della nostra identità. Infatti, solo nel rapporto con l'altro da sé gli individui possono distinguersi,

⁹² Gli scolastici chiamavano tale coscienza appercezione. Si può dire che la coscienza è analogica, mitica, mentre la conoscenza appartiene alla sfera logica dell'intelletto.

⁹³ Escobar, Roberto, *Rivalità e mimesi: lo straniero in la contesa tra fratelli*, G.M.Chiodi, a cura di, Giappichielli, Torino, 1993.

vivere e dichiarare la propria appartenenza. Stretto, molto stretto, appare dunque il legame tra Sé e l'Altro o si potrebbe anche dire tra l'uguale, il conosciuto ed il diverso, l'ignoto. Per meglio comprendere il valore intrinseco dell'incontro, la relazione interpersonale con l'alterità, è necessario rallentare il passo e scendere qualche gradino ed entrare nella nostra interiorità al fine scoprire il seme di luce che si cela nella nostra Ombra. In questo spazio, l'immagine dell'Altro, si fonde come si diceva in questo antico archetipo. L'Ombra rappresenta ciò che di noi stessi non riusciamo a guardare, è l'altra parte di noi, l'aspetto inconscio, oscuro, che non è di per sé negativo o malefico. Nelle allegorie popolari l'Ombra viene paragonata all'anima e chi vende la propria anima al diavolo perde la sua ombra. Analogamente si può affermare che chi rifiuta di incontrare questa parte di sé perde se stesso perché perde l'anima. Ciò che di noi stessi non abbiamo scorgere, la nostra alterigia, avidità, orgoglio, paura ecc. viene attribuita al prossimo. L'Altro esterno, il nemico è diverso ma è anche vicino a noi è prossimo ovvero è simile. Queste caratteristiche (diversità e mimesi) identificano un possibile capro espiatorio e facilitano la proiezione della nostra Ombra o meglio della nostra anima che egli possiede. Si può in tal senso dire che il nemico-fratello è colui che possiede la nostra anima. Il volto dell'Altro, in quanto proiezione dell'inconscio, non è che una maschera dietro la quale si cela il lato più profondo e trascendente dell'uomo. In tal senso solo incontrando l'Altro, il nemico, si può verificare quella *coincidentia oppositorum* senza la quale non vi può essere alcuna individuazione di Sé e nessun riconoscimento dell'Altro (inteso in senso socializzante). Il vero nemico sembra rivelarsi nella personale, profonda paura di vedere in noi stessi, di contattare l'Altro interno, di ascoltarlo, di ospitarlo. Accogliere l'Altro interno, significa dunque in primo luogo entrare in contatto con questa nostra parte, dialogare con essa, riconoscerne la diversità. Questo potrebbe generare una diminuzione dei meccanismi proiettivi ed una maggiore possibilità di comunicare a livello intrapersonale (tra le nostre parti interne), interpersonale (tra noi e gli altri), ed anche transpersonale (con il livello trascendente o transpersonale dell'Altro). Per dimensione transpersonale dell'Altro intendo tutto ciò che è più grande del singolo individuo e di cui egli è parte (la comunità d'appartenenza, il territorio, il pianeta, la natura, la trascendenza). <<L'uomo non è solo individuo: è persona, cioè un centro di relazioni che si estendono fino ai limiti raggiungibili della sua anima>>⁹⁴. Questo concetto di relazione tra l'animo umano (la parte) ed il tutto appare presente un po' in molte tradizioni da quella indù: il *mahatma* che significa anima grande capace di amare tutto il prossimo; la saggezza cinese insegna che il saggio è colui il cui cuore è tutto il popolo; la filosofia ermetica sostiene che l'uomo è un *mikrotheos*⁹⁵. Tutto è in relazione con tutto proclama sia il buddhismo (*pratityasamutpada*) che l'induismo (*karma*) che il

⁹⁴ Panikkar, Raimon, *Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica*, ed. Jaca Book, 2002, p. 11.

⁹⁵ *Microtheos*: parola greca che indica la divinità intera compendiata nell'uomo, così come l'espressione "l'uomo come mikrokosmos" indica l'uomo come compendio del cosmo.

cristianesimo (corpo mistico) e molte altre tradizioni, tra cui quella greca. L'anima è in certo qual modo tutte le cose, disse Aristotele. La pace può essere scoperta in questa possibilità di relazione armoniosa con sé e dunque con il tutto. In questa immagine di interconnessione il concetto di interno ed esterno pare evaporare, sciogliersi come neve al sole ed è in questo spazio che i tre livelli di alterità qui descritti si uniscono nell'unico archetipo. Scoprire l'Altro in tal senso significa quindi superare quel riduttivo punto d'osservazione che scambia la parte per il tutto ma rendersi capaci di riconoscere il tutto insito in ogni parte, in ogni cultura, in ogni persona... in ogni insetto, in ogni foglia... recuperando la personale capacità di sapersi far piccoli al fine di riuscire ad ammirare la grandezza che ci circonda e che ci appartiene interiormente.

L'immagine dell'Altro tra modernità e post-modernità

"Le armi potenti non vincono"
"Le vittorie portano alle vere sconfitte"
 Tao Te Ching

Finora ho guardato al triplice significato generico attribuibile all'immagine dell'Altro. In questo paragrafo intendo meglio comprendere come il contesto moderno e post-moderno ha interpretato tale significato e dunque il valore attribuito alla relazione con l'Altro. In altre parole come muta il rapporto con se stessi (Altro interno), con gli altri diversi da noi (Altro esterno) e con l'ambiente, la comunità, lo stato, il pianeta, la trascendenza di cui siamo parte (Altro trascendente) nella modernità e nella post-modernità o tarda modernità.

Prima di penetrare l'oggetto di specifico interesse, il centro del quadro, ne tratteggerò brevemente lo sfondo, la cornice sociale di riferimento. Essendo l'argomento molto vasto e difficilmente esauribile in un paragrafo, mi limiterò ad alcuni tratti essenziali che identificano diversi modelli di integrazione sociale che caratterizzano le diverse epoche e segnano due passaggi: a) dalla tradizione alla modernità b) dalla modernità alla post-modernità.

a) Dalla tradizione alla modernità

La modernità (che si ritiene iniziata con la pace di Westfalia, 1648) si distingue in rapporto alla tradizione (epoca identificabile dal medioevo alla pace di Westfalia) anzitutto per una crescente *differenziazione funzionale*. Ciò significa in altri termini un processo di specializzazione settoriale di determinati ambiti della società (Parsons 1965, Luhmann 1983). I beni del monarca saranno separati da quelli dello Stato tramite le leggi e si distinguerà per esempio la verità scientifica da quella religiosa, il merito individuale dalla famiglia o dal ceto sociale di appartenenza (Ungaro 2001). Si dividono i ruoli, le funzioni e ci si specializza in ambiti differenti. In tale cornice sociale, la competenza tecnica diviene progressivamente un fattore più importante dell'autorità tradizionale

e religiosa. S'innesta così un processo progressivo di tecnicizzazione che occupa sempre più lo spazio un tempo occupato dal sacro. Nell'era moderna, la *tecnicizzazione del mondo* accompagna il processo di progressiva *secolarizzazione o disincanto* (Max Weber 1986, 1995). Uno dei capisaldi del pensiero moderno afferma che le proposizioni che non possono essere dimostrate o smentite con i mezzi disponibili all'uomo sono prive di significato e quindi indegne di un discorso serio. Delle cose di cui non si può parlare (afferma Ludwig Wittgenstein) è meglio tacere. In tal modo la modernità rende irrilevante la questione dell'esistenza o inesistenza di Dio ed in tal senso l'uomo moderno vive come se fosse solo nell'universo. Per colmare tale solitudine, vuoto interiore, e per fuggire alla profonda paura di attraversare *la notte oscura dell'anima*⁹⁶ si rifugia nella propria razionalità, che ritiene di poter controllare e usare per raggiungere i propri scopi e nel far questo assume una parte interna di sé a dominio del tutto. La razionalità, l'Io in cui mi riconosco si pone a dominio dell'intero essere. Questo primato del razionale che domina emotività ed istinti si oggettiva nella fede di un continuo progresso dell'uomo grazie alla scienza ed alla tecnica. Con quest'ultima in particolare innesta un circuito per cui l'uomo che addotta certe tecnologie e certi strumenti non è più l'uomo di prima. La tecnologia si incarna, entra in simbiosi con chi l'ha posta in essere, il suo creatore, e lo muta profondamente, cambia il modo di vedere il mondo, la sua esistenza, il suo significato. A sua volta, l'individuo (soprattutto nella fase di modernità esplosa- si veda in seguito-), per rispondere alle richieste di efficienza sempre più pressanti, resiste dando sempre più potere alla parte di sé che può meglio controllare, il proprio Io, che diviene così sempre più forte ed espanso. L'uomo sempre più *homo tenologicus* e *oeconomicus* instaura così una spirale perversa nel rapporto individuo/società. Per paura di affrontare se stesso l'uomo si rifugia nella fede nel progresso, nella tecnica e nel razionale. Il progresso richiede sempre maggiore efficienza. A questa richiesta l'individuo fa fronte attraverso un ulteriore rafforzamento dell'Io che diviene senza limiti e che genera un'ulteriore richiesta di efficienza e produttività e così via. Al tendenziale dominio del mercato e della tecnica corrisponde dunque un tendenziale dominio della parte dell'Io sull'interesse del Sé. Del razionale che si adatta alle richieste esterne a scapito dell'autenticità dell'essere. In tal senso, l'Io si comporta in modo simile ad un despota che sottomette istinti, emozioni, sentimenti, e soprattutto spiritualità, l'aspetto più profondo e sacro dell'uomo. Ciò di cui l'uomo moderno sente il bisogno, e che emergerà nella post modernità. Come si vedrà in seguito, nella post modernità, tale fede nel progresso e nella tecnica legati al dominio del mercato globale, inizierà ad essere posta in discussione e dovrà fare i conti con i propri limiti.

Un ulteriore elemento di cambiamento può essere colto nel crescente *sviluppo dei mezzi di comunicazione*. Tale variabile va però interpretata alla luce della velocità di diffusione dei messaggi

⁹⁶ Concetto utilizzato da S. Giovanni della Croce al fine di rappresentare la notte oscura della nostra interiorità.

e all'interattività. Per quel che riguarda la velocità di diffusione delle informazioni e la loro capacità di superare distanze, questa aumenterà notevolmente con l'avvento della stampa prima e con la radio e televisione poi. Per quanto concerne invece l'interattività, ovvero la capacità di dialogo o la bidirezionalità delle informazioni stesse, bisognerà attendere la tarda modernità con l'avvento del computer e di internet. La differenziazione funzionale e lo sviluppo della tecnica e dei media incrementano trasformazioni che generano fenomeni sociali di diversa natura (Giddens 1994): la rivoluzione industriale, il capitalismo industriale, il sorgere dello stato-nazione, l'affermarsi di forme tecniche di controllo sociale miranti a rafforzare il senso di appartenenza alla nazione e l'adesione ad un progetto comune (tipo la scuola pubblica dell'obbligo, l'esercito di leva, il manicomio, l'ospedale ecc), e profonde trasformazioni della soggettività. In dettaglio, quest'ultima trasformazione si concretizza in almeno tre importanti cambiamenti: maggiore attenzione verso le fasi della vita ed in particolare verso bambini ed adolescenti, l'amore romantico che inizia a contrastare i matrimoni combinati ed una maggiore autonomia individuale. Partendo dal primo punto, con il sorgere di forme tecniche di controllo sociale, nella modernità nasce anche una maggiore attenzione e riconoscimento di fasi della vita prima ignorate come l'infanzia e l'adolescenza. Nella società tradizionale i bambini erano considerati una sorta di piccoli adulti incapaci che potevano essere sfruttati nel campo lavorativo e sessuale, il loro abbandono in caso di necessità rientrava in una sorta di normalità. Con la modernità ed il sorgere di istituzioni sociali per la loro tutela ed educazione divengono soggetti di diritto, individui degni di essere tutelati con particolare attenzione. In secondo luogo muta, come si è accennato, il matrimonio che diventa sempre più una scelta reciproca di tipo romantico legato dunque all'amore, ai sentimenti e sempre più slegata da precise strategie politiche o economiche. Infine per quel che riguarda l'autonomia dell'individuo, questa va intesa nel senso che le trasformazioni in atto, la tecnicizzazione, il disincanto, esigono sempre più un individuo razionale, slegato o indipendente rispetto ad aspetti che egli stesso non può controllare o verificare. In tal senso, come afferma Zygmunt Bauman (2001), la modernità ha inventato la storia "scritta dall'uomo", la storia "fai da te" che apre la strada ad una forma di "immortalità terrena". Questa s'incarna in quegli uomini la cui presenza rimane scritta nelle memorie ma anche nei collettivi quali la famiglia o la nazione che donano senso di continuità e che permettono una forma di identificazione dell'Io in un noi che lo trascende pur non essendo divino. Così, nella modernità, la trascendenza ultraterrena viene proiettata nell'immanente nella *physis*, diviene, afferma Ernst Nolte, una *trascendenza pratica*. Questa, a differenza della trascendenza mistica, è una totalità che non riesce mai ad essere universale, a rappresentare un senso per tutta l'umanità, e distingue chi vi appartiene, il noi, da chi non vi appartiene, l'essi. È una piccola porzione di totalità elevata a cuore del mondo o dell'universo, è la parte che venera se

stessa. Essa tende ad incarnarsi nelle ideologie ed in particolare nei nazionalismi che caratterizzano l'era moderna. L'attore sociale dell'età moderna dedito a questa nuova forma di culto, è molto inquadrato nel ruolo affidatogli e mira a proteggere la sicurezza di questa vita terrena così tenacemente conquistata. In generale egli, o è un produttore della tipica fabbrica di struttura *fordista* con un'organizzazione di tipo meccanico con produzione di massa o un soldato che difende la patria dai nemici. Il produttore, colui che lavora nella catena di montaggio e si sottopone ai rigidi ritmi ed altrettanto rigide regole, ha come obiettivo quello di produrre il più possibile nel minor tempo, sa che in cambio potrà contare per il resto dei suoi giorni sulla fabbrica ed è inquadrato in un ruolo preciso all'interno di essa. Compie un lavoro ripetitivo in cambio di sicurezza per lui e la famiglia, di una garanzia di avere una pensione in futuro, ma anche assistenza sanitaria, sistema educativo garantito per i suoi figli ecc. Il soldato anch'esso inquadrato in un ruolo determinato difende tale sicurezza da eventuali incursioni nemiche. Difendendo la nazione, il gruppo in cui egli stesso si identifica, il soldato difende se stesso, la sua famiglia e trova un senso al vivere ed al morire. Nell'analisi simbolica della nazione, egli va a morire per la propria Madre Patria che lo genera, lo nutre, ma che (nel suo volto terrifico) ne richiede anche il sacrificio estremo (E. Damianis 1996). Nella salvezza della Madre Patria l'individuo proietta la propria salvezza, traslando su un piano artificiale la sua realtà vitale che da bambino lo aveva legato alla salvezza della madre⁹⁷. Nella modernità si può affermare dunque che la funzione stessa del simbolico un tempo ponte verso l'immortalità e verso la trascendenza ultraterrena muta, viene in un certo senso precipitato e schiacciato a terra. L'immortalità e la trascendenza divengono entrambe "pratiche", terrene, tangibili, verificabili nei ricordi delle famiglie, nei monumenti ai caduti, e nei libri di storia. I rituali sacri tendono sempre più ad incarnarsi nelle feste di massa, nelle parate militari, dove si intonano gli inni sacri della nuova limitata universalità che separa Noi da Loro e che non riesce a riconoscere l'Altro in quanto diverso ma sono in quanto simile, appartenente al medesimo gruppo nazionale o ideologico. In un tale conteso, all'Io individuale si sostituisce dunque il Noi collettivo che dà nuovo senso all'individuo. L'Altro interno, l'Ombra diviene qualcosa di incontattabile, che desta paura, la stessa paura che desta il nemico, l'Altro esterno, l'appartenente al gruppo diverso, all'altra nazione. Sociologicamente, la nazione protagonista dell'età moderna, si delinea come uno spazio in cui, per il tramite della legge interna, del *Logos* paterno, l'aggressività individuale (dominio dell'uomo sull'uomo), viene diretta verso l'esterno, il nemico pubblico. L'individuo inserito in tale gruppo d'appartenenza avverte, per il tramite simbolico, il nemico pubblico (*hostis*) come se questo fosse il suo nemico personale, il nemico assoluto (*inimicus*), e su di esso tenderà a scaricare responsabilità di ogni male interno alla collettività medesima. L'Altro esterno non è più dunque un individuo ma

⁹⁷ Mazzù, Domenica, *Violenza, colpa e riparazione. Il circuito della responsabilità e la lotta tra fratelli* in *La contesa tra fratelli* G. M. Chiodi, a cura di, op.cit. p. 187.

diviene un collettivo, una massa informe priva di volto e dunque di identità. <<*Quando l'Altro si dissolve nei Molti, la prima cosa da lavare via è il volto. L'Altro (gli Altri) è (sono) ora senza volto. Sono persone ("persona" significa maschera, e le maschere nascondono i volti, non li svelano)*>>⁹⁸. Gli individui devono ora confrontarsi con maschere omologanti (classi, stereotipi, gruppi d'appartenenza, nazioni ecc) e non più con volti e l'individuo imparerà a comportarsi sulla base della maschera che ha davanti indossando egli stesso la propria e finendo con identificarsi con essa. La nazione nel suo originario mitologico (nel senso di trama esemplare⁹⁹) si fonda sull'uccisione del fratello sia nei grandi miti ellenici (Ercole, Ettore, Enea) ma anche ebraici (Caino e Abele) o nella più popolare vicenda di Romolo e Remo¹⁰⁰. La nazione è dunque un collettivo che sorge nell'atto di uccisione del fratello e ridefinisce i propri confini, riproponendo la *ierofania* iniziale, lo stesso atto, ovvero attraverso la guerra. Come si è detto la nazione proietta la propria Ombra sul nemico e nell'uccisione del nemico in guerra perde la possibilità di recuperare questa parte che le appartiene e dunque perde se stessa. Allo stesso modo si afferma che l'eroe della patria, il sopravvissuto, il vincitore che ritorna dalla guerra, lascia inerte sul campo l'uomo nemico/fratello, trucidato dalla battaglia, dilaniato nei campi di sterminio, senza accorgersi di aver ucciso nell'Altro se stesso. Egli, uccidendo il fratello, lascia sul campo di battaglia l'essenza più preziosa di sé, la propria anima. L'Altro è <<*L'uomo in fondo alla valle, con il tuo stesso identico umore ma con la divisa di un altro colore...*>> dice de André ne *La guerra di Piero*. Solo dall'incontro con il nemico si può verificare quella *coincidentia oppositorum* che permette la relazione tra l'Io e l'Altro interno e che permette la realizzazione di sé. Non c'è in tal senso mai nessuna reale vittoria in guerra. Vivi e morti, vittoriosi e vinti, sembrano alla fine confondersi nell'indistinto della sconfitta e la perdita di ciò che ci rende umani. Nelle guerre corpo a corpo della tradizione vi era ancora uno spazio per guardare gli occhi del nemico, per riconoscere l'uomo al di sotto della maschera "*la divisa di un altro colore*" ed intuirne il suo "*identico umore*" ovvero per sentire cosa sta provando e riconoscere se stesso sofferente nella sofferenza dell'Altro. L'avvento di armi sempre più potenti e tecnologiche ha reso sempre più difficile se non impossibile tale forma di empatia e ha praticamente dissolto quell'aspetto parzialmente positivo di forma di socializzazione indicata da Simmel (1908). I morti senza nome, militi ignoti, sono sempre più dei numeri, tanti numeri, privi volto e di identità. Come senza volto e identità permangono i loro uccisori senz'anima, i vincitori o presunti tali.

b) Dalla modernità alla post-modernità

⁹⁸ Bauman, Zygmunt, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Bari, 2001.

⁹⁹ Mircea, Eliade, *Trattato di storia delle religioni*, op.cit. pp.164 e ss.

¹⁰⁰ Il mito delle origini della nazione viene trattato anche nel brano di S.Agostino contenuto nella sua opera *De civitate Dei*, XV, e XV,5.

Nel dibattito sociologico non si considera ancora la modernità un periodo concluso. Autori come Habermas (1987), Giddens (1994), Touraine (1993), Luhmann (1995) sostengono con varie ragioni, che la modernità, sulle basi delle trasformazioni indicate continui a svilupparsi, presentandosi semmai come un *progetto incompiuto* (per Habermas), come *modernità radicale* (per Giddens e Luhmann) in quanto *modernità esplosa* (secondo Touraine). Con progetto incompiuto s'intende sottolineare il gap esistente tra ideali illuministici (di libertà dell'autorità politica e religiosa, di libera espressione del pensiero, di uguaglianza di tutti gli uomini) e il modo in cui sono stati realizzati. Per questo motivo la modernità non risulta ancora conclusa nella sua interezza. I termini modernità radicale ed esplosione della modernità, pongono invece l'accento principalmente su tre fattori che sorgono dall'estremizzazione di certi principi già presenti nell'illuminismo:

- Lo sviluppo illimitato della tecnologia per cui si rischia che la libertà dall'autorità politica e religiosa duramente conquistata si traduca in licenza a poter compiere tutto ciò che è tecnicamente possibile senza assumersi la responsabilità delle conseguenze di tali azioni. Hans Jonas (1979)¹⁰¹ afferma che la scienza non tollera limiti a quello che gli esseri umani possono fare e non è disposta ad accettare che non tutto quello che potrebbe essere fatto dovrebbe esserlo: la capacità di fare qualcosa, per la scienza e per la tecnologia, il braccio esecutivo della scienza, è ragione sufficiente per farlo. Ciò instaura il meccanismo di potenziamento illimitato dell'Io e la spirale relazionale individuo/società menzionata nel paragrafo precedente che determina la perdita dell'autenticità del Sé.
- Lo sviluppo dei media, che modifica i legami spazio - temporali dell'individuo proiettandolo in un "non luogo" senza confini e in un presente perpetuo. Con l'avvento del computer e di internet aumenta oltre alla velocità di diffusione delle notizie anche l'interattività o bidirezionalità della comunicazione. Tutto ciò spesso si riflette anche nella comunicazione interpersonale sempre più veloce e mediata da brevi messaggi mail o sms. Il paradosso della comunicazione nella modernità esplosa è che nonostante l'intensità quantitativa di messaggi si avverte sempre più il bisogno, e la richiesta di formazione in tal senso ne è un emblema, di strumenti per entrare in contatto e dunque in reale comunicazione con noi stessi e gli altri. Pur comunicando molto con molti dilaga il senso di solitudine profonda ed il conseguente bisogno di colmarla.
- La specializzazione radicale di tutti gli ambiti (la politica, la scienza, la cultura ecc.) per cui risulta sempre più complesso trovare punti di convergenza e di sintesi tra prospettive diverse. La specializzazione radicale e la difficoltà a padroneggiare linguaggi

¹⁰¹ Jonas, Hans, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, Einaudi, 1993, pp.16-39

così specifici e settoriali sono una conseguenza di due importanti cambiamenti: la tecnica che diviene tecnologia e il passaggio da capitalismo industriale a finanziario. Tecnologia e capitalismo hanno spostato l'attenzione dell'agire umano dai fini (una vita giusta, la salvezza dell'anima ecc) ai mezzi (gli strumenti che permettono di ottenere più cose, di essere più efficienti). Per questo ultimo punto Horkheimer e Adorno (1974) hanno coniato il termine di primato della *razionalità strumentale*. L'aspetto strumentale diviene così portante che anche il rapporto con l'Altro a tutti i livelli ne risente in tal senso. L'Altro esiste in quanto utile.

Nel contesto di una modernità radicale o esplosa, difficilmente penetrabile, c'è chi come per esempio Lyotard (1981), Beck (2000), ma anche Touraine (1970), Bell (1975), Dahrendorf (1963) ed altri, coglie i segni del cambiamento futuro ovvero del superamento della modernità stessa che viene definita dunque con il termine di post-modernità. Nell'analisi simbolica, si dice che nelle diverse epoche così come nella trama della vita di ogni individuo, si possono sempre scorgere dei piccoli "semi di luce" nascosti nel buio dei momenti di passaggio, di *caos*, questi sono il segno di un nuovo ordine o nuovo *Logos*, di ciò che dovrà venire anche se non è ancora pienamente compiuto ma profondamente desiderato. Cercare questi segni nella perigliosa trama dell'ordito storico non è cosa facile, tuttavia, in generale si può affermare che le tracce del postmoderno assumono inizialmente significati differenti. Tra questi si scorge l'assenza di una descrizione unitaria del mondo, di una razionalità valida per tutti, di un concetto di giustizia condiviso, ma anche la riscoperta dei limiti delle azioni umane, la tolleranza della diversità, il rifiuto di basarsi esclusivamente su valori materialistici, la nuova ricerca per l'autenticità individuale e relazionale, il bisogno di comunità, la riscoperta del sacro. In linea generale si può affermare che ci si accorge del valore di ciò che abbiamo solo quando ne avvertiamo l'assenza. E. Mircea in tal senso tratta del bisogno della ricerca di Dio e del sacro proprio nei momenti di ritiro di Dio dal mondo. Così, ciò che si distingue per assenza della modernità diviene l'elemento sperato e ricercato nella postmodernità. Entrando più nel dettaglio, tra gli aspetti su menzionati, si possono estrapolare tre aspetti fondamentali che differenziano e segnano il passaggio progressivo dalla modernità alla postmodernità:

- Il sorgere con la questione ecologica, a partire dagli anni sessanta, di un particolare senso del limite che mette profondamente in crisi la fede laica nel progresso come continuo miglioramento dell'umanità grazie ai benefici della scienza e della tecnologia. Entrambe svilite dal potere di mercato (centro di rotazione del potere moderno¹⁰²) cui tendono sempre più a sottomettersi in modo riverente, paiono dimenticare la propria

¹⁰² Sul concetto di potere di mercato come centro di rotazione: G. M. Chiodi *La menzogna del potere*, Giuffrè, Milano, 1979.

mission di servire l'umanità e di comprendere la vita. Si fa così sempre più strada l'idea che non tutto ciò che si può fare sia anche bene farlo poiché sorgono dei problemi di sostenibilità ambientale e di sopravvivenza del pianeta (inquinamento, buco dell'ozono, modificazioni genetiche degli alimenti OGM, manipolazioni genetiche sull'embrione, questioni riguardanti la bioetica ecc). Da qui la definizione di Beck (2000) *società del rischio* o *dell'incerta sostenibilità della crescente fattibilità* (Offe 1988).

- L'avvento di una società postindustriale. Secondo autori come Touraine (1970), Bell (1975) e Dahrendorf (1973) – quest'ultimo la identifica come postcapitalistica - il modello di sviluppo nella postmodernità non è più basato essenzialmente sulla produzione industriale, ma sul lavoro svolto nei servizi (pubblica amministrazione, istruzione, formazione, ricerca). In particolare da un tipo di lavoratore caratteristico dell'impresa fordista, che compie mansioni ripetitive in cambio di sicurezza del posto che gli sarà garantito per tutta la vita, si passa ad un tipo di organizzazione cosiddetta postfordista. Tale organizzazione del lavoro si caratterizza per una maggiore flessibilità ed il lavoratore diviene sempre più un imprenditore di se stesso. Questo fenomeno detto di "professionalizzazione crescente del lavoro" chiede da un lato maggior impegno al lavoratore costretto ad un aggiornamento continuo, otterrà (si presume) maggiori soddisfazioni dal lavoro, che vengono però pagate al prezzo di una maggiore assunzione del rischio d'impresa e di precarietà. La società rigida (fordista) diviene flessibile (postfordismo), il lavoro non è più un diritto del singolo di cui la società deve farsi carico ma un impegno individuale.
- Il costituirsi di una cultura postmoderna in senso specifico.

Lytard (1981) evidenzia come la cultura postmoderna inserita in un contesto postindustriale, si basi principalmente sulla sfiducia nei confronti del sapere scientifico. Si parla così di fine delle "grandi narrazioni" ovvero di univoche spiegazioni del mondo. Queste un tempo s'identificavano con la religione dogmatica alla quale nella modernità si è avvicinata la ragione legata alla scienza ed alla tecnologia. Ma nella postmodernità ci si rende conto che anche quest'ultima, la scienza, basandosi principalmente sulla condivisione sociale e culturale di determinati comportamenti o saperi non può considerarsi un valore di riferimento in senso assoluto. Inoltre, rispetto al disincanto o demagificazione (eliminazione della magia ovvero del sacro dalle sfere sociali) tipico della modernità e collegato alla differenziazione funzionale per cui la trascendenza, il sacro è separato dall'immanente, (dalla scienza, dal sociale e dal politico), si assiste nella postmodernità ad una sostanziale inversione di tendenza. Questa si concretizza in un ritorno a forme religiose istituzionalizzate e non più così marginali rispetto la società (per esempio: l'intervento religioso,

soprattutto da parte della Chiesa cattolica nelle discussioni su temi quali povertà nel mondo, sacralità della vita, bioetica, dialogo interculturale; i movimenti spirituali della new age e il diffondersi di pratiche magico-esoteriche). Da notare che il processo di differenziazione che separa la sfera religiosa da quella sociale, detto anche di secolarizzazione, è un fenomeno prettamente occidentale e che il maggiore contatto con altre strutture sociali (esempio quella musulmana) che non hanno vissuto questo percorso, contribuisce ad accentuare tale inversione di tendenza definita anche *dedifferenziazione o desecolarizzazione*.

Ricapitolando l'individuo postmoderno principalmente deve dunque fare i conti con: a) un ritrovato senso del limite; b) l'assunzione di responsabilità riguardo al proprio futuro, non più garantito – nello spazio lavorativo dal posto fisso - per cui incerto e precario; c) l'assenza di significato all'esistere ed un crescente bisogno di sacro. In che modo questi aspetti mutano il rapporto con l'Altro inteso nell'eccezione iniziale? Dare una risposta in tale direzione non è impresa facile. Tuttavia, partendo dal primo fattore "fare i conti con i propri limiti", ritengo sia inevitabilmente collegato ad una fase di sviluppo sia individuale che sociale. Già Jean Piaget (1896-1980) quando studia il processo della formazione delle regole o dei limiti che da imposizioni esterne tipiche dell'infanzia (Non faccio questo perché altrimenti mamma si arrabbia) divengono, nel passaggio all'adolescenza, delle limitazioni autoimposte (Non faccio questo perché non lo voglio fare, perché non è giusto) evidenzia l'importanza delle stesse nel processo di sviluppo infantile. Sociologicamente, accettare un limite si connette ad accogliere delle regole ed implica l'accettazione e l'accoglienza della presenza dell'Altro. Rousseau ne *Il contratto sociale* afferma: <<Io rinuncio alla mia parte di libertà assoluta, in modo che la mia libertà sia limitata dalla tua libertà che è limitata dalla mia libertà>>. Ciò equivale ad ammettere che non vi può essere alcuna libertà priva di limitazioni. Il limite, in senso psicoanalitico rappresenta la propria casa, divenire coscienti di un proprio limite equivale a scoprire una parte importante di noi e segna un progresso nel cammino dell'individuazione personale così come in quella sociale. Nella modernità il mondo è percepito come una collezione di tanti oggetti più o meno utili e dunque più o meno sfruttabili. Sembra che tutto ciò che esiste ci sia in quanto possibile oggetto di utilizzo da parte dell'ego infinito ed infantile dell'uomo moderno. In questa visione moderna supportata dal modello razionale, solo ciò che è utile all'io dominante può esistere. La razionalità egoica si lega a doppio nodo con l'utilità che si contrappone al concetto di valore insito nell'aspetto emotivo, o meglio insito nell'amore. <<L'amore teme la ragione, la ragione teme l'amore. Entrambi si sforzano di fare a meno dell'altro, ma quando questo accade prima o poi succedono i guai>> (Bauman 2001). L'elezione del razionale ad *Axis mundi* equivale sul piano individuale ad una esclusione di contatto con l'Altro interno (aspetto emotivo) ed alla costruzione di falsi sé in cui identificarsi. Ci

s'identifica in una parte e la si scambia per il tutto o, in altri termini, si confonde la maschera (la nevrosi) con il volto. Sul piano del rapporto con L'Altro esterno, questo esiste solo se può essere utile e dunque sfruttabile, altrimenti è escluso emarginato, inesistente. Solo chi produce e consuma, nella logica merce-denaro-merce caratteristica della modernità esplosa, è utile e dunque degno di essere riconosciuto, visto, considerato socialmente. Il mondo moderno appare in sostanza come se fosse scisso in due parti: da un lato il globo scrutabile, razionalizzato, confutabile ma soprattutto sfruttabile economicamente, dall'altro l'aspetto vitale, il pianeta, quello di cui ognuno di noi è parte e senza il quale l'umanità intera rischia in sopravvivenza. È quest'ultima parte vitale, istintiva, emotiva, che non può più essere repressa e sacrificata che emerge nella postmodernità, reclama i propri spazi e segna la limitazione dell'Io riconnettendola alle sue funzioni essenziali. Simbolicamente la tendenza generale di dominio dell'Io si identifica nell'aspetto di potere maschile legato al dominio sull'altro insito nella modernità ed erede dell'antico patriarcato. In questo quadro la realtà è filtrata dal paradigma della "scarsità culturale", che considera il mondo come una grande torta dove se qualcuno mangia una fetta più grande a tutti gli altri toccherà meno. È dunque centrato sulla competitività, l'Altro o mi è utile, o non esiste, oppure mi è nemico in quanto mi toglie risorse. Egli è qualcuno da sconfiggere o da sfruttare. Da tutti questi aspetti l'uomo postmoderno pare tuttavia evolversi, forse diventare finalmente adolescente (secondo lo schema di Piaget - è nell'adolescenza che iniziano i conflitti nel contatto con la diversità di genere) ed accorgersi che il suo Io non può essere espanso all'infinito perché questo gli sarebbe letale. Dagli anni '60 iniziano i primi segni di cambiamento summenzionati (i famosi semi di luce), che contrastano l'assetto patriarcale e gerarchico della società. Si generano mutamenti anche nei rapporti sociali che da rigidi, impostati su una netta distinzione di ruoli, divengono relazioni autodeterminate e flessibili; muta la comunicazione interpersonale che passa da uno stile formale ad uno maggiormente spontaneo. In un tale contesto la comunicazione assume un valore centrale sia nei rapporti interpersonali che tra culture e religioni. Tra coniugi non si sta più assieme per il dovere espresso nel "finché morte non vi separi" ma si rimane sposati finché la relazione funziona nel senso che sussiste un rapporto d'amore. Allo stesso modo assume un'importanza centrale il dialogo tra le diversità e vengono conati i termini quali multiculturalismo o interculturalità che divengo in un certo senso il nuovo paradigma della società postmoderna. Questo si lega ad una visione di "abbondanza culturale" secondo cui questo non è il migliore dei mondi possibili, ma un mondo pieno di possibilità migliori, se tutti riescono a riconoscere il personale valore di ognuno ed il pluralismo delle identità. La ricerca del valore che si oppone al mero utilizzo, comincia quindi emergere con gran forza dall'oscurità del vuoto dell'era moderna. Il valore, si diceva, è legato all'amore in eterna lotta con il razionale e l'uso strumentale ad esso legato. La razionalità si

contrappone dunque all'emotività ovvero l'utilizzo diviene antitesi del valore, il possedere e l'apparire all'essere, l'io all'Altro. Nel passaggio modernità/postmodernità pare emergere con gran forza il conflitto tra forze che sembrano entrare in contatto dopo molto tempo di separazione e per certi versi di segregazione. Questo aumento di relazionalità a vari livelli incentivata dal processo di globalizzazione e di centralità dell'informazione, ci trova per molti versi impreparati in quanto da troppo tempo abituati ad un più o meno rigido inquadramento di ruolo. Abbiamo a che fare con un aumento improvviso di contatto con l'Altro ovvero con chi, per paura, avevamo per molto tempo tenuto lontano e non sappiamo come trattarlo. Diviene per questo più difficile reggere per lungo tempo un matrimonio o gestire il dialogo con punti di vista, culture differenti, ma anche diviene più problematica la relazione genitori/figli, insegnanti/alunni, il senso d'identità e i ruoli sociali e sessuali vanno in crisi; stanno aumentando i conflitti a tutti i livelli (interpersonali, interetnici, internazionali, ecc.) crescono la solitudine, l'ansia esistenziale, senso di precarietà e l'individualismo. Si potrebbe semplicemente dire che "siamo in crisi" ovvero stiamo passando da un mondo conosciuto (la modernità) ad uno sconosciuto (postmodernità) con tutte le ansie, paure e depressioni che tali passaggi portano con sé sia per l'individuo che per la società. Per quel che riguarda le relazioni interpersonali ed interculturali si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione che rappresenta senz'altro un cambiamento evolutivo importante, necessario presupposto per una società più libera e creativa, per rapporti umani più gratificanti, costruttivi e consapevoli, per una vita sociale che incarni nel quotidiano i principi democratici della libertà e dell'autodeterminazione, della parità di diritti, della reciprocità. Ma più ci avviciniamo all'Altro nel mondo globalizzato più aumentano le dinamiche conflittuali e da qui il bisogno di riscoprire nuovi canali di comunicazione e di gestione di tali tensioni. Queste si verificano a tutti tre i livelli di alterità considerati: interno a noi, attraverso la maggior importanza attribuita al mondo emotivo ed ai problemi connessi con la comprensione e l'espressione di ciò che proviamo legato alla spasmodica ricerca dell'autenticità; esterno, con la più stretta presenza dello straniero, di colui che mi pone in discussione ma che allarga il mio punto d'osservazione sul mondo. Trascendente con la maggior coscienza di appartenere ad una società e ad un pianeta sempre più legato ed interconnesso e con il bisogno di senso ed il desiderio del divino. Riuscire a negoziare con tali forze, partendo da una comprensione dei personali conflitti interni all'individuo sarà il traguardo auspicabile per l'uomo postmoderno in quanto, come dice il teologo Mathew Fox: *<<Vivere e sussistere non dovrebbero essere due cose separate, ma fluire della stessa fonte, che è lo Spirito. Spirito significa vita, e sia la vita che guadagnarsi la vita comportano vivere con profondità. Significato, proposito, allegria e la coscienza di contribuire alla comunità>>*. Creare ponti di dialogo e collaborazione tra queste diverse risorse, va nella direzione di ritrovare l'autenticità perduta, così cara di questi tempi

proprio per la sua assenza. Significa recuperare la propria anima lasciata sul campo di battaglia della competizione moderna attraverso la scoperta del valore dell'alterità e di porsi in un rapporto di inter-indipendenza, con essa. Diventare autentici ha in sé la capacità di saper togliere le maschere (nevrotiche o dettate dai ruoli sociali) che indossiamo ogni giorno e con le quali troppo spesso finiamo con identificarci. Ciò implica un'acquisizione di coscienza e di consapevolezza che si concretizza nella capacità di non dimenticare chi siamo, anche se indossiamo la maschera, di non dimenticare, direbbe Carl Gustav Jung riferendosi alla trascendenza insita nell'uomo <<*il segno della sua provenienza*>>.

L'interculturalità come capitale sociale e paradigma del postmoderno

*“La natura è un tutto armonico costituito anche
dalle sue stesse dissonanze”
Seneca*

La sfida consiste ora nel basare il paradigma postmoderno dell'interculturalità su queste basi. Riassumendo il tutto. Una discontinuità evidente tra moderno e postmoderno consiste nella scissione del Sé dall'Io. L'Ego diviene una maschera, una fissità nevrotica derivata dai condizionamenti sociali che trasformano l'individuo in un essere socializzato solo sulla base dell'interiorizzazione dei valori sociali dominanti. Il Sé rappresenta allora l'autenticità, l'essere non eterodiretto. L'autenticità può essere però intesa in due modi. Come macchina desiderante. Fatto che trasforma il Sé in un rivendicatore narcisista della trasformazione dei desideri in diritti, conducendo al trionfo assolutista del relativismo dei valori e dei *meccanismi d'inclusione discriminante*. Oppure come le radici interne della comprensione dell'Altro. In questo modo il Sé trasforma l'individuo, l'attore sociale, la maschera nevrotica dell'Io in *persona*, capace di costruire la relazione sociale con l'Altro sulla base della simmetria complementare dei processi di individuazione e socializzazione. Su questa base di dialogo tra Sé e l'Altro si fondano le basi dell'interculturalità che ha il significato di superare senza annullare le differenze. Questo andare oltre le diversità non può avvenire attraverso un pensiero analitico ed un dialogo dialettico afferma Panikkar ma deve percorrere i sentieri di un pensiero olistico non giudicante che guarda alla comprensione. La comprensione implica capacità empatiche e conduce ad un ampliamento della propria prospettiva. Nella postmodernità ci si rende sempre più conto che <<*Non esiste una prospettiva globale. Ogni prospettiva è limitata, ma esiste sempre la possibilità di uno scambio e un ampliamento di prospettiva e il dialogo interculturale mira a questo*¹⁰³>>. L'estrema individualizzazione generata dall'espansione dell'Ego caratteristica della modernità esplosa

¹⁰³ Panikkar, Raimon, op.cit. p.9.

s'imbatta nel limite dell'interdipendenza oggettiva per cui il Sé non può sussistere senza l'Altro. Concretamente, ciò che avviene anche in parti disparate del globo ha delle conseguenze su tutto il pianeta questo sia in positivo sia in negativo. In tal senso reputo che non vi sia nessuna possibilità di sopravvivenza al di fuori dello scambio interculturale e della riscoperta del dialogo e della comunicazione mirati non più ad ottenere più audience, vendere prodotti o truffare, sottomettere il prossimo, ma rivolti al contatto ed alla comprensione dialogale ovvero priva di giudizio, che trascende il tribunale della ragione. Nel dialogo dialogale (utilizzo l'eccezione di Panikkar) non vi è dicotomia tra tesi ed antitesi, tra quanto affermo io e quanto sta affermando l'altro ma c'è spazio per entrambi, è una forma di dialogo più personale, più profonda in cui possono convivere le diversità. L'obiettivo di questa forma di convivenza non è cercare chi ha ragione e chi ha torto, chi vince e chi perde, ma trovare il modo di capire, di comprendersi di immaginare cosa sta vivendo il mio interlocutore. Esso non con-vince l'altro in modo dialettico e si fonda sulla fiducia reciproca e sulla capacità comune di avventurarsi nell'ignoto. Questo modo di essere con l'Altro non può prodursi nell'arena della logica, della lotta tra idee, ma nell'àgora dell'incontro tra persone che parlano e ascoltano e sono consapevoli di essere qualcosa di più che semplici macchine pensanti. Questo permette l'innesto, nel contesto di estrema competizione della modernità, di nuove forme di collaborazione che non possono avvenire senza il riconoscimento, il rispetto e la stima dell'Altro. La parola diviene quindi centrale ma per avere senso essa ha bisogno di silenzio o meglio di ascolto. L'elemento focale del dialogo interculturale è dunque la capacità di ascoltare, di fare silenzio iniziando da noi stessi (ascoltare le nostre emozioni, le nostre parti interne ed averne consapevolezza) per poi essere in grado di rivolgere l'attenzione all'esterno, all'Altro. Solo nel momento in cui saremo capaci di ascoltare l'Altro interno avremo spazio sufficiente per accogliere l'Altro esterno. Solo con l'accoglienza dell'Altro esterno, delle sue qualità e dell'interconnessione tra noi e l'Altro, potremmo divenire consapevoli del livello d'interdipendenza che ci lega a quanto ci circonda, il pianeta ma anche all'aspetto trascendente che ci caratterizza in quanto esseri umani. Potremmo dunque contattare l'Altro nel suo aspetto triplice. Tutto ciò non può avvenire attraverso un atteggiamento autocentrato di tipo egoico. Andare al di là dell'Io ci mette in contatto con l'Altro, il contatto con l'Altro ci fa scoprire l'universalità insita nel Sé e l'interconnessione tra Sé diversi e con il tutto di cui facciamo parte. Questa forma di comunicazione non può essere intesa quale mera strategia ed insegnata come "tecnica comunicazionale" utile ai corsi per venditori scadenti, ma richiede uno sviluppo profondo dell'intera persona e la volontà di approfondire una verità, una giustizia, un'intesa che supera le singole parti. Il dialogo dialogale o interculturale o ancora, come io amo definirlo dialogo autentico, appare come possibile punto di

arrivo di un lungo e periglioso cammino e, in particolare, Panikkar distingue cinque momenti, cinque fasi di sviluppo dell'incontro tra culture:

- a. *Isolamento e ignoranza*. Non vi sono contatti, ogni cultura vive nel proprio spazio. La separazione non pone problemi d'interculturalità. L'Altro non esiste.
- b. *Indifferenza e disdegno*. Quando il contatto diventa inevitabile la prima reazione è quella di pensare che l'altra cultura non ci riguarda, è estranea. L'Altro è indifferente, è ignorato.
- c. *Condanna e conquista*. Se la relazione diventa più stabile e duratura l'altra cultura diviene una minaccia contro la quale reagire o sopperire. L'Altro s'identifica con il nemico.
- d. *Coesistenza e comunicazione*. La vittoria non è mai totale e le culture scoprono che devono tollerarsi. L'altra cultura diventa una sfida o una curiosità. Ci si rende conto che senza l'Incontro con l'Altro non ci sono possibilità future.
- e. *Convergenza e dialogo*. Dopo lo scontro si ha spesso l'incontro e la scoperta di una possibile influenza reciproca. L'altra cultura comincia a diventare l'altro polo della nostra e forse un complemento. L'Altro non è più qualcuno che toglie risorse e con il quale si deve competere ma è stimato per le sue qualità e la sua presenza permette di accrescere le risorse per entrambi. Si passa cioè dalla competizione alla collaborazione.

Il dialogo interculturale spesso si verifica dopo aver attraversato l'indifferenza ed il conflitto, a volte anche la guerra. La presenza di un conflitto non determina necessariamente la guerra o l'*escalation*, che pone come obiettivo la vittoria sull'altro, ma è una sana tensione che avviene quando qualcuno ci pone in questione, e ci mostra nuovi aspetti del reale. Il conflitto inteso in tal senso può trasformarsi in un'importante occasione di sviluppo e di profonda crescita. Questo richiede di saper reggere la tensione del conflitto con maggiore *resilienza* composta soprattutto da coraggio ed umiltà. Lasciar cadere il senso di vendetta dell'"occhio per occhio" in cambio del coraggio dell'"occhio a occhio". Così il problema della presenza dello straniero, attraverso l'interculturalità che si esprime nel dialogo autentico, diviene risorsa o meglio capitale sociale capace di trasformare le preferenze per una strategia dominante in predilezioni favorevoli all'applicazione di una strategia cooperativa. Gli studi sulle dinamiche conflittuali spesso si connettono alla teoria dei giochi. Questa, attraverso l'analisi di giochi a somma zero tipo "dilemma del prigioniero" o "*chicken game*", identifica quattro possibili soluzioni ai conflitti: Io vinco/tu perdi (strategia di dominio sull'altro); Io perdo/tu vinci (lascio che vinca l'altro, atteggiamento di

sottomissione); io perdo/tu perdi (strategia distruttiva); io vinco/tu vinci (strategia cooperativa). In quest'ambito di studi, la strategia considerata più conveniente appare quella cooperativa. Essa si presenta conveniente sia nei succitati giochi a somma zero ove non vi è relazionalità tra le parti, ma diviene caratteristica vincente soprattutto nei giochi a somma variabile, quelli cioè che sono reiterati nel tempo ed in cui le parti possono avere contatto. Acquisire la volontà di abbandonare l'obiettivo del dominio sull'altro tipico della strategia "io vinco/tu perdi" attraverso la ricerca di soluzioni condivise; mutare l'obiettivo da vincere sull'altro a ricercare soluzioni condivise, trasforma la logica "vinco/perdi" o perdo/vinci e "perdo/perdi" (soluzione distruttiva caratteristica della degenerazione del conflitto in vera e propria guerra) dei giochi a somma zero. Il conflitto diviene una possibilità di condivisione delle risorse di entrambi fondata sulla dinamica "vinco/vinci" soluzione cooperativa che si lega al modello di abbondanza culturale. La scelta di strategie cooperative e la trasformazione di giochi a somma zero dove manca il contatto in giochi a somma variabile, ovvero l'aumento della relazionalità con l'Altro trasforma il problema multiculturale nella risorsa, nel capitale sociale interculturale. Il tramite di questa alchimia è la relazione che avviene attraverso la comunicazione.

Il dialogo autentico come centro dell'interculturalità

"La parola parla ma non è parola se non è ascoltata"
Raimon Panikkar

La trasformazione del problema interculturale in risorsa o capitale sociale e dunque fonte di sviluppo, si verifica per il tramite di un ritrovato valore della relazione che avviene sua volta attraverso la riscoperta di una più profonda dimensione di dialogo e comunicazione. Nel passaggio moderno/postmoderno osserviamo dunque anche una ritrovata centralità della comunicazione nella sua funzione originaria di mezzo di contatto con Sé e gli altri e non esclusivamente come mezzo di scambio (comunicazione funzionale). Nello scambio è importante cosa scambio, l'oggetto, nel contatto la centralità si pone sul soggetto: con chi sto scambiando. Da comunicazione funzionale, enfatizzata nella modernità, si ricercano nuove forme di comunicazione relazionale o soggettiva. Questa ha il vantaggio di meglio rispondere ai bisogni emergenti, inoltre l'oggettività funzionale, quando è riconosciuta come tale, ha il vantaggio di non appartenere a nessuno e lo svantaggio di essere inefficace, di non essere impegnativa per nessuno perché non penetra il cuore umano. Il dialogo interculturale per definirsi tale deve includere entrambi i piani, logico ed analogico, oggettivo e soggettivo, ed avere in sé la capacità di responsabilizzare gli interlocutori. Comunicare tra diversità non è dunque un problema di lingue e traduzioni ma di possibilità di contatto, di mutua fecondazione. Se viene ricercata l'autenticità, anche la comunicazione diviene autentica e la parola

ritorna alla sua originaria funzione creatrice e mediatrice. La parola non è solo uno strumento ma è parte integrante dell'essere umano. Per cogliere questa parte è ancora necessario riscoprire il silenzio, *il mythos* dal quale sgorgano le parole. Per comprendere un'altra cultura non è sufficiente conoscere i concetti, bisogna capire anche i simboli che sono il linguaggio del mito. Penetrare il significato dei simboli e dunque dei miti culturali permette di connettersi alla fonte archetipica universale e di riscoprire, assieme al senso nascosto delle parole, uno spazio comune. I miti culturali spesso, o quasi sempre, si strutturano in quanto miti e credenze religiose per questo reputo indispensabile perseguire un dialogo autentico tra le religioni. Questo è possibile non tanto in uno spazio esclusivamente razionale, che seziona le differenze particolari e le contrappone in senso dialettico, quanto nella polisemicità del mito che ammette pluralità d'interpretazioni. Il mito s'incarna nella mistica religiosa *àgora* in cui appare ancora possibile un dialogo che non miri a vincere sull'altro, a contrapporre la propria verità a quella altrui, ma ricerchi una verità più profonda che può derivare solo dall'incontro tra diversi. Inoltre ogni cultura crede in modo talmente naturale nei propri miti che ha bisogno dell'incontro con l'altro per scoprirli. Senza questa apertura all'Altro i miti collettivi possono restare inconsci e diventare pericolosi sfociando nel fanatismo. A tal proposito Carl Gustav Jung afferma:

*I miti somigliano a letti di fiume abbandonati dall'acqua che può farvi ritorno in un momento più o meno lontano; sono come vecchi fiumi nei quali le acque della vita sono fluite a lungo, per poi sparire nel profondo; quanto più a lungo sono fluite nella stessa direzione, tanto più è probabile che prima o poi facciano ritorno nel loro letto.*¹⁰⁴

Nel fanatismo del *mythos* collettivo c'è la spinta ad annientare il male eliminando il presunto colpevole, il nemico. I miti culturali appaiono diversi nella loro trama ma se si penetra la stanza del significato, dell'archetipo, si può riscoprire uno spazio comune originario ed umanizzante. Per questo reputo non indispensabile una totale convergenza nei miti in se, ovvero nelle specifiche trame del mito ma un ritrovato dialogo sui significati, gli archetipi che ci accomunano in quanto esseri umani. Questa strada richiede l'apertura del cuore che crea empatia e della mente che limita il fanatismo. La connessione interna tra cuore e mente permette la comprensione e necessita cioè della presenza dell'essere inteso in senso completo: razionale ed emotivo. Tutto ciò non può avvenire se non per il tramite di un rinnovamento profondo delle coscienze in quanto come afferma Naranjo <<la mente che ha creato tali problemi (fa riferimento ai problemi del mondo di oggi) non è in grado di risolverli>>. Non c'è possibilità di superare i problemi della società attuale (terrorismo, sfruttamento ambientale, mercantilismo ecc.) solo in modo specifico cercando di risolverli uno per volta, utilizzando gli stessi mezzi e la stessa mentalità che li hanno generati senza contemplare un

¹⁰⁴ Jung, Carl Gustav, saggio su Wotan, in *La dimensione psichica*, Aurigemma, Luigi a cura di, Boringhieri, Torino, 1980, p. 198 e ss.

cambiamento d'insieme. Tale cambiamento dovrebbe toccare l'atteggiamento, il modo di risoluzione dei problemi e dei conflitti. Come per un individuo la cosa più difficile è cambiare il proprio modo di fare, il proprio meccanismo reattivo stimolo-risposta così, in modo speculare, tale difficoltà si riflette a livello sociale. Perché la società cambi atteggiamento si necessita che gli individui cambino atteggiamento. Come la presente ricerca/intervento dimostra, tale scatto è possibile partendo proprio dall'agire sul processo d'individuazione migliorando con esso qualitativamente la socializzazione. Questo richiede una nuova collaborazione anche a livello di saperi (sociologici, psicologici, filosofici ecc.) con il superamento di vecchie dicotomie moderne. La relazione intensa e circolare che lega individuo e società con l'estrema individualizzazione e tecnicizzazione della modernità è diventato un circolo vizioso che necessita di un cambiamento deciso. Credo che l'elemento centrale su cui è ancora possibile agire per trasformare tale relazione e renderla virtuosa sia il sistema educativo.

Udine, 4 dicembre 2008

Educandato Statale Collegio "Uccellis"

UGUALI E DIVERSI DA ME

Seconda Parte:
Glossario Europeo dell'antidiscriminazione e
dell'uguaglianza

Glossario Europeo dell'antidiscriminazione

Riportiamo qui di seguito il Glossario pubblicato sul sito web della *Commissione Europea* per la lotta alla discriminazione, nell'ambito della campagna “*Sì alle diversità. No alle discriminazioni*”¹⁰⁵. Come già anticipato nell'introduzione, il *Glossario* è stato al centro dei laboratori con gli studenti delle scuole medie superiori del territorio, costituendo spunto di riflessione e punto di partenza per successivi approfondimenti. Nel capitolo successivo – dal titolo *Parole Chiave* – accanto alle parole emerse durante la discussione ed il confronto fra i ragazzi, compaiono alcuni termini già presenti nel Glossario, ma ampliati¹⁰⁶.

A_

Accesso alla giustizia

Termini Generali

Una delle tre priorità stabilite dall'UE per permettere agli individui e alle compagnie di esercitare i propri diritti in Stati membri diversi dal proprio. Altre priorità sono il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e una maggiore convergenza nella legge procedurale.

Adultismo

Età

L'adultismo è un pregiudizio contro una persona o un gruppo sulla base dell'età. Nello specifico l'adultismo consiste nella discriminazione contro i giovani.

Ageism

Età

L'Ageism è un pregiudizio contro una persona o un gruppo sulla base dell'età.

Alto Commissario per i Diritti Umani

Termini Generali

Il rappresentante dell'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo, responsabile del controllo e della tutela dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. L'UE coopera con

¹⁰⁵ <http://www.stop-discrimination.info>

¹⁰⁶ I termini che trovano una più ampia trattazione all'interno del capitolo successivo sono contrassegnati dalla dicitura “definizione ampliata nelle Parole chiave”.

l'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

B_

Bisessualità

Orientamento sessuale

La bisessualità è un tipo di orientamento sessuale che si riferisce alle persone che sono attratte sia dagli uomini sia dalle donne

C_

Carta dei Diritti Fondamentali

Origine etnica

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE riunisce i diritti contenuti nei Trattati della Comunità, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, le convenzioni internazionali, le costituzioni nazionali degli Stati membri e una serie di dichiarazioni del Parlamento Europeo (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Cittadinanza dell'Unione Europea

Termini Generali

Il Trattato di Maastricht del 1992 stabilisce il concetto di cittadinanza europea, dichiarandola vincolata alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro dell'UE. La cittadinanza UE conferisce tutta una serie di diritti.

Cittadinanza UE

Termini Generali

Il Trattato di Maastricht nel 1992 stabilisce il concetto di cittadinanza Europea. La cittadinanza UE conferisce alcuni diritti, tra cui la libertà di movimento e il diritto di votare e presentarsi alle elezioni nazionali ed europee in ogni Stato membro (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Credo

Religione

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, del credo. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

D_

Diritti

Termini Generali

L'UE sostiene e protegge determinati diritti fondamentali per i suoi cittadini, come il diritto a votare, viaggiare e lavorare.

Diritti fondamentali

Termini Generali

I Trattati e la legislazione europei tutelano i diritti fondamentali dell'uomo e i diritti subordinati alla cittadinanza UE, come la libertà di movimento all'interno dell'Unione. Questi diritti si riassumono nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, proclamata nel dicembre del 2000.

Diritti politici

Termini Generali

Dal Trattato di Maastricht del 1992, tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di votare e presentarsi come candidati nelle elezioni municipali ed europee, anche se non nazionali.

Diritti politici, economici e sociali

Termini Generali

Questi diritti sono garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, promulgata a Nizza nel dicembre del 2000 dai leader dell'UE.

Diritti Umani

Termini Generali

La Corte di Giustizia Europea riconosce i principi sanciti dal Consiglio della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il rispetto dei diritti umani è regolamentato dall'Articolo 6 del trattato UE.

L'intervento è previsto per i casi in cui uno Stato membro infranga seriamente e continuamente questi principi.

Diritto al lavoro

Termini Generali

Qualsiasi persona che risieda legalmente in uno Stato membro ha il diritto di intraprendere un'attività lavorativa, sia come dipendente sia come lavoratore autonomo.

Diritto di accesso

Termini Generali

L'UE sta lavorando per migliorare l'accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri per i suoi cittadini e per superare i problemi dovuti ai differenti sistemi legali.

Diritto di asilo

Termini Generali

Qualsiasi persona che risponda ai criteri stabiliti nella Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati ha diritto di asilo nel primo paese sicuro che riesca a raggiungere.

Diritto di viaggiare

Termini Generali

Tutti i residenti dell'UE hanno il diritto di viaggiare liberamente all'interno dell'UE senza visto. Questo fa parte del principio della libertà di movimento, sul quale è basata l'UE.

Diritto di voto

Termini Generali

Dal 1993, tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto automatico di votare alle elezioni locali ed europee (anche se non nazionali) in qualsiasi Stato membro si trovino.

Disabilità

Disabilità

Il Trattato di Amsterdam conferisce all'UE il potere di intraprendere misure contro la discriminazione sulla base della disabilità.

Discriminazione

Termini Generali

Il Trattato dell'Unione Europea rende la tutela dalla discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale un diritto fondamentale della cittadinanza UE.

Discriminazione indiretta

Termini Generali

Si verifica discriminazione indiretta quando un provvedimento, un criterio o una regola apparentemente neutrali vanno a svantaggio delle persone in base alla loro origine etnica o razziale,

religione o credo, invalidità, età, genere o orientamento sessuale, a meno che questa pratica possa essere obiettivamente giustificata da un fine legittimo. Un esempio di discriminazione indiretta è richiedere che tutte le persone che fanno domanda per un certo lavoro si sottopongano a un test in una certa lingua, anche se quella lingua non è necessaria per quel lavoro. Il test potrebbe escludere molte persone che hanno una madre lingua diversa (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Discriminazione statistica

Termini Generali

La discriminazione statistica descrive una teoria economica della disuguaglianza basata sugli stereotipi contro individui o contro un gruppo di persone a cui non si è culturalmente affini. Spesso la discriminazione statistica è usata nel contesto datore di lavoro/impiegato. La teoria afferma che i candidati che non condividono gli stessi valori del loro potenziale datore di lavoro, potrebbero non essere assunti o guadagnare di meno (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Diversità

Termini Generali

La diversità è uno dei principi fondanti dell'Unione Europea ed è stata una delle forze trainanti del processo d'integrazione Europeo. Si riferisce alla consapevolezza di riconoscere e tollerare le differenze. Oggi, i valori dell'Unione Europea promuovono una migliore comprensione dei benefici della diversità e della lotta contro la discriminazione. Gli obiettivi chiave della Commissione Europea sono impedire che le persone possano essere discriminate per la loro origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale

Donne

Termini Generali

L'Articolo 3 del Trattato affida all'UE il compito di promuovere uguale trattamento tra uomini e donne in tutti gli ambiti politici, non solo in ambito lavorativo.

E_

Efebofobia

Termini Generali

Efebofobia è definito come il pregiudizio e la paura irrazionale verso gli adolescenti.

Elezioni municipali

Termini Generali

Elezioni durante le quali i cittadini scelgono i rappresentanti a livello locale. I cittadini dell'UE hanno il diritto di votare alle elezioni municipali locali in ogni parte dell'UE, anche se non appartengono allo Stato in cui si trovano a votare.

Emigrazione

Origine etnica

L'atto di lasciare uno Stato o regione per stabilirsi in un altro (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Età

Età

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell'età. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Eterosessualità

Orientamento sessuale

Eterosessualità consiste nell'attrazione tra due persone di sesso opposto. È caratterizzata come orientamento sessuale al pari dell'omosessualità e della bisessualità.

G_

Gay

Orientamento sessuale

Gay si riferisce all'orientamento sessuale degli omosessuali

Genere

Orientamento sessuale

La cittadinanza UE protegge dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, del genere. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Giovanilismo

Età

Il giovanilismo è una preferenza per le persone più giovani accordata esclusivamente sulla base dell'età. Questo termine è spesso legato all'ambito lavorativo; alcuni settori favoriscono i candidati più giovani in modo da dare un certo tipo di immagine.

Gruppi di avversione

Termini Generali

I gruppi di avversione sono gruppi organizzati che promuovono atteggiamenti fortemente offensivi o persino che commettono atti di violenza contro persone di un particolare gruppo razziale, etnico, religioso o altri gruppi sociali.

Gruppi Etnici

Origine etnica

Si definisce gruppo etnico un gruppo di persone che condividono una comune genealogia o un'ancestrale eredità. I gruppi etnici condividono le stesse origini storiche e sono uniti da un comune substrato culturale, dal linguaggio, e in molti casi da religione, credo e tradizioni.

I_**Impiegati**

Termini Generali

I cittadini UE hanno diritto alle stesse condizioni lavorative degli impiegati della nazione ospitante, indipendentemente dallo Stato Membro di provenienza. Le persone di Paesi non appartenenti all'UE sono invece soggette alle leggi nazionali sull'immigrazione.

Islamofobia

Religione

L'islamofobia è una paura irrazionale o un pregiudizio nei confronti dell'Islam o dei musulmani.

L'islamofobia è significativamente aumentata nel mondo occidentale in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 di New York.

L_**Legislazione**

Termini Generali

Leggi della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Queste hanno maggiore peso legale rispetto ai trattati e alla legislazione secondaria dell'UE (regolamenti, direttive, etc.)

Lesbiche

Orientamento sessuale

La cittadinanza europea conferisce il diritto alla protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell'orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Libertà

Termini Generali

Tutti i cittadini dell'UE hanno la possibilità di muoversi, vivere e lavorare liberamente all'interno dell'UE

Libertà di associazione

Termini Generali

La possibilità di associarsi liberamente è stata stabilita dalla carta dei diritti della Corte Europea di Giustizia.

Libertà di movimento delle persone

Termini Generali

Un diritto fondamentale della cittadinanza UE permette al cittadino di viaggiare, vivere e lavorare liberamente all'interno dell'UE. Il trattato di Amsterdam, con la creazione di un'area comunitaria, ha dato alla Commissione un ruolo maggiore nella proposta di iniziative globali.

Libertà Fondamentali

Termini Generali

Affinché i cittadini di UE possano esercitare le libertà fondamentali, specialmente la possibilità di vivere e lavorare all'interno dell'Unione, gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri devono cooperare e standardizzare le procedure al fine di rimuovere tutte le barriere che i cittadini si trovano ad affrontare nel portare avanti attività amministrative, economiche o relative a contenziosi.

M_

Mobilità

Termini Generali

I cittadini dell'UE possono spostarsi, vivere e lavorare liberamente in ogni Stato membro dell'UE. Una più stretta cooperazione tra gli Stati membri sulle leggi civili e sulle procedure mira a rendere la mobilità realmente possibile.

Molestia sessuale

Termini Generali

L'UE sta lavorando per combattere le molestie sessuali attraverso i suoi programmi contro la discriminazione, e nel giugno del 2001 ha concordato una direttiva per renderle illegali sul posto di lavoro.

Molestie

Disabilità, Età, Orientamento sessuale, Origine etnica, Religione, Termini Generali

Le molestie si riferiscono alla violazione della dignità delle persone in base a origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età, sesso o orientamento sessuale. In senso legale le molestie si riferiscono a comportamenti minacciosi o in grado di turbare. La molestia è considerata come intimidante, ostile, degradante, umiliante e offensiva. Questo tipo di comportamento è proibito dai Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dai trattati UE, dalle Direttive Europee e dalla carta dei diritti così come dai diritti derivanti dalla cittadinanza europea (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

N_

Non-discriminazione

Termini Generali

Dal 1999, l'UE può approvare la legislazione per combattere la discriminazione sulla base di sesso, razza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale.

O_

Occupazione

Termini Generali

Grazie al Trattato di Amsterdam l'occupazione è ora riconosciuta come uno degli obiettivi della Comunità Europea. Un nuovo articolo sull'occupazione (Titolo VIII) nel Trattato europeo dichiara che l'occupazione deve essere presa in considerazione nelle politiche della Comunità.

Omosessuali

Orientamento sessuale

La cittadinanza UE protegge dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell'orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Orientamento sessuale

Orientamento sessuale, Termini Generali

Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha conferito all'UE il potere di rendere illegale qualsiasi forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale degli individui. Su questa base, la Comunità Europea ha adottato una direttiva che proibisce la discriminazione in base all'orientamento sessuale in ambito lavorativo.

Origini etniche

Origine etnica

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione sulla base, tra le altre cose, dell'origine etnica. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

P_

Pari Opportunità

Termini Generali

Due elementi chiave del principio generale delle pari opportunità sono il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità (Trattato EC: Articolo 12) e parità salariale tra uomo e donna (Trattato EC: Articolo 141). Questi principi sono validi in tutti i campi, in particolare: economico, sociale, culturale e familiare (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Parità di trattamento

Termini Generali

Un'importante diritto conferito dalla cittadinanza UE. Il trattato di Amsterdam ha aggiunto un nuovo articolo (articolo 13) per rinforzare i principi contro la discriminazione. Grazie a questo nuovo articolo, il Consiglio ha il potere di prendere provvedimenti appropriati per combattere le discriminazioni basate su sesso, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale.

Parità Sessuale

Termini Generali

Con il termine si intende l'uguaglianza tra i sessi in tutte le aree, inclusa l'occupazione, l'educazione e i diritti sociali.

Persone disabili

Disabilità

Grazie al Trattato UE le persone disabili sono tutelate dai canali legali dell'UE e hanno il diritto di aspettarsi di non essere discriminate

Politica di integrazione

Termini Generali

La politica dell'UE ha fatto in modo di dare alle persone che si trovano nell'Unione, ma originarie di paesi esterni diritti e doveri analoghi a quelli dei cittadini dell'UE.

Pregiudizio

Termini Generali

Il pregiudizio può essere definito come un giudizio preventivo e un preconcetto verso un altro essere umano o gruppo di persone formato senza conoscenza o senza esaminare i fatti. I pregiudizi sono spesso rinforzati dagli stereotipi e di solito si basano su presunzione, sentimenti e credo, che possono influenzare percezioni e comportamento (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Prostituzione

Termini Generali

La prostituzione consiste nel vendere il corpo di qualcuno per scopi sessuali. L'UE ha lanciato varie iniziative per combattere il commercio sessuale di donne e bambini.

Q_**Quattro Libertà**

Termini Generali

L'UE e il trattato EC garantiscono quattro fondamentali libertà di mercato: libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e del capitale.

R_**Razza**

Origine etnica

L'UE si oppone fermamente a qualsiasi discriminazione basata sulla razza. L'Articolo 13 del Trattato dà il potere all'UE di approvare leggi contro qualsiasi forma di discriminazione basata sulla razza (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Razzismo

Origine etnica

Il razzismo è in netto contrasto con i valori europei fondamentali. L'UE sta lavorando, dal punto di

vista della prevenzione e della repressione, per combattere tutte le forme di razzismo (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Religione

Religione

Tutti i residenti dell'UE sono liberi di praticare la loro religione. Questa libertà è tutelata dai Trattati dell'UE, dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani e dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Rifugiato

Origine etnica, Termini Generali

Una persona che soddisfa i requisiti dell'Articolo 1 (A) della Convenzione di Ginevra. L'Articolo 1 (A) definisce rifugiato ogni persona che, in seguito a un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, è fuori dal suo paese di origine e o non gli è possibile o, a causa di questo timore, è non intende sfruttare la protezione offerta da quel paese; oppure non ha una nazionalità ed essendo al di fuori del paese della sua residenza abituale come risultato di tali eventi, o non gli è possibile o, a causa di questo timore, non intende ritornare (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

S_

Segregazione

Origine etnica, Termini Generali

La segregazione è separare le persone di differenti razze o classi, e di solito questa pratica avviene nelle scuole e negli altri servizi pubblici; questa è una forma di discriminazione.

Sessismo, Sessista

Termini Generali

Il sessismo descrive la discriminazione contro qualcuno in base al genere sessuale ed è un termine usato per descrivere qualsiasi tipo di disparità basata sul sesso.

Sesso

Orientamento sessuale

Tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, relative per esempio al salario, sono contrarie ai principi dell'UE.

Società Civile

Termini Generali

Volontari e associazioni, organizzazioni non governative (ONG), sindacati, etc. L'UE incoraggia l'intervento e l'attività della società civile nel processo decisionale.

Stereotipo

Termini Generali

Gli stereotipi sono opinioni o considerazioni sui membri di determinati gruppi o di una categoria di persone interamente basati sulla loro appartenenza a questo gruppo. La maggior parte degli stereotipi esprimono punti di vista negativi che veicolano pregiudizi (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

T_**Tolleranza**

Termini Generali

La tolleranza può essere definita come la capacità di accettare o rispettare il credo e i valori sociali di un'altra persona o gruppo di persone (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

U_**Uguaglianza**

Termini Generali

La cittadinanza UE conferisce protezione dalla discriminazione basata sul sesso, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Questo è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

V_**Violenza sessuale**

Termini Generali

La violenza sessuale si riferisce a qualsiasi tipo di contatto fisico non consensuale di natura sessuale.

X_**Xenofobia**

Origine etnica, Termini Generali

Paura nei confronti degli stranieri. La xenofobia è contraria ai principi fondamentali di libertà, democrazia e rispetto per i diritti umani sui quali si fonda l’Unione Europea (*definizione ampliata nelle Parole chiave*).

Parole chiave

Anna Piuzzi

Risorse Umane Europa

Durante i laboratori nelle scuole superiori della Provincia di Udine e della Regione sono emerse alcune importanti parole chiave attorno cui si sono sviluppati momenti di riflessione, dibattito e confronto. Riportiamo quindi, di seguito al *Glossario Europeo dell'antidiscriminazione*, un'approfondita rielaborazione di queste parole chiave per fornire un quadro completo delle tematiche riguardanti il fenomeno della discriminazione razziale ed etnica.

Accoglienza

L'accoglienza è un momento importante per favorire l'inserimento, il contatto e l'accesso della persona immigrata alla rete dei servizi sul territorio. La politica dell'accoglienza è ciò che il filosofo Jacques Derrida chiama una politica dell'amicizia basata sull'ospitalità¹⁰⁷. Nell'ospitalità c'è il dono che implica un ricevere e quindi uno scambio; una reciprocità che è alla base del dialogo. Un atteggiamento accogliente deve svilupparsi in tutti i luoghi della società: lavoro, scuola, servizi del territorio, luoghi di socializzazione. Numerosi studi hanno stabilito che il fattore chiave per determinare la riuscita dell'integrazione di gruppi d'immigrati non sta nelle differenze di cultura che intercorrono fra il paese d'origine e quello di destinazione, bensì nelle politiche di accoglienza del paese di destinazione¹⁰⁸.

Acculturazione

Secondo Redfield, Linton e Herskovits:

*L'acculturazione comprende quei fenomeni che si verificano quando gruppi di individui aventi culture diverse vengono in contatto continuo e diretto, con conseguenti cambiamenti nella configurazione culturale originaria di uno di essi o di entrambi i gruppi [...] con questa definizione l'acculturazione deve essere distinta dal cambiamento culturale, di cui non è che un aspetto, e dall'assimilazione, che a volte è una fase dell'acculturazione*¹⁰⁹.

La definizione fa riferimento alla possibilità di un cambiamento che investe in egual misura entrambi i gruppi, va però sottolineato come molto spesso le dinamiche sociali determinino un dislivello del potere di influenza. Tale dislivello porta generalmente alla costituzione di un gruppo

¹⁰⁷ Derrida, Jacques, *Politiche dell'amicizia*, Cortina Raffaello, Milano, 1995.

¹⁰⁸ Kymlicka, Will, *Le sfide del multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 1996.

¹⁰⁹ Redfield, R., Linton, R. e Herskovits, M.J., *Memorandum on the study of acculturation*. American Anthropologist, 38, 1936, pp. 149-152.

dominante e di uno acculturante. Sebbene sia inevitabile che anche il gruppo dominante subisca dei cambiamenti, questi saranno sicuramente meno incisivi di quelli a carico del gruppo acculturante.

Il processo di acculturazione che il migrante subisce non porta ad un esito univoco, ma può indurre cambiamenti molto diversi tra loro. Berry ha descritto gli orientamenti acculturativi sulla base di due fondamentali dimensioni: il valore che viene attribuito al mantenimento delle diverse specificità culturali e l'importanza attribuita al contatto tra i diversi gruppi. L'articolazione di queste due dimensioni, indipendenti l'una dall'altra, ha portato Berry a descrivere quattro strategie di acculturazione possibili: l'*assimilazione*, la *separazione*, l'*emarginazione* e l'*integrazione*¹¹⁰. Si può parlare di *assimilazione* quando il soggetto non intende mantenere la propria cultura ed identità, decidendo quindi di stabilire contatti ed interagire con i gruppi della società dominante. Nella *separazione*, al contrario, i forti legami con i valori della propria cultura di origine spingono l'individuo in fase di acculturazione a respingere i contatti con culture altre per paura di esserne influenzato. Si giunge invece all'*emarginazione* o *marginalizzazione* quando il migrante si esclude o è escluso da entrambi i gruppi, quello di arrivo e quello di origine. La strategia che invece cerca di <<ottenere il meglio da entrambi i mondi>>¹¹¹ è l'*integrazione*, che si realizza quando l'individuo tessesse relazioni con altri gruppi portatori di culture differenti, rimanendo al contempo legato ai propri valori, mantenendo la sua cultura originaria.

Alterità

Il filosofo Jean-Jacques Rousseau diceva che <<l'altro è un altro io diverso da me>>, intendeva che l'*Altro* va trattato come vorrei essere trattato io nel riconoscimento dell'irrinunciabilità della mia storia, della mia cultura e della mia diversità. Riconoscere l'*Altro* significa ascolto, accoglienza, empatia, riconoscerlo quindi come diverso da me, ma al contempo uguale a me; nel caso contrario non può che esserci rifiuto, negazione e xenofobia.

Alto Commissario per i diritti umani

È il rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo, istituzione creata nel 1993 dall'Assemblea Generale dell'ONU, e che ha sede a Ginevra. Le sue funzioni principali sono il controllo e la tutela dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. L'UE coopera attivamente con l'Ufficio. L'attuale Commissario è la sudafricana Navanethem Pillay, eletta nel 2008 dopo una lunga esperienza come Giudice presso la Corte penale internazionale.

¹¹⁰ Berry, J. W., *A psychology of immigration*, Journal of Social Issues, 2001, 57, 615-631

¹¹¹ AA.VV., *Psicologia transculturale. Teoria, ricerca, applicazioni*, Guerini e Associati, Milano, 1994, p.232-234.

Apolide

In virtù del diritto internazionale è apolide una persona che <<nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione¹¹²>>. L'apolidia può essere:

- *originaria* quando un individuo è apolide dalla nascita e quindi non ha mai goduto dei diritti e non è mai stato soggetto ai doveri derivanti dall'essere cittadino/a di un determinato stato;
- *derivata* nel caso in cui, a seguito di accadimenti politici e/o personali, un individuo perde la propria cittadinanza senza acquisirne una nuova. L'apolidia derivata si riscontra quando, per esempio, uno stato decide di penalizzare alcuni individui o delle categorie di cittadini per motivi etnici o politici ritirando loro la cittadinanza. Il ritiro della cittadinanza crea le premesse per una diminuzione dei diritti, implicando talvolta addirittura l'espulsione di questi soggetti come "stranieri illegali".

Diversi milioni di persone in tutto il mondo si trovano oggi in questo limbo legale, potendo godere solo di un limitato accesso alla protezione legale nazionale o internazionale, o a diritti fondamentali quali quelli alla salute e all'istruzione.

I principali strumenti internazionali che riguardano l'apolidia sono:

1. la Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi - che ne include la definizione e stabilisce il trattamento minimo cui hanno diritto gli apolidi;
2. la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia.

L'agenzia dell'ONU che si occupa della tutela degli apolidi è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)¹¹³, fondata il 14 dicembre 1950 e che ha sede a Ginevra. Secondo il rapporto *Global trends 2007*, si stima che nel mondo vi siano circa dodici milioni di apolidi¹¹⁴.

Assimilazione

Termine mutuato dalla biologia indica quel processo che concepisce i rapporti fra gli immigrati e la società ospitante sulla base di un passaggio unilaterale ai modelli di comportamento di quest'ultima, i quali si impongono alla personalità dell'immigrato e lo obbligano a spogliarsi di ogni elemento culturale proprio. Il modello assimilazionista è stato alla base delle politiche migratorie di paesi come la Francia che, facendo appello ad un superiore principio di eguaglianza individuale, hanno di fatto negato il riconoscimento di qualsivoglia differenza. La crisi dell'ideale di

¹¹² Art.1, Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi.

¹¹³ www.unhcr.it

¹¹⁴ Il rapporto 'Global Trends 2007' è disponibile (in inglese) all'indirizzo web: www.unhcr.org/statistics.

assimilazione ha costretto a riconoscere che la differenza non si esaurisce con il tempo in modo automatico, nemmeno alla luce di una prolungata presenza e di un successo professionale ed economico, al contrario la differenza etnica diventa una dimensione importante per il riconoscimento individuale e collettivo.

Azioni positive

Le *azioni positive* nascono negli Stati Uniti negli anni cinquanta come strumenti della politica governativa per garantire parità di diritti alle minoranze etniche e alle donne. Si tratta, infatti, di misure indirizzate ad un gruppo particolare per eliminare e prevenire la discriminazione o compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti, al fine di realizzare un'uguaglianza sostanziale. Entrano nel vocabolario dell'UE nel 1984 con la Raccomandazione n. 635 in tema di parità di genere, per poi diventare parte integrante ed elemento portante di tutta la normativa anti-discriminazione.

L'approccio alla base delle azioni positive muove dall'idea che non sempre la parità di trattamento sia garanzia sistematica di pari opportunità. Spesso, infatti, formulare politiche ignorando le condizioni di maggiore svantaggio di alcuni gruppi rispetto ad altri, senza quindi prevedere specifiche azioni di supporto, può condurre ad iniquità e tensioni sociali.

Buone prassi

Modalità di sviluppo dell'esperienza che per la qualità degli obiettivi, dei processi, degli strumenti e dei risultati ottenuti, risponde ad una serie di fabbisogni. In particolare, riguardo al tema qui trattato, si può individuare una buona prassi in ogni aspetto progettuale che abbia contribuito a risolvere uno o più problemi di discriminazione affrontati dall'intervento. Indicatori di buone prassi sono: la rilevanza strategica adottata, l'innovatività, la sostenibilità, la trasferibilità (in contesti analoghi) e la riproducibilità (in contesti diversi).

L'UE riconosce da sempre l'importanza di questo strumento promuovendone lo sviluppo e la diffusione tra gli Stati membri. La decisione 2000/750/CE del Consiglio Europeo, infatti, incoraggia lo scambio di buone prassi e informazioni proprio al fine di cambiare atteggiamenti in materia di discriminazione.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il documento racchiude in un unico testo l'insieme dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutti coloro che vivono nel territorio dell'UE, con la finalità enunciata nel preambolo di renderli *<<più visibili in una Carta>>* per *<<rafforzare la tutela dei diritti*

fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici >> (diritti prima dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

La Carta dei diritti fondamentali è stata proclamata solennemente per la prima volta il 7 dicembre 2000, ma tale proclamazione costituiva un mero impegno politico. Per questa ragione nel dicembre 2007, a Strasburgo, la Carta dei diritti fondamentali dell'EU è stata nuovamente proclamata e inserita nel *Trattato di Lisbona*, in questo modo i diritti garantiti all'interno del documento sono giuridicamente vincolanti per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché per gli Stati membri quando attuano il diritto comunitario. La carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi, in particolare i diritti sono razionalizzati in sei capitoli tematici:

1. Dignità
2. Libertà
3. Uguaglianza
4. Solidarietà
5. Cittadinanza
6. Giustizia

Catena migratoria

Il concetto di *catena migratoria*, i cui anelli sono costituiti da relazioni tra le persone, fa riferimento al sistema di trasferimento d'informazioni e di sostegno materiale che familiari, amici o compaesani offrono al potenziale emigrante per intraprendere il suo viaggio. <<*Di norma, infatti, le persone non emigrano a caso, e neppure scelgono la meta obiettivamente più vantaggiosa [...], ma piuttosto si dirigono laddove potranno contare sull'appoggio di altri migranti che li hanno preceduti [...]*>>¹¹⁵. Le catene migratorie, quindi, facilitano il processo di entrata e uscita: possono finanziare parzialmente il viaggio, gestire i documenti, trovare un posto di lavoro e cercare una casa in affitto, inoltre costituiscono un'importante fonte d'informazione sui cambiamenti economici, sociali e politici che si producono nella società di accoglienza. Si tratta quindi di una rete che tende ad ammorbidire l'atterraggio dei migranti, ma in alcuni casi l'esistenza di catene molto strutturate, come conseguenza di una forte presenza etnico-culturale nel paese, può far sì che i nuovi arrivati dispongano di meno opportunità di mobilità sociale reale, diventando di fatto una costrizione che

¹¹⁵ Zanfrini, Laura, *Sociologia delle migrazioni*, Laterza, Bari, 2007, p. 100.

"obbliga" ad inserirsi in settori penetrabili, già aperti da altri, che a volte non hanno nulla a che vedere con la propria professionalità.

Cause strategiche

Chiamate anche *cause pilota* o *d'impatto*, sono cause legali intraprese da organizzazioni di tutela contro le discriminazioni, avvocati e singoli individui con l'obiettivo di indurre un cambiamento a livello sociale, legislativo e giurisprudenziale che contribuisca allo sviluppo della tutela dei diritti umani. Un esempio significativo in questo senso è l'importante decisione della *Corte Europea per i diritti dell'Uomo* (CEDU), emessa il 14 novembre 2007, che ha condannato la Repubblica Ceca per la diffusa pratica di segregare rom in apposite scuole c.d. *speciali*. L'innovatività di questa decisione risiede nel fatto che è la prima in cui la CEDU riscontra una violazione dell'articolo 14 della *Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo* in relazione ad una prassi discriminatoria in un particolare ambito della vita pubblica, sottolineando che la Convenzione non si applica soltanto a specifici atti di discriminazione, ma anche a pratiche sistematiche nei confronti di particolari gruppi etnici che si vedono quindi negare il godimento dei propri diritti.

Cittadinanza

In termini giuridici è la condizione della persona fisica (*cittadino*) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono *stranieri* se hanno quella di un altro stato, *apolidi*, se, invece, non hanno alcuna cittadinanza.

Per quanto riguarda le regole di acquisto della cittadinanza, lo Stato si trova di fronte ad una scelta fondamentale, quella tra *ius sanguinis* e *ius soli*, scelta che negli stati caratterizzati da forti flussi migratori ha rilevanti conseguenze, condizionando inevitabilmente anche le politiche migratorie adottate. Lo *ius sanguinis*, infatti, presuppone una concezione oggettiva della cittadinanza, fondata sul sangue ed è alla base di ordinamenti come quello tedesco, dove le procedure di accesso alla cittadinanza sono molto restrittive. Al contrario lo *ius sanguinis* rappresenta uno strumento di forte tutela dei diritti dei discendenti degli emigrati, non a caso è adottato da paesi di forte emigrazione o interessati da una ridefinizione dei confini. Lo *ius soli* presuppone invece una concezione soggettiva della cittadinanza, è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. Questo modello è

applicato in paesi d'immigrazione storica come gli Stati Uniti e la Francia (eccezione nel panorama europeo).

Cittadinanza europea

Nel 1992 di fronte ai processi d'integrazione europea e all'abolizione delle frontiere interne, il *Trattato sull'Unione Europea* accoglieva l'esigenza, sempre più sentita, del riconoscimento di uno status giuridico, nuovo ed aggiuntivo, ai cittadini dei paesi membri, istituendo una *cittadinanza europea* nell'ambito del *Trattato di Roma*.

L'articolo 17 (ex articolo 8) sancisce che è cittadino dell'UE chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. L'introduzione del concetto di *cittadinanza europea* mira a rafforzare e promuovere l'identità europea, coinvolgendo i cittadini nel processo d'integrazione comunitaria. Inoltre, tale cittadinanza comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

1. la **libertà di circolazione** e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
2. il **diritto di votare** e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
3. la **tutela da parte delle autorità diplomatiche** e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
4. il **diritto di presentare petizioni** al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

Dopo la firma del TUE, la dichiarazione del Consiglio europeo di Birmingham precisava i contorni di tale cittadinanza: <<[...] la cittadinanza dell'Unione comporta per i nostri cittadini una protezione e diritti supplementari senza sostituirsi minimamente alla cittadinanza nazionale>>. Sarà in seguito il *Trattato di Amsterdam*, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, a rendere più esplicito il nesso tra la cittadinanza europea e quella nazionale indicando in maniera inequivocabile che <<la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima>>. Il *Trattato di Amsterdam* ha inoltre integrato l'elenco dei diritti civili e politici, prevedendo che ogni cittadino dell'Unione possa ora rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni oppure al mediatore europeo in una qualsiasi delle dodici lingue dei trattati e ricevere una risposta redatta nella stessa lingua.

Comunicazione interculturale

La trasformazione della comunicazione *monoculturale*, che comporta cioè la condivisione dei

simboli e quindi delle forme culturali rilevanti in una società, in comunicazione *interculturale* è senza dubbio uno degli aspetti più considerevoli del cambiamento sociale. La comunicazione diventa interculturale quando si riscontrano orientamenti culturali diversi, e quindi, come suggerisce l'etimologia della parola, hanno luogo intrecci tra culture.

Si tratta di un fenomeno che affonda le radici molto indietro nel tempo, ma che è stato osservato soltanto negli ultimi due decenni, tant'è che l'analisi della comunicazione interculturale è oggi ancora piuttosto controversa, limitandosi a descrivere e studiare *<<il percorso comunicativo originato dall'interazione tra sfondi culturali e comunicativi differenti>>*¹¹⁶.

Comunità

Il concetto di comunità nasce, nelle scienze sociali, in contrapposizione a quello di società¹¹⁷. Infatti, se con il termine *società* si vuole generalmente indicare il carattere contrattuale ed artificiale di questa rappresentazione collettiva, per *comunità* s'intende invece un'appartenenza organica e naturale, mistica e genealogica ad un gruppo. Nel contesto dell'immigrazione, con particolare riferimento a fenomeni tipicamente urbani, René Gallissot così sintetizza questo concetto:

Al plurale il termine comunità rinvia ad una particolare intensità del sistema di relazioni sociali, dovuta alla vicinanza e alla solidarietà di gruppo, alla parentela e alle condizioni di arrivo, di alloggio e di lavoro; alla lingua detta d'origine e all'inter-lingua locale; alle pratiche relative al consumo e agli scambi familiari e rituali; ai segni di riconoscimento e alle forme, in particolare religiose, di affermazione collettiva¹¹⁸.

Comunitarismo

Nel dibattito riguardante il pluralismo e la diversità culturale, il comunitarismo propone una visione nella quale si enfatizza l'importanza della società e dei valori comuni ereditati da una tradizione per la comprensione di se stessi e della propria identità, proclamando la necessità di assicurare diritti collettivi ai gruppi minoritari. Citando Amartya Sen *<<questa scuola di pensiero non si limita a mettere in primo piano l'importanza dell'appartenenza a questo o a quel gruppo comunitario, tende anche spesso a considerare l'appartenenza alla comunità come una sorta di estensione dell'io di un individuo >>*¹¹⁹.

Confine

In senso geopolitico è quella linea o quella zona che forma il limite di un territorio di uno Stato

¹¹⁶ Infantino, A., *La comunicazione interculturale*, in *Educazione interculturale*, a cura di Nigris E., Mondadori, Milano, 2000, p.199.

¹¹⁷ L'opposizione fra *comunità* e *società* fu sistematizzata per la prima volta da Ferdinand Tönnies nella sua opera del 1887 *Categorie fondamentali della società pura*.

¹¹⁸ Gallissot, René - Kilani, Mondeher - Rivera, Annamaria, *L'imbroglione etnico in quattordici parole-chiave*, Edizioni Dedalo, Bari, 2007, p.73.

¹¹⁹ Sen, Amartya, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p.35.

entro il quale questo esercita la propria sovranità, separandolo dagli altri. Le testimonianze sull'uso di confini sono antiche quanto le stesse civiltà, ma la loro natura e il loro significato sono mutati nel corso del tempo. Nell'introduzione al suo *Confini di celluloidi* il sociologo Moreno Zago scrive:

Il confine è molto più di una semplice linea istituita naturalmente o artificialmente a delimitare l'estensione di un territorio. La sua nozione è solidamente correlata ad una categoria mentale fondamentale inscindibile, quella della *differenza* . La mente umana è abituata a pensare in termini dicotomici e il confine è proprio l'elemento che concretizza la distinzione tra un dentro e un fuori: un *Noi* da un *Loro*. [...] Pensare, segnalare e, poi, tracciare confini diventano una forma di comunicazione *verso* e *con* gli altri che istituzionalizza differenze reali o presunte ma, soprattutto, diventano lo strumento per circoscrivere il proprio spazio d'azione, sottraendolo da tutto ciò che viene sentito come distante o addirittura come ostile. È il modo per definirsi, per costruire o per ritrovare una propria identità e comunicarla successivamente agli altri. I confini non sono solo espressione della volontà politica, ma anche dell'organizzazione sociale stessa e, dunque, inseparabili dalle entità che essi racchiudono. In questo senso va letta la definizione ormai classica del sociologo tedesco Georg Simmel per cui: «*Il confine non è un fatto spaziale con conseguenze sociologiche, ma un fatto sociologico che si esprime in forma spaziale*»¹²⁰. I confini diventano lo strumento per fronteggiare, o perlomeno arginare, il senso d'insicurezza e di vulnerabilità connaturate all'indole umana, per giustificare la propria diversità dall'alterità e dominare lo spazio. Ma i confini non significano solo allontanamento e separazione. Possono diventare il varco, la porta d'accesso, l'occasione d'incontro che dà a tutti la possibilità di essere se stessi, malgrado le reciproche diffidenze e le riconosciute differenze. Il superamento di un confine sottintende, infatti, uno sforzo e un progetto di straordinaria importanza: la decisione implica l'intenzione d'ascoltare e il desiderio di comprendere le ragioni dell'Altro, anche se non significa necessariamente la sua accettazione¹²¹.

Conoscenze d'intergruppo

La psicologia sociale fa rientrare in questa categoria il *pregiudizio*, lo *stereotipo* e la *distanza sociale*, conoscenze caratterizzate dal fatto di avere per oggetto gruppi sociali (gli albanesi, i marocchini, le donne, gli anziani, etc.) e di essere largamente condivise. Alla base di questa dinamica c'è il fatto che le persone fanno parte di gruppi e sono quindi coinvolte in relazioni di intergruppo.

Convenzione di Schengen

Il 14 giugno 1985 fu firmato a Schengen - in Lussemburgo - da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo, un accordo con il quale s'intendeva eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni e introdurre un regime di libera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari, degli altri Stati membri della Comunità o di paesi terzi. La *convenzione di Schengen* completa quest'accordo e definisce le condizioni di applicazione e le garanzie inerenti all'attuazione della libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Stati membri, è entrata in vigore solo nel 1995. L'accordo e la *convenzione di Schengen*, le regole adottate sulla base dei due testi e gli accordi connessi formano l'*acquis di Schengen*. Dal 1999, l'*acquis di Schengen* è integrato

¹²⁰ Simmel, Georg, *Sociologia* (1908), Edizioni di Comunità, Milano, 1989.

¹²¹ Zago, Moreno, *Confini di celluloidi. Il cinema dei confini e delle frontiere*, Kinoatelje, Gorizia, 2007, p.11-13.

nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea in virtù di un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a tutti gli Stati membri, inoltre i paesi candidati all'adesione all'Unione europea devono aver accettato integralmente l'*acquis* di Schengen al momento della loro adesione.

Contact Center UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale

A partire dal 10 dicembre 2004 è attivo il *Contact center* dell'UNAR, raggiungibile tramite servizio telefonico al numero verde 800 90 10 10 e via web, che provvede a:

1. Raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà, procedure ed azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di trattamento tra le persone.
2. Offrire assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni, orientamento e supporto psicologico.
3. Accompagnare le vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

Cultura

L'uso odierno del termine "cultura" deriva principalmente dal significato ad essa attribuito dagli antropologi sociali che lo <<usarono per indicare l'insieme delle pratiche di costruzione di significato in vigore all'interno di un sistema sociale¹²²>>. Tuttavia, come Mantovani sottolinea,

Nella letteratura antropologica all'inizio la "cultura" era soprattutto qualcosa che riguardava i "popoli primitivi" o le società "altre", ma non chi li studiava e governava, l'amministratore coloniale oppure l'antropologo europeo o nordamericano. Il termine cultura venne in seguito applicato anche alle società occidentali, ma conservando il presupposto della loro "superiorità". La credenza che il mondo occidentale sia più "avanzato" – non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello morale, cognitivo e politico – rispetto agli altri con cui viene di volta in volta confrontato è tuttora così forte da fare la sua comparsa quasi automaticamente nelle conversazioni e negli atteggiamenti quotidiani¹²³.

Oggi esistono due distinte e contrapposte concezioni di cultura, la prima - che alcuni autori definiscono *reificata* - descrive la cultura come un differenziatore ed un marcatore dell'identità di gruppo¹²⁴. Le diverse società umane sono quindi concepite come entità separate le une dalle altre ed omogenee al loro interno, caratterizzate da una cultura intesa come proprietà distintiva, e non come una costruzione storico-sociale. La seconda concezione, al contrario, guarda alla cultura come ad una forma, socialmente e storicamente situata, di organizzazione dell'esperienza e delle relazioni tra individui e tra gruppi sociali, Benhabib la definisce come <<narrazione condivisa, contestata e

¹²² Mantovani, Giuseppe, *Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.30.

¹²³ Mantovani, Giuseppe, *Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?*, op.cit. p.30.

¹²⁴ Baumann, Gerd, *Contesting culture. Discourses of identity in multi-ethnic London*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

*negoziata*¹²⁵>> tra i vari attori sociali. In quest'ottica Mantovani scrive che <<*le culture non sono sistemi chiusi ma conglomerati di risorse situate che le persone hanno a disposizione per dare senso alle proprie esperienze*¹²⁶>>. Le società diventano quindi sistemi relazionali aperti, costantemente interconnessi.

La concezione reificata della cultura porta inevitabilmente ad una visione fortemente stereotipata dei gruppi sociali (“occidentali” e “orientali”, “musulmani” e “cristiani”, etc.) definendoli sulla base di contrapposizioni rigide che sono all'origine di conflitti e soprattutto di quello che abbiamo già avuto modo di definire come “razzismo culturale” <<*che fa delle culture umane degli universi assolutamente distinti ed incomunicabili [...]. Ad esso importa frammentare l'universo umano in tanti isolati per giustificare il rifiuto e l'esclusione*¹²⁷>>.

Dialogo interculturale

Nel sito internet del Consiglio d'Europa leggiamo che <<*la diversità culturale rappresenta una condizione essenziale dell'odierna società umana. La promozione del dialogo interculturale mira a rendere tale diversità una fonte di ricchezza reciproca e a favorire la comprensione, la riconciliazione e la tolleranza*>>. Prerequisito di ogni dialogo è la disponibilità a includere nella nostra prospettiva anche quella dell'*Altro*, è quindi irrealizzabile fra soggetti convinti di essere portatori di una cultura superiore alle altre, che va preservata contro qualunque rischio di contaminazione, vedendo nell'*Altro* una potenziale minaccia, un nemico da cui guardarsi. Alla base di questa inclusività altrettanto essenziale è il *rispetto* che, secondo Sennet, consiste nel prendere sul serio i bisogni – e i punti di vista - degli altri, in una prospettiva di reciprocità. Nel momento in cui il dialogo fra soggetti portatori di punti di vista – quindi anche di culture – differenti è mosso da rispetto e reciprocità, si realizzano le condizioni per la praticabilità del dialogo interculturale. I bisogni cui si riferisce Sennett sono soprattutto identitario-culturali, a partire dalla necessità di affermarsi agli occhi degli altri come soggetti che si distinguono in virtù delle proprie specificità (*individuazione*) e, contemporaneamente, di sentirsi parte di un contesto comune dove sia possibile la collaborazione fra le singole identità per la realizzazione di progetti condivisi (*identificazione*). Il dialogo interculturale riveste fondamentale importanza nel processo d'integrazione europea, tanto che il Parlamento ed il Consiglio Europei il 18 dicembre 2006 hanno proclamato il 2008 *Anno del dialogo interculturale*.

¹²⁵ Benhabib, Seyla, *The claims of culture. Equality and diversity in the global era*, Princeton University Press, Princeton, 1996, p.5. (tr.it. *La rivendicazione dell'identità culturale*, Il Mulino, Bologna, 2005.)

¹²⁶ Mantovani, Giuseppe, *Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.16.

¹²⁷ Fabietti, Ugo, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Carocci, Roma, 1998, p.19.

Discriminazione diretta

L'articolo 2 del d.lgs. 215/2003 riconosce un caso di discriminazione diretta << *quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga* >>.

Va precisato che questa definizione è valida anche per tutte le discriminazioni determinate da altri fattori (genere, orientamento sessuale, disabilità, ecc.), infatti, nel cammino intrapreso dall'UE nella lotta per la parità di trattamento, vi è stata, dal punto di vista normativo, una continua osmosi tra le diverse direttive.

Discriminazione indiretta

Si tratta della forma più insidiosa di discriminazione perché caratterizzata da un'apparente neutralità, il d.lgs. 215/2003, infatti, rileva che si ha discriminazione indiretta << *quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone* >>. Anche in questo caso vale quanto detto poco sopra: si tratta di una definizione applicabile non solo nei casi di discriminazione razziale o etnica, ma anche laddove alla base della disparità di trattamento vi siano fattori diversi quali il genere, l'orientamento sessuale, ecc.

Discriminazione istituzionale

Comprende forme indirette di discriminazione, pratiche e procedure che non hanno l'intento esplicito di discriminare, ma che nella pratica lo fanno in maniera sistematica, escludendo alcuni gruppi da determinati lavori o opportunità. In molti casi vi può essere, da parte di chi detiene il potere, la consapevolezza di questa disparità di trattamento che però è ignorata e mantenuta per favorire la maggioranza.

Discriminazione multipla

Una discriminazione è definita *multipla* quando una stessa persona è discriminata per più motivi e rispetto a più caratteristiche, ci si riferisce quindi all'effetto cumulativo della discriminazione.

L'esempio classico di discriminazione multipla è quello delle donne migranti che subiscono una disparità di trattamento non solo in ragione della loro nazionalità, ma anche della loro identità di genere. In questo caso l'effetto cumulativo della doppia discriminazione è facilmente osservabile

nel mondo del lavoro, dove la *segregazione occupazionale* delle donne migranti è più marcata di quella degli uomini.

Discriminazione reale e percepita

Nel rapporto 2006, dal titolo *Un anno di attività contro la discriminazione razziale*, l'UNAR rileva come in alcuni casi le denunce pervenute al suo *contact center* non integrino un caso di discriminazione vera e propria, di *discriminazione reale*. In questi casi si è soliti parlare di *discriminazione percepita* <<un fenomeno che si scatena soprattutto in situazioni di disagio sociale, quando la marginalità esaspera le relazioni e distorce la realtà, inducendo ad interpretare degli eventi come discriminatori anche se non lo sono¹²⁸>>. Si tratta comunque di un fenomeno che non va sottovalutato perché comunque <<il presunto atto discriminatorio nasce in contesti nei quali mezzi e strumenti di integrazione sociale sono carenti e la convivenza è difficile>>¹²⁹.

Discriminazione statistica

Individuata dagli economisti Arrow¹³⁰ e Phelps¹³¹ negli anni sessanta, la *discriminazione statistica* porta ad erigere delle barriere all'ingresso nel mondo del lavoro contro tutti gli appartenenti ad un determinato gruppo attorno al quale si sono cristallizzate idee preconcepite riguardo le loro caratteristiche.

Distanza sociale

La distanza sociale fa parte delle conoscenze d'intergruppo, in particolare:

Con tale espressione s'intende il grado di intimità, vicinanza fisica e condivisione delle opportunità sociali ritenuto accettabile nelle relazioni con appartenenti a determinati gruppi o categorie sociali. [...] i termini con i quali una società definisce i migranti e gli appartenenti ai gruppi etnici diversi da quello maggioritario sono un'evidente espressione proprio della distanza sociale¹³².

In questo senso un esempio rappresentativo riguarda il modo in cui in Italia è definito l'immigrato proveniente da Paesi in via di sviluppo: *extracomunitario*, letteralmente colui il quale è esterno alla comunità. Tralasciando che, in ragione della politica di allargamento dell'UE, chi è *extracomunitario* oggi, potrebbe non esserlo domani, il termine ha assunto un senso fortemente connotativo e associato unicamente ai Paesi del c.d. Terzo mondo: a nessuno verrebbe in mente di chiamare *extracomunitario* un cittadino statunitense o svizzero. <<Un termine, apparentemente

¹²⁸ UNAR, *Un anno di attività contro la discriminazione razziale. Rapporto 2006*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, Roma, 2006, p. 45.

¹²⁹ UNAR, *Un anno di attività contro la discriminazione razziale. Rapporto 2006*, cit. p.30.

¹³⁰ Arrow K. J, *Models of Job Discrimination*, in *Racial Discrimination in Economic Life*, Lexington Books, editore A. H. Pascal, 1972

¹³¹ Phelps E. S., *The Statistical Theory of Racism and Sexism*, in *American Economic Review*, n. 62, 1972.

¹³² Zanfrini, Laura, *Sociologia delle migrazioni*, cit. p. 27-28.

innocuo e ripetuto per abitudine, può infatti contribuire ad affermare una distanza sociale, esaltarne l'alterità, negare la possibilità d'integrazione e di scambio reciproco >>¹³³.

Educazione alla cittadinanza

L'educazione alla cittadinanza consiste nel promuovere e rafforzare la coscienza civica come insieme di diritti e doveri, contribuendo a creare un corretto rapporto tra i cittadini e la comunità di cui fanno parte. Tuttavia i cambiamenti sociali degli ultimi anni, i flussi migratori, il processo d'integrazione europea e la globalizzazione, ne impongono un ripensamento radicale, tanto che oggi si parla piuttosto di educazione a una *nuova cittadinanza*, che non sia una semplice trasmissione di saperi, ma che sappia veicolare valori fondamentali quali il rispetto, la tolleranza e la solidarietà.

In particolare *Cogan* e *Derricot* hanno enucleato gli obiettivi educativi attorno ai quali dovrebbe essere costruita questa *nuova cittadinanza*¹³⁴:

- approccio ai problemi in qualità di membri di una società globale;
- assunzione di responsabilità;
- comprensione e apprezzamento delle differenze culturali;
- pensiero critico;
- disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti;
- cambiamento di stile di vita per la difesa dell'ambiente;
- sensibilità verso la difesa dei diritti umani;
- partecipazione politica a livello locale, nazionale e internazionale.

I ricercatori individuano poi quattro livelli in cui dovrà svilupparsi il progetto educativo per una "cultura civica globale": *personale*, modificando i comportamenti di vita; *sociale*, in quanto impegno nella vita pubblica; *spaziale*, considerando l'interdipendenza e *temporale*, che include progetti per il futuro.

Educazione interculturale

Riportiamo la definizione data dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare 205/1990:

La realtà della presenza di stranieri [...] rende di particolare attualità una nuova e mirata attenzione della scuola alle tematiche connesse all'*educazione interculturale* quale condizione strutturale della società multiculturale. Il compito educativo, in questo tipo di società, assume il carattere specifico di mediazione fra le diverse culture di cui sono portatori gli alunni: mediazione non riduttiva degli apporti culturali diversi, bensì animatrice di un continuo, produttivo confronto fra differenti modelli.

L'educazione interculturale – si osserva – avvalorare il significato di democrazia, considerato che la "diversità culturale" va pensata quale risorsa positiva per i complessi processi di crescita della società e

¹³³ Zanfrini, Laura, *Sociologia delle migrazioni*, cit. p. 34.

¹³⁴ Cogan J.J., Derricot, R., *Citizenship for the 21st Century. An International perspective on education*, Kogan Page, London 1998, pp. 116-117.

delle persone. Pertanto l'obiettivo primario dell'*educazione interculturale* si delinea come promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento.

È qui da sottolineare che l'*educazione interculturale*, pur attivando un processo di *acculturazione*, valorizza le diverse culture di appartenenza. Compito assai impegnativo, perché la pur necessaria acculturazione non può essere ancorata a pregiudizi etnocentrici. I modelli della "cultura occidentale", ad esempio, non possono essere ritenuti come valori paradigmatici e perciò non debbono essere proposti agli alunni come fattori di conformizzazione.

Empowerment

Quello di *empowerment* è un concetto presente ormai da due decenni nel linguaggio tecnico scientifico e industriale come sinonimo di potenziamento e sviluppo. Oggi è utilizzato in campo sociale per indicare quel processo finalizzato all'acquisizione di potere, inteso come potenzialità individuali o di gruppo. Ritroviamo quindi questo concetto in modo particolare come obiettivo da raggiungere all'interno dei movimenti per le minoranze.

Equality bodies

Sono gli organismi europei - voluti dalla Direttiva 2000/43/CE in ogni Stato membro – che si occupano di discriminazioni razziali ed etniche, impegnati nella promozione dei principi della parità di trattamento e dell'uguaglianza. In Italia il D.Lgs. 215/2003 ha istituito l'UNAR.

Etnia

A differenza del concetto di razza che ha erronee basi biologiche, quello di etnia è di portata puramente sociale. <<Esso si riferisce ai tratti culturali che contraddistinguono una determinata comunità di persone. I membri dei gruppi etnici si considerano, e sono considerati, culturalmente diversi da altri gruppi >>¹³⁵. Il concetto di etnia si fonda su tre elementi: quello di appartenenza a un gruppo, che implica la contrapposizione “noi- loro” e quindi il concetto di “altro da sé” (etero-identificazione); la ricerca dell'identità comune da parte dei membri del gruppo (auto-identificazione); il riconoscimento da parte degli altri di stereotipi più o meno coerenti comuni ai membri del gruppo stesso. L'etnia è quindi anzitutto una convenzione, un modello cognitivo che vale a differenziare gli altri e a definire se stessi. Le categorie sociali che ne derivano non poggiano su obiettive differenze o analogie culturali, ma sulla scelta selettiva di alcuni tratti, i c.d. *marcatori etnici*, considerati significativi dagli attori sociali¹³⁶. Dunque <<il “vascello etnico” viene riempito di contenuti culturali variabili a seconda delle congiunture storiche >>¹³⁷. Succede però che la

¹³⁵ Giddens, Anthony, *Fondamenti di sociologia*, Il Mulino, Milano, 2001, p.146.

¹³⁶ Barth, J.-F., *Teorie dell'etnicità*, Mursia, Milano, 2000.

¹³⁷ Gallissot, René - Kilani, Mondeher – Rivera, Annamaria, *L'imbroglione etnico in quattordici parole-chiave*, cit. p.137.

categoria sia abusivamente reificata cosicché da convenzione si trasforma in dogma¹³⁸. Attraverso questo processo le etnie rischiano d'essere naturalizzate al pari delle "razze", trasformandole in categorie sociali quasi naturali. Questo consente <<un uso eufemistico>> del termine <<che serve ad alludere alle razze senza nominarle, aggirando così l'interdetto che ha reso impronunciabili, per lo meno in alcuni paesi europei e in alcuni ambienti, le categorie razziali>>¹³⁹.

Extracomunitario

Il cittadino extra – comunitario è colui che non ha la cittadinanza di uno Stato europeo ma, per citare il termine della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, è cittadino di un Paese terzo.

Etnocentrismo

Il termine è stato coniato negli studi antropologici del XX secolo come critica all'approccio della prima antropologia, impegnata nel XIX secolo più a fornire basi teoriche al colonialismo che a studiare credenze e costumi delle popolazioni indigene incontrate durante le esplorazioni dei viaggiatori europei.

Oggi indica quella concezione che assume come termini esclusivi di riferimento i modelli culturali del gruppo di appartenenza. Scrive Schulz:

Etnocentrismo è il termine usato dagli antropologi per indicare l'opinione secondo la quale il proprio modo di vita è corretto e naturale, anzi il solo vero modo di essere pienamente uomini. Si tratta di una soluzione alla tensione inevitabile fra sé e altro culturale, e di una forma di riduzionismo, perché riconduce l'altro modo di vita a versione deformata del proprio: se il nostro è giusto, il loro non può essere che sbagliato. Nella migliore delle ipotesi la loro verità è una verità deformata; nella peggiore una falsità bella e buona (naturalmente nella prospettiva opposta il nostro modo di vivere sembrerà parimenti una deformazione)¹⁴⁰.

Se in termini generali possiamo dire che tutti i popoli sono *etnocentrici* dobbiamo però distinguere comportamenti in cui ciò si esprime come attitudine psicologica per affermare e consolidare la propria identità con quelli in cui assume una funzione ideologica totalizzante e tende ad imporre la propria cultura non solo come la migliore, ma come "unica" imponendo norme culturali a cui tutti devono conformarsi.

Identità

Secondo il sociologo Giddens:

In senso lato, l'identità consiste nella nozione che le persone hanno di se stesse e di ciò che per loro è significativo. Alcune delle principali fonti d'identità sono il genere, le preferenze sessuali, la nazionalità

¹³⁸ Nadel, S.F., *The Nuba: an anthropological study of the hill tribes in Kordofan*, Oxford University Press, Oxford, 1947.

¹³⁹ Gallissot, René - Kilani, Mondeher – Rivera, Annamaria, *L'imbroglione etnico in quattordici parole-chiave*, cit. p.124.

¹⁴⁰ Schultz, E., Lavenda H. R., *Antropologia culturale*, Zanichelli, Bologna, 1999, p.25.

o l'etnia, la classe sociale. In sociologia si parla di due tipi d'identità, l'identità sociale e l'identità individuale, analiticamente distinte ma strettamente correlate tra loro¹⁴¹.

La *Social Identity Theory* (SIT) afferma, infatti, che l'identità delle persone è formata da una componente individuale e una sociale. La prima si basa su caratteristiche individuali, la seconda invece prende forma a seguito del senso di appartenenza a gruppi sociali (religiosi, culturali, politici, economici, ecc.) e ha importanti conseguenze dal punto di vista cognitivo, emozionale e comportamentale. La classificazione di sé stessi attraverso varie categorie sociali, la consapevolezza di appartenere a tali gruppi legata ai significati emotivi e valoriali derivanti dall'aderire a quei gruppi, ci fornisce la dimensione del significato di identità sociale¹⁴². Possiamo quindi affermare che l'identità è la risultante del riconoscimento reciproco tra individuo e società.

Nell'esperienza del migrante questa dialettica è più complessa perché vive tra due società: quella di origine e quella di arrivo.

Identità etnica

È una componente dell'*identità sociale*, definita dagli psicologi sociali come <<quegli aspetti del concetto di sé derivanti dalla conoscenza che un individuo ha delle proprie appartenenze di gruppo e dei sentimenti che questi suscitano in lui>>. Si tratta quindi di una caratteristica che riguarda tutti, non solo gli immigrati o le minoranze. Tutti, infatti, abbiamo il senso di appartenere a un gruppo accomunato dalle medesime origini, cultura e storia. <<E diversamente da quanto auspicato dalle teorie della modernizzazione, l'etnicità non è affatto un attributo in via d'estinzione, ma un elemento fondamentale nell'identità delle persone e nelle loro interazioni anche nella sfera pubblica>>¹⁴³.

Immigrazione clandestina e immigrazione irregolare

La condizione di *regolarità*, *irregolarità* o *clandestinità* di un immigrato non dipende da una caratteristica soggettiva dell'individuo o da una sua volontaria scelta, ma dalla definizione che di esso dà il quadro normativo vigente. Si tratta quindi di categorie astratte, interamente basate su criteri giuridici e che possono essere considerate conseguenza della nascita degli Stati-nazione.

L'*immigrato clandestino* è colui che varca i confini di uno Stato eludendo i controlli alle frontiere, ad esempio viaggiando nascosto in un container o esibendo documenti falsi. L'enfasi mediatica riservata all'*immigrazione clandestina* potrebbe indurre i fruitori dell'informazione pubblica a ritenere che si tratti della principale responsabile dell'*immigrazione irregolare*, ma non è

¹⁴¹ Giddens, Antony, *Fondamenti di sociologia*, op. cit, p.35.

¹⁴² Tajfel, H., *Differentiation between social groups: studies in the social psychology in intergroup relations*, *European monographs in social psychology*, n.14, Academic press, London, 1978.

¹⁴³ Zanfrini, Laura, *Sociologia delle migrazioni*, cit. p. 23.

così. Gran parte dei *migranti irregolari*, che risiedono nel nostro paese, hanno attraversato legalmente i confini italiani, generalmente esibendo un visto turistico alla cui scadenza però si sono fermati sul territorio trasformandosi nei c.d. *overstayers*. A conferma del fatto che si tratta di status meramente giuridici, che non sono dati una volta per tutte, molti immigrati clandestini e irregolari vedono la loro posizione trasformarsi magicamente in regolare, grazie a provvedimenti di regolarizzazione (le c.d. *sanatorie*) adottati periodicamente da diversi paesi. Allo stesso modo immigrati regolari perdendo i requisiti previsti dalla legge possono vedersi negare il rinnovo del permesso di soggiorno (ad esempio restando disoccupati).

Integrazione

L'integrazione è quel processo che conduce il sistema sociale a evolversi attraverso la costruzione di nuovi equilibri che consentano il superamento delle divisioni e dell'eterogeneità esistenti tra le parti che lo compongono. Questo concetto racchiude quindi in sé la dinamicità della realtà sociale e rappresenta la condizione imprescindibile per l'esistenza di una società fondata sulla cooperazione degli individui e dei gruppi che ne fanno parte. Con l'intensificarsi del fenomeno migratorio il termine *integrazione* è stato prevalentemente utilizzato per indicare il processo d'integrazione degli immigrati, come individui, nella società di accoglienza e dei vari gruppi etnici nella compagine nazionale. In riferimento al fenomeno dell'immigrazione l'integrazione può essere quindi definita come quel processo graduale che porta, o dovrebbe portare, ad una convivenza tra gruppi stranieri e autoctoni caratterizzata da un reciproco adattamento e accettazione e soprattutto dalla capacità dei due gruppi di confrontare e di scambiare valori e modelli di comportamento. Il termine integrazione è normalmente usato in contrapposizione ad *assimilazione*, situazione in cui il gruppo o i gruppi di minoranza sono costretti ad abbandonare i propri comportamenti per far propri quelli della maggioranza.

Intercultura

<<Le critiche al multiculturalismo come politica generale affermano spesso che essa ha come motivo reale il desiderio "di tenere ciascuno al proprio posto" per meglio identificarli come diversi e forse di minore livello nella società>>¹⁴⁴, possiamo quindi definire il concetto di multiculturalismo come statico, una semplice convivenza tra le diversità. Quello di intercultura è invece un concetto dinamico, l'interazione tra due o più entità che dà vita ad un rapporto umano caratterizzato dalla conoscenza dell'altro, dallo scambio reciproco, alla ricerca di un nuovo equilibrio da definire di volta in volta.

¹⁴⁴ AA.VV., *Psicologia transculturale. Teoria, ricerca, applicazioni*, Guerini e Associati, Milano, 1994, p.253.

Islamofobia

Questo neologismo individua il pregiudizio verso l'Islam come religione e i musulmani come credenti ed è utilizzato per indicare un'attitudine xenofoba contro questi ultimi, significativamente aumentata nel mondo occidentale in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 di New York. Per Doudou Diène, consigliere generale delle Nazioni Unite, il termine *islamofobia* :

si riferisce ad una ostilità infondata ed alla paura verso l'islam, e di conseguenza la paura e l'avversione verso tutti i musulmani o la maggioranza di loro. Si riferisce ugualmente alle conseguenze pratiche di questa ostilità in termini di discriminazione, pregiudizi e trattamenti ingiusti di cui sono vittime i musulmani (sia come individui sia come comunità) e loro esclusione dalla sfera politica e sociale di una certa importanza. Questo termine è stato creato per rispondere ad una nuova realtà: la discriminazione crescente verso i musulmani che si è sviluppata negli ultimi anni.

Ius sanguinis, (si veda la voce *cittadinanza*).

Ius soli, (si veda la voce *cittadinanza*).

Mediatore culturale

La mediazione è un <<processo mirato a fare evolvere dinamicamente una situazione di conflitto>>¹⁴⁵, processo attraverso il quale si riesce ad aprire e stabilire canali di comunicazione che nel conflitto si erano bloccati. In una società che nelle presenze è sempre più multiculturale, il mediatore culturale diventa fondamentale per la gestione dei rapporti interetnici, questo perché costruisce insieme alle parti un terreno culturale e semantico di reciproca comprensione per favorire la ripresa del dialogo.

Va precisato che il ruolo del mediatore culturale non è quello di “traduttore”, ma di facilitatore nella relazione tra l'operatore e l'utente immigrato, dovrà pertanto possedere alcune competenze a carattere generale, divise in tre aree¹⁴⁶:

- *area della comunicazione*
- *area psico-sociale e antropologica*
- *area giuridica.*

A queste se ne aggiunge un'altra che è legata all'ambito lavorativo in cui sarà svolta l'attività di mediazione che può essere una delle seguenti:

- *area sociale*
- *area socio-sanitaria*
- *area scolastico-educativa.*

¹⁴⁵ Castelli S., *La mediazione. Teorie e tecniche*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, p. 48.

¹⁴⁶ Castiglione M., *La mediazione linguistico-culturale. Principi, strategie, esperienze*, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 111.

Melting pot

Modello d'integrazione che si è tentato di affermare, soprattutto negli Stati Uniti, negli anni cinquanta e sessanta, che letteralmente significa *crogiolo*, ma che potremmo efficacemente tradurre con il termine *fusione*. In questo modello la società diventa lo spazio nel quale forme culturali diverse si mescolano fondendosi e dando vita ad una cultura unitaria, una sorta di monocultura costituita dalle componenti maggiormente diffuse ed accettate. In realtà <<il concetto di *melting pot* funse da base per un programma politico d'integrazione e assimilazione delle differenze basato sulla convinzione che il modello occidentale moderno fosse il modello più razionale, più evoluto e per questo vincente>>¹⁴⁷. Con il tempo si preferì però un progetto che tenesse conto delle differenze, il *pluralismo culturale*, che segnò l'inizio di un processo di riequilibrio tra universalismo e particolarismo. Metafora di questo modello, o meglio di una sua particolare variante, è quella della *salad bowl* (insalatiera) che vuole alludere ad una società nella quale le diverse componenti etnico - culturali si mescolano, senza però perdere la loro specificità ed identità (il concetto di *salad bowl* in Canada è reso dalla metafora del *glorious mosaic*). Attraverso questo ripensamento e superamento del concetto di *melting pot* si arriva, verso la fine degli anni settanta, a quello che oggi siamo soliti chiamare *multiculturalismo*.

Migrante, emigrante, immigrato.

Migrante è un termine generico che indica chi decide di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Questa decisione, seppur volontaria, è spesso mossa da ragioni economiche, è presa cioè nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita. Se assumiamo però il punto di vista del Paese di arrivo, la parola *migrante* perde la propria genericità, lasciando il posto al termine *immigrato*. Ma Sayad ci ricorda che <<ciò che viene chiamata *immigrazione*, e di cui si parla come tale in un luogo e in una società, altrove, in un'altra società o per un'altra società è chiamata *emigrazione*>>, quindi è necessario considerare anche la prospettiva del Paese di partenza e parlare quindi di *emigrante*.

Molto spesso il concetto di migrante viene tuttavia mutilato e si tende a parlare solo di immigrato, sempre Sayad osserva che <<per la società che così lo definisce, esiste soltanto nel momento in cui varca le sue frontiere e calpesta il suo suolo: è in quel momento che "nasce" l'immigrato, per la società che così lo indica. Per questo la società si permette di ignorare completamente ciò che precede quel momento e quella nascita">>¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Colombo, Enzo, *Le società multiculturali*, Carocci, Roma, 2002.

¹⁴⁸ Sayad, Abdelmalek, *L'immigrazione o i paradossi dell'alterità*, Raffaello Cortina, Bari, 2008, p.15.

Migrazioni

Le migrazioni sono innanzitutto uno spostamento di persone, l'abbandono di un dato territorio, dove si è svolta la vita del soggetto singolo o gruppo fino a quel momento, per insediarsi in modo permanente o temporaneo in un altro territorio. Tuttavia uno dei maggiori esperti di migrazioni contemporanee, Douglas Massey, ci suggerisce di guardare alla migrazione come costruzione sociale: <<[...] la mobilità è un evento prevalentemente sociale. Definire un movimento richiede di tracciare una riga e convenire che essa è stata attraversata. Dove tale linea venga tracciata geograficamente e amministrativamente è sostanzialmente una costruzione sociale e politica>>¹⁴⁹. Conseguentemente sono una costruzione politico sociale anche le tipologie che utilizziamo per organizzare il fenomeno migratorio e definirlo amministrativamente: sono le società di destinazione a definirle.

Minoranza

Ancora una volta prendiamo a prestito le parole di Giddens che scrive:

Per la sociologia i membri di una minoranza sono svantaggiati rispetto alla maggioranza della popolazione e condividono un senso di solidarietà e di appartenenza comune. Essere oggetto di pregiudizio e discriminazione in genere accresce i sentimenti di lealtà e di interesse condiviso. I sociologi dunque usano il termine "minoranza" in senso non letterale, bensì per indicare la posizione subordinata di un gruppo all'interno della società, piuttosto che la consistenza numerica. In alcune aree urbane determinati gruppi etnici possono costituire la maggioranza della popolazione, ma ciò nonostante sono considerati minoranze per la loro posizione svantaggiata¹⁵⁰.

Minoranza linguistica

Una minoranza linguistica è una comunità che parla una lingua diversa da quella ufficiale.

La *Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*, che rappresenta il testo guida cui conformare le diverse leggi nazionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, all'articolo 1 precisa che:

Con l'espressione "lingue regionali o minoritarie", si intendono le lingue praticate tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, e, differenti dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di questo Stato; essa non include i dialetti della(e) lingua(e) o le lingue dei migranti.

Molestie

Le molestie si riferiscono alla violazione della dignità delle persone in base a origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età, sesso o orientamento sessuale. In senso legale le molestie si

¹⁴⁹ Massey, D.S. . *La ricerca sulle migrazioni nel XXI secolo*, in *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, a cura di A. Colombo e G. Sciortino, Il Mulino, Bologna, 2002, p.47.

¹⁵⁰ Giddens, Anthony, *Fondamenti di sociologia*, op.cit., p.147.

riferiscono a comportamenti minacciosi o in grado di turbare. La molestia è considerata come intimidante, ostile, degradante, umiliante e offensiva.

Questo tipo di comportamento è proibito dai Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dai trattati UE, dalle Direttive Europee e dalla carta dei diritti così come dai diritti derivanti dalla cittadinanza europea. Il d.lgs. 215/2003 definisce come molestie “*quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo*”.

Multiculturalismo, Società multiculturale

Per *società multiculturale* s'intende la pacifica convivenza tra diversi gruppi culturali, linguistici, religiosi nello stesso spazio territoriale, preservando e mantenendo intatte le identità e appartenenze culturali e sociali di ognuno. Il multiculturalismo ha il pregio di aver colto la necessità di riconoscere e mantenere le differenze culturali, limitandosi però soltanto a questo, si tratta, infatti, di un concetto statico. Nel suo saggio *Identità e violenza*, riferendosi all'esperienza britannica, Amartya Sen si chiede: <<L'esistenza di una diversità di culture, che magari viaggiano una accanto all'altra come navi nell'oscurità, può valere come esempio riuscito di multiculturalismo?>>. La conclusione cui giunge è che <<una situazione in cui due stili o tradizioni coesistono fianco a fianco senza incontrarsi reciprocamente [...] dovrebbe chiamarsi “monoculturalismo plurale”>>¹⁵¹. Alla luce di queste considerazioni è quindi più che mai necessario prendere coscienza della necessità di costruire un modello d'accoglienza e convivenza fondato su un concetto dinamico fatto d'incontro e scambio reciproco: l'*interculturalità*. Questa necessità è ben sintetizzata nelle parole di Di Carlo¹⁵²:

L'obiettivo che pare opportuno porsi è quello dell'identificazione degli strumenti da ritenersi più opportuni per il raggiungimento di una società non solo multiculturale ma interculturale cioè che, a partire dal pluralismo già esistente per la semplice presenza di soggetti aventi diversa identità culturale, miri a sviluppare una nuova sintesi sociale che permetta di superare la situazione di mera compresenza per dar luogo ad un processo di reciproco scambio.

Naturalizzazione

La naturalizzazione è la concessione della cittadinanza ad uno straniero, a seguito di un atto pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (tra cui possono esserci, ad esempio, la residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza d'origine ecc.) o per

¹⁵¹ Sen, A., *Identità e violenza*, op.cit., p.158-159.

¹⁵² Di Carlo A. e S., *I luoghi dell'identità. Dinamiche nell'esperienza dell'emigrazione*, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 153.

meriti particolari o per matrimonio. In molti ordinamenti, a sottolinearne la solennità, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato, almeno formalmente, dal Capo di Stato.

Overstayer

Termine mutuato dagli Stati Uniti e che indica lo straniero che è entrato regolarmente nel Paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso trovandosi quindi in una situazione d'irregolarità.

Partecipazione

L'integrazione richiede che l'individuo si percepisca nel pieno delle sue facoltà e dei propri diritti, non ultimo quello di partecipare alla vita politica e sociale del Paese in cui vive. Va pertanto ricordato che la *Raccomandazione 1500/2001 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa* ha avuto ad oggetto proprio la Partecipazione degli immigrati e dei residenti stranieri alla vita politica negli Stati membri. Nel preambolo del documento si pone l'accento su come la legittimazione democratica richieda uguale partecipazione di tutti i gruppi della società al processo politico, e che il contributo alla prosperità di un Paese degli stranieri legalmente residenti giustifica il loro diritto a influenzare le decisioni politiche. L'Assemblea ha pertanto invitato gli Stati a ratificare la *Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale*. La Convenzione, adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, consta di un preambolo e tre parti. L'accordo è entrato in vigore nel 1997 e ha ricevuto le ratifiche di sei Stati, compresa l'Italia. La prima parte contiene le disposizioni di carattere sostanziale, si suddivide in tre Capitoli che riguardano le *libertà di espressione, assemblea e associazione* (Capitolo A), *l'istituzione di consigli consultivi di stranieri residenti* (Capitolo B), *il diritto di voto alle elezioni locali* (Capitolo C). Ai sensi dell'art.1 della Convenzione, l'Italia ha dichiarato all'atto stesso del deposito della ratifica di limitare l'applicazione della Convenzione ai Capitoli A e B.

Pari opportunità

Due elementi chiave del principio generale delle *pari opportunità* sono il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità (Trattato EC: Articolo 12) e parità salariale tra uomo e donna (Trattato EC: Articolo 141). Questi principi sono validi in tutti i campi, in particolare: economico, sociale, culturale e familiare. Il concetto di pari opportunità, così come le *affirmative actions*, nasce nella seconda metà del XX secolo in seguito alle lotte condotte negli Stati Uniti dai

movimenti per i diritti civili per combattere qualsiasi forma di discriminazione, ed abbracciano appunto tutte quelle categorie di persone che possono essere vittime di discriminazione.

Politiche migratorie

Scrive Massey:

All'alba del nuovo millennio, tutte le nazioni sviluppate del mondo, vogliano o meno riconoscere ufficialmente tale fatto, sono divenute paesi d'immigrazione. Come conseguenza, le politiche che governano i volumi, le caratteristiche e le condizioni d'ingresso degli stranieri hanno acquistato in tutto il mondo una grande rilevanza¹⁵³.

Il concetto di *politiche migratorie* si riferisce alla prerogativa di ogni governo nazionale, internazionalmente riconosciuta, di regolare l'ingresso degli stranieri sul proprio territorio. Questo potere sovrano porta implicitamente con sé la facoltà di esercitare un controllo sui flussi migratori, determinandone modalità, quantità e qualità, e quindi di introdurre delle <<*discriminazioni legali con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un diritto di priorità nell'accesso alle risorse e alle opportunità sociali, a partire dal lavoro*>>¹⁵⁴. Generalmente i *policy makers* si trovano a dover contemperare i fabbisogni professionali del sistema economico con altre finalità, ad esempio sociali o umanitarie, nonché a dover tener conto di quelle che sono le aspettative e le convinzioni dell'opinione pubblica in tema di immigrazione. Gli studiosi distinguono alcuni modelli cui sono generalmente riconducibili le diverse esperienze relative alle politiche migratorie:

1. *Modello dell'insediamento*, tipico di quei paesi classicamente considerati d'immigrazione come Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America e Canada. Qui l'immigrazione rappresenta il primo passo di un cammino che condurrà il migrante alla piena cittadinanza sociale e in molti casi anche alla *naturalizzazione*. Abbiamo già detto che prerogativa del potere sovrano di cui sopra è anche quella di selezionare i candidati all'immigrazione, in questo caso si prediligono soggetti ad alto potenziale e che abbiano parenti già residenti, in questo modo i *new comers*, nel loro percorso d'inserimento sociale saranno supportati da *comunità etniche* già stabilizzate.

2. *Modello assimilazionista*, è legato in particolare all'esperienza francese.

Muove dal presupposto che l'appartenenza alla comunità nazionale debba fondarsi sulla condivisione d'ideali e di tradizioni comuni. [...] L'individuo deve accettare le regole comuni e agire nello spazio pubblico secondo questi principi universali, rinunciando ad ogni differenziazione e rivendicazione di specificità. Gli immigrati che vogliono inserirsi a pieno titolo nella nuova comunità possono farlo accettando regole in essa in uso e facendo propri la lingua, le tradizioni, i valori e le abitudini del paese ospitante. [...] relegando il mantenimento delle loro specificità e delle loro differenze all'ambito privato e domestico¹⁵⁵.

¹⁵³ Massey, D.S. . *La ricerca sulle migrazioni nel XXI secolo*, op. cit., p.26-27.

¹⁵⁴ Zanfrini, L., *Sociologia delle migrazioni*, op.cit., p.114.

¹⁵⁵ Colombo, Enzo, *Le società multiculturali*, p.46.

Lo stato quindi considera i cittadini in modo eguale a garanzia di parità e libertà, negando il riconoscimento di diritti collettivi o diversità riconducibili a qualche forma di appartenenza

3. *Modello pluralista*, riporta all'esperienza britannica che ammette un certo grado di diversità culturale. <<Tutti i cittadini possono mantenere e trasferire nello spazio pubblico le loro specificità e le loro differenze, con l'unico limite del rispetto delle leggi e delle regole stabilite secondo il metodo democratico>>¹⁵⁶. Lo spazio pubblico diventa quindi un luogo di mediazione, dove lo stato deve in primo luogo garantire la democrazia.

4. *Modello dell'istituzionalizzazione della precarietà o del lavoro temporaneo*, associato principalmente all'esperienza tedesca, recentemente è stato adottato anche da alcune nazioni mediorientali importatrici di manodopera. Questo modello tende a considerare gli immigrati come *ospiti temporanei*, preferendo dei programmi di rotazione delle presenze e favorendo la tutela delle diversità, proprio in vista di un auspicato rientro nei paesi di origine. La figura tipicamente associata a questo modello è quella del *Gasterbeiter*, il "lavoratore ospite" la cui presenza sul territorio è giustificata da uno specifico fabbisogno di manodopera.

I primi tre modelli hanno vocazione inclusiva, tant'è che il principio di base dell'appartenenza nazionale è definito dallo *ius soli*, mentre nel modello del lavoro temporaneo l'accesso alla cittadinanza e ai diritti connessi è invece guidato dallo *ius sanguinis*.

Per quanto riguarda le politiche europee, che qui ci interessano più da vicino, tanto il modello assimilazionista che quello pluralista hanno dimostrato drammaticamente i propri limiti, in Francia attraverso i noti eventi delle *banlieu* parigine e in Inghilterra con gli attentati che il 7 luglio 2005 colpirono la metropolitana di Londra.

Pregiudizio e stereotipo

Nel suo volume *Fondamenti di Sociologia*, Giddens definisce i pregiudizi come:

[...]opinioni e atteggiamenti preconfezionati dei membri di un dato gruppo verso gli appartenenti ad un altro gruppo; essi sono spesso dettati dal "sentir dire" piuttosto che dall'esperienza diretta e faticano a cambiare anche di fronte a nuovi elementi di informazione. Le persone hanno in genere pregiudizi positivi nei confronti dei gruppi con i quali s'identificano e pregiudizi negativi nei confronti degli altri. Chi è prevenuto contro i membri di un certo gruppo rifiuterà loro la possibilità di ottenere il "dovuto ascolto"¹⁵⁷.

Giddens prosegue ponendo l'accento sul fatto che spesso i pregiudizi si basano sugli stereotipi, definendo questi ultimi come:

¹⁵⁶ Colombo, Enzo, *Le società multiculturali*, p.46.

¹⁵⁷ Giddens, Antony, *Fondamenti di sociologia*, op. cit, p.147.

[...]caratterizzazioni rigide e tendenzialmente immutabili di un gruppo. Gli stereotipi sono spesso applicati a gruppi etnici minoritari, come l'idea che gli uomini di pelle nera siano costituzionalmente atletici o che gli studenti asiatici siano diligenti e laboriosi. Alcuni stereotipi contengono un fondamento di verità, condito si esagerazioni. Altri derivano semplicemente da un meccanismo psicologico di dislocamento, mediante il quale i sentimenti di ostilità o di rabbia vengono diretti verso soggetti che non sono la reale fonte della tensione.

Profugo

Colui che deve abbandonare il proprio paese di origine a causa di catastrofi naturali, conflitti bellici o a forme più o meno violente di persecuzione. Nel XX secolo il problema dei profughi ha assunto proporzioni drammatiche soprattutto a causa delle innumerevoli distruzioni causate dalle due guerre mondiali e dalle successive ridefinizioni territoriali degli stati. Nel secondo dopoguerra questo fenomeno è stato alimentato da conflitti causati dalla decolonizzazione e dalla Guerra Fredda. Alla fine del XX secolo il problema dei profughi è riesplso, specialmente in Africa e nei Balcani a causa di conflitti e di violente lotte politiche, molte delle quali provocate dagli interessi economici delle potenze occidentali.

Protocollo di accoglienza

Documento deliberato dal collegio docenti quale strumento per l'attuazione del DPR 31/08/99 n. 394, art.45. Delinea i criteri, i principi, le indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri; definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici; scandisce le fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione linguistica per l'apprendimento della lingua italiana.

RUE nella sua pubblicazione *Un mondo di scuole vol. IV – 2007*, per promuovere l'adozione di questo documento, ha inserito un esempio di possibile percorso con strumenti utili per la sua stesura.

Razza

La direttiva 2000/43/CE nel suo preambolo precisa che <<L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine «razza» nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie>>. Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) è generalmente considerato il padre delle teorie cui la direttiva si riferisce, egli, infatti, sostenne l'esistenza di tre razze: quella bianca (*caucasica*), quella nera (*negroide*) e quella gialla (*mongoloide*). A parere di Gobineau la razza bianca possiede intelligenza e moralità superiori a quelle delle altre razze e alla base dell'espansione dell'influenza occidentale nel mondo ci sarebbe proprio questa superiorità. È evidente come queste teorie fossero strumentali alla giustificazione dell'ordine sociale emergente in un momento in cui parte delle nazioni europee si stavano

trasformando in potenze coloniali. Successivamente alla seconda guerra mondiale la c.d. *scienza della razza* fu completamente screditata, in termini biologici infatti non esistono razze ben definite:

[...] ma solo una gamma di variazioni tra gruppi umani, le cui differenze fisiche derivano da incroci tra popolazioni, a seconda del grado di contatto tra società o culture diverse. I gruppi che formano la popolazione umana costituiscono dunque un continuum. Le differenze genetiche all'interno di gruppi accomunati da alcune caratteristiche fisiche sono di misura pari a quelle tra i vari gruppi. Questi dati di fatto hanno praticamente indotto la comunità scientifica ad abbandonare il concetto di razza¹⁵⁸.

Razzismo

Il termine razzismo indica le teorie e i comportamenti basati su una presunta divisione dell'umanità in razze biologicamente differenti e gerarchicamente ineguali. Come già rilevato alla voce *razza*, cui rimandiamo, il più noto ispiratore ideologico di queste teorie fu l'aristocratico francese Joseph Arthur de Gobineau, autore dell'*Essai sur l'inégalité des races humaines* (*Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane*), testo che segnò il passaggio dalla teoria razziale al razzismo, giustificazione di un sistema storico di esclusioni e dominazioni.

Solo nel secondo dopoguerra studi scientifici e antropologici screditarono completamente il razzismo scientifico, fino ad arrivare, nel 1950, alla *Dichiarazione sulla razza* dell'UNESCO che decretò in modo ufficiale la non esistenza delle razze umane, ma <<...nondimeno la realtà sociale effettiva ci parla ancora, come mezzo secolo, un secolo o due secoli fa, dell'esistenza sociale delle razze e della loro evidente disuguaglianza sociale>>¹⁵⁹. Oggi, infatti, si sta diffondendo quello che è stato definito *neorazzismo*¹⁶⁰ che non parla di disuguaglianza naturale delle razze, ma che è invece incentrato sulle differenze culturali e la loro presunta irriducibilità, così <<in vecchie e nuove forme il razzismo, lungi dall'essere tramontato, è invece in ascesa e in via di acutizzazione anche in relazione con l'intensificarsi dei flussi migratori>>¹⁶¹.

Reato di clandestinità

Il reato di clandestinità fu inserito, nel maggio del 2008, all'interno del c.d. *pacchetto sicurezza*, ossia quell'insieme di provvedimenti varato al fine di <<contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata>>. Nella stesura iniziale del testo, per lo straniero che entri e risieda nel nostro Paese senza permesso di soggiorno, era prevista una sanzione penale, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, l'obbligatorietà dell'arresto e il giudizio con rito direttissimo. Il testo licenziato dal Senato si discosta da questa iniziale previsione

¹⁵⁸ Giddens, Antony, *Fondamenti di sociologia*, op.cit., p.145.

¹⁵⁹ Basso, Pietro e Perocco, Fabio. *Immigrazione e trasformazione della società*, op.cit., p.112.

¹⁶⁰ Balibar, Etienne e Wallerstein, Immanuel. *Razza, nazione e classe*, op.cit.

¹⁶¹ Basso, Pietro e Perocco, Fabio. *Immigrazione e trasformazione della società*, op.cit., p.124.

contemplando per il reato d'ingresso e soggiorno irregolare un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre il reato non comporta l'immediata incarcerazione. Dopo l'approvazione del disegno di legge 733 da parte del Senato è ora iniziato l'iter per il suo esame alla camera dei Deputati. Mentre scriviamo attende di essere sottoposto al vaglio delle *Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia*, prima di passare alla discussione in aula.

Rifugiato

L'articolo 1 della *Convenzione di Ginevra* stabilisce che lo status di *rifugiato* venga concesso a chi:

Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Seconde generazioni

Con questo termine si vuole differenziare l'immigrazione degli adulti (prima generazione) da quella dei figli, i quali si situano su una posizione di frontiera: socializzati a metà tra i valori dei genitori portatori di una cultura "altra" e quelli della scuola e della società in cui vivono. Tahar Ben Jelloun parla a tal proposito di *generazione involontaria*¹⁶² proprio per il fatto di subire il progetto migratorio dei genitori, fatto questo messo in risalto anche dalla *Rete G2*¹⁶³ che presentandosi specifica: <<"G2" non sta "per seconde generazioni di immigrati" ma per "seconde generazioni dell'immigrazione", intendendo l'immigrazione come un processo che trasforma l'Italia, di generazione in generazione>>¹⁶⁴. L'avvento delle seconde generazioni assume, infatti, un valore di estrema importanza tanto per la società ospitante, che prende coscienza dell'irreversibile trasformazione che sta vivendo, quanto per la prima generazione d'immigrati, che consolida la propria affermazione quale parte integrante della società di arrivo¹⁶⁵.

Rosoli e Cavallaro¹⁶⁶ distinguono all'interno del più ampio concetto di seconde generazioni tre sottocategorie che ci consentono di avere una visione più precisa e puntuale di questo fenomeno:

1. *seconda generazione nativa o primaria*, comprende chi è nato nel paese d'immigrazione e che quindi fin dalla nascita conosce e si relaziona con l'ambiente circostante;

¹⁶² Ben Jelloun, Tahar, *Hospitalité française*, Ed. Le Seuil, Paris, 1984.

¹⁶³ Network fondato nel 2005 da figli di immigrati e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia

¹⁶⁴ <http://www.secondegenerazioni.it/>

¹⁶⁵ <http://www.secondegenerazioni.it/about/>

¹⁶⁶ Golini, Antonio. *Politiche migratorie*, in *L'incidenza economica dell'immigrazione*, a cura di Livi Bacci, Massimo, Giappichelli Editore, Torino, 2005.

¹⁶⁶ In Tassello, Graziano (a cura di), *Lessico migratorio*, Centro studi Emigrazione, 1987.

2. *seconda generazione impropria*, comprende chi è nato in un altro paese, dal quale è emigrato in età prescolare, iniziando quindi gli studi nel paese di arrivo;
3. *seconda generazione spuria*, comprende chi è emigrato dal proprio paese interrompendo il ciclo scolastico, o dopo averlo completato¹⁶⁷.

Segregazione occupazionale

Si parla di segregazione occupazionale quando si verifica una maggiore concentrazione di soggetti specifici in determinati livelli di attività e occupazione. Proprio in ragione di questo fenomeno i lavoratori immigrati si trovano spesso relegati in una gamma di occupazioni decisamente più ristretta rispetto agli autoctoni e generalmente ai livelli più bassi.

Si distingue tra:

1. *segregazione orizzontale* quando la concentrazione delle minoranze si presenta in determinati settori e occupazioni e produce una disparità in termini di carriera, pensione, ecc.
2. *segregazione verticale* quando la concentrazione delle minoranze è rilevabile in determinati gradi o livelli di responsabilità producendo una corrispondente disparità retributiva.

In molti casi questo fenomeno porta inevitabilmente ad una sistematica dequalificazione professionale, dequalificazione che raggiunge tassi particolarmente più elevati nel caso delle donne, in questo caso infatti le discriminazioni legate alla nazionalità vanno a sommarsi a quelle di genere, dando vita a quel fenomeno che prende il nome di *discriminazione multipla*. Le donne, infatti, sembrano essere sono ancor più concentrate degli uomini in pochi settori occupazionali.

Shock culturale

Kalvero Oberg fu il primo, nel 1960, a parlare di *shock culturale* indicando con questo termine il disorientamento degli individui quando si trovano a vivere in paesi con culture differenti dalla propria, dovuto alla perdita di tutti i simboli di riferimento familiari. Questa situazione è efficacemente tratteggiata da *Sirna Terranova* che spiega:

In caso di emigrazione il soggetto subisce uno shock culturale perché, sradicato dal suo ambiente, viene destabilizzato anche il suo equilibrio sia per la perdita delle relazioni sociali significative, sia per l'impossibilità di utilizzare la sua enciclopedia di saperi e di strategie operative, non più valida nel suo contesto per risolvere i nuovi problemi. Da qui nasce un tipo di stress che diventa traumatizzante proprio perché atipico, in quando cioè il soggetto non ha strumenti per affrontarlo e difendersi¹⁶⁸.

Oberg descrive lo *shock culturale* come una vera e propria malattia che lo straniero vive dal momento del trasferimento e la cui durata e gli effetti sono differenti in quando dipendono dalle caratteristiche dei soggetti. I suoi studi evidenziano inoltre un'evoluzione dello *shock culturale* in

¹⁶⁷ Rosoli, G., Cavallaro, R. *Seconda generazione*, in Tassello (a cura di), 1987, pp.192-196.

¹⁶⁸ Sirna Terranova, C., *Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte*, Guerini Studio, Milano, 1997.

un processo di **quattro fasi** in cui variano significativamente la percezione e il comportamento del soggetto all'impatto con la nuova cultura:

- la "*luna di miele*", in cui prevalgono entusiasmo, apertura, curiosità e disponibilità verso la nuova situazione.
- Il periodo di "*crisi*", segnato dalla percezione delle differenze tra la propria cultura e quella del paese ospitante. È in questa fase che i pensieri iniziano ad essere negativi e i problemi ad apparire insormontabili, provocando sensazioni di ansia e frustrazione, e soprattutto è la fase in cui sopraggiunge il periodo di depressione e quindi la malattia in sé.
- La fase di "*recupero*" caratterizzata da una maggiore consapevolezza e accettazione delle differenze.
- Infine la fase di "*adattamento*", in cui le differenze sono accettate come un diverso ed altrettanto valido sistema di vita.

Stereotipo, si veda la voce *pregiudizio*.

Straniero

L'articolo 1 del *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* (D.Lgs. n. 286 del 1998) definisce *stranieri* i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Nella sua accezione legale, il termine indica la condizione di colui che ha cittadinanza diversa da quella dello Stato in cui transita o risiede.

Tolleranza

Secondo la *Dichiarazione sul principio di tolleranza* adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 16 novembre 1995:

[...] è il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricchezza e della diversità delle culture del nostro mondo, delle nostre modalità d'espressione e dei nostri modi di esprimere la nostra qualità di esseri umani. È incoraggiata dalla conoscenza, dall'apertura mentale, dalla comunicazione e dalla libertà di opinione, di coscienza e di fede. La tolleranza è l'armonia nella differenza. Essa non è solo un obbligo d'ordine etico: è, allo stesso tempo, una necessità politica e giuridica. La tolleranza è una virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire alla cultura della guerra una cultura di pace.

La Dichiarazione prosegue nell'enunciazione del significato di tolleranza sottolineando anche quello che essa non è: <<*La tolleranza non è né concessione, né accondiscendenza, né compiacenza*>>. Molto spesso, infatti, a questa parola è data una connotazione passiva, quando invece richiama esplicitamente l'esigenza di una vita in comune, dove l'incontro è inevitabile.

Anche in questo caso la Dichiarazione Unesco è molto chiara specificando che:

La tolleranza è, prima di tutto, un atteggiamento attivo, animato dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali dell'altro. In nessun caso la tolleranza potrà essere invocata per giustificare attentati a tali virtù fondamentali. La tolleranza deve essere praticata dai singoli individui, dai gruppi e dagli Stati. La tolleranza è la chiave di volta dei diritti dell'uomo, del pluralismo (incluso il pluralismo culturale), della democrazia e dello Stato di diritto.

Transculturalità

Dal punto di vista etimologico il concetto di transcultura rimanda a qualcosa che attraversa la cultura. Pertanto, la transculturalità potrebbe riferirsi a tutto ciò che trascende la particolarità e la specificità delle singole culture, mirando all'individuazione degli elementi universali, comuni a tutti gli esseri umani, a quanto cioè ci appartiene come specie umana. Da questa più fluida e flessibile concezione dell'identità culturale emergono naturalmente nuovi modi d'interazione, si parte, infatti, dalle intersezioni piuttosto che dalle differenze e dalle polarità. Per quanto riguarda il rapporto con il concetto d'*interculturalità* citiamo Duccio Demetrio: <<Passiamo, così, da *interculturalità* a *transculturalità*: la prima, vuol dire [...] avere tradizioni diverse che si guardano, si ascoltano, si scambiano qualcosa, a partire dalle reciproche differenze, a partire dunque da alcune distanze di carattere religioso, spirituale, filosofico, artistico>>, mentre la *transculturalità*, continua Demetrio, significa : <<*riscoprire che esistono, indipendentemente delle latitudini del mondo, 'cose' che attraversano tutte le culture*>>.

L'approccio transculturale è stato sviluppato soprattutto nel campo della psicologia e della psichiatria: Geza Roheim, il fondatore della psicoanalisi antropologica e Georges Devereux, il fondatore della psichiatria transculturale, hanno fortemente insistito sull'unità psichica del genere umano. Questo approccio non nega le differenze, ma mette in risalto il fatto che queste differenze non sono ontologiche, ma storiche, permettendo, ad esempio, di studiare le patologie psichiche presso diversi popoli e culture con un approccio comparativo e complementaristico.

Zingari

Zingari, zigani, zingani o gitani sono termini generici usati per indicare un insieme di diverse etnie originariamente ritenute nomadi, oggi il nomadismo riguarda però solo una parte minore di queste popolazioni. Nonostante le diverse sfumature, questo termine ha in tutte le lingue una connotazione negativa, infatti, come scrive Mauro Cagol <<*gli zingari sono una minoranza che anche recenti studi hanno presentato come la meno accettata nella società occidentale*¹⁶⁹>>. La stessa etimologia mette in cattiva luce chi porta questo nome; zingaro deriva, infatti, dal greco *athiganoi*, parola che indicava una setta eretica che praticava la magia nera. Il termine che gli

¹⁶⁹ Cagol, Mauro, Un popolo sconosciuto. Gli Zingari, Associazione per i popoli minacciati, Sudtirolo, 1995.

zingari usano maggiormente per definirsi è rom e significa uomo, maschio. Citiamo ancora Mauro Cagol che scrive:

È questo il nome che ormai usano per designare tutto il loro popolo anche se i rom che nel tardo medioevo (XIV-XV secolo) nelle loro migrazioni arrivarono in Occidente (Germania, Austria, Boemia, Slovenia ed Italia del Nord) preferiscono essere chiamati Sinti.

Questo nome deriva da Sindh: la regione del Pakistan occidentale, attraversata dal fiume Indo, dalla quale erano partiti.

I nomadi che invece sono arrivati più tardi (ma anche in tempi più recenti, per esempio, dalla seconda metà del XIX secolo in poi e negli ultimi anni, provenienti dalla ex Jugoslavia), e si sono stabiliti soprattutto nell'Europa del Sud e dell'Est, e cioè la gran parte dei nomadi europei, si definiscono rom.

Molte persone propongono così di usare il nome rom, ed in particolare, rom e sinti, come nomi collettivi di questo popolo, anche se ormai il termine zingari è molto usato per designare tutti i diversi gruppi nei quali è diviso questo popolo.

Sebbene la questione riguardo al luogo d'origine di queste popolazioni sia molto dibattuta, le radici della cultura dei *Rom* e dei *Sinti* si devono ricercare in India. Recenti studi hanno dimostrato che sussistono molti elementi comuni con la cultura, la civiltà e le lingue dravidiche, le lingue cioè di quelle popolazioni che, arrivate in India prima del 3500 a.C., si stabilirono nelle regioni del *Deccan* e del *Panjab*. E' quasi scontato osservare come questo popolo attraverso le sue secolari migrazioni sia entrato in stretto contatto con molti altri popoli assumendone, in parte, usi e costumi. Come abbiamo visto però queste migrazioni hanno avuto luogo in tempi e con itinerari diversi, conseguentemente è difficile parlare di un'unica cultura dei Rom e dei Sinti.

Bibliografia

- AA.VV., *Psicologia transculturale. Teoria, ricerca, applicazioni*, Guerini e Associati, Milano, 1994.
- Abraham, Karl., *Psicologia del mito*, Newton, Roma, 1971.
- Aime, Marco, *Eccessi di culture*, Einaudi, Torino, 2004.
- Ardigò, Achille, *Per una sociologia oltre il post moderno*, Laterza, Bari, 1988.
- Arrow Kenneth J., *Models of Job Discrimination*, in *Racial Discrimination in Economic Life*, Lexington Books, editore A. H. Pascal, 1972.
- Balibar, Etienne e Wallerstein, Immanuel, *Razza, nazione e classe*, Edizioni Associate, Roma, 1996.
- Barth, Fredrick., *Teorie dell'etnicità*, Mursia, Milano, 2000.
- Basso, Pietro, e Perocco, Fabio, *Immigrazione e trasformazione della società*, Angeli, Milano, 2004.
- Bauman, Zygmunt, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza, Bari, 2001.
- Beck, Ulrich, *I rischi della libertà. L'individuo nell'epoca della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- Beck, Ulrich, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000.
- Bell, Daniel, *La società postindustriale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1975.
- Ben Jelloun, Tahar, *Hospitalité française*, Ed. Le Seuil, Paris, 1984.
- Benhabib, Seyla, *The claims of culture. Equality and diversity in the global era*, Princeton University Press, Princeton, 1996. Traduzione italiana *La rivendicazione dell'identità culturale*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- Berry, John W., *A psychology of immigration*, Journal of Social Issues, 2001.
- Bonvecchio, Claudio *L'immagine del politico*, CEDAM, Padova, 1995.
- Cagol, Mauro, *Un popolo sconosciuto. Gli Zingari*, Associazione per i popoli minacciati, Sudtirolo, 1995.
- Canetti, Elias, *Massa e potere*, Adelphi, Milano, 1981.
- Castelli, Stefano, *La mediazione. Teorie e tecniche*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.
- Castiglioni, Marta, *La mediazione linguistico-culturale. Principi, strategie, esperienze*, Franco Angeli, Milano, 1997.
- Chiodi, Giulio Maria, *La menzogna del potere*, Giuffrè, Milano, 1979.
- Cogan John, Derricot, Ray, *Citizenship for the 21st Century. An International perspective on education*, Kogan Page, London, 1998.
- Colombo, Enzo, *Le società multiculturali*, Carocci, Roma, 2002.

- Dahrendorf, Ralf, *Classi e conflitti di classe nella società industriale*, Laterza, Bari, 1963,
- Derrida, Jacques, *Politiche dell'amicizia*, Cortina Raffaello, Milano, 1995.
- Di Carlo A. e S., *I luoghi dell'identità. Dinamiche nell'esperienza dell'emigrazione*, Franco Angeli, Milano, 1986, p.
- Escobar, Roberto, *Rivalità e mimesi: lo straniero in La contesa tra fratelli*, Giulio Maria Chiodi, a cura di, Giappichielli, Torino, 1993.
- Fabietti, Ugo, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Carocci, Roma, 1998.
- Fanon, Frantz, *Pelle nera maschere bianche*, Milano, Tropea, 1996.
- Fedel, Giorgio, *Simboli e politica*, Morano, Napoli, 1991.
- Freud, Sigmund, (1915), *Metapsicologia*, Opere, Boringhieri, Torino, 1977.
- Gallissot René, Kilani Mondher, Rivera Annamaria, *L'imbroglio etnico in quattordici parole-chiave*, Dedalo, Bari, 2001.
- Giddens, Anthony, *Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*, Il Mulino, Milano, 1994.
- Golini, Antonio, *Politiche migratorie*, in *L'incidenza economica dell'immigrazione*, a cura di Livi Bacci, Massimo, Giappichelli Editore, Torino, 2005.
- Giddens, Anthony, *Fondamenti di sociologia*, Il Mulino, Milano, 2001.
- Habermas, Jürgen, *Il discorso filosofico della modernità*, Laterza, Bari, 1987.
- Hawthorne, Nathaniel, *La lettera scarlatta*, Frassinelli, Torino, 1998.
- Infantino, Agnese, *La comunicazione interculturale*, in *Educazione interculturale*, a cura di Nigris E. , Mondadori, Milano, 2000.
- Jaffé, Anile, *Il simbolismo nelle arti figurative*, in *L'uomo e i suoi simboli*, di Carl Gustav Jung, TEA, Milano, 1995.
- Jonas, Hans, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 1993.
- Jung, Carl Gustav, *Gli archetipi e l'inconscio collettivo*, Bollati Boringhieri, Torino, 1977.
- Jung, Carl Gustav e Aurigemma, Luigi, *La dimenione psichica*, Bollati Boringheri, Torino, 1980.
- Jung, Carl Gustav, (1921), *Tipi psicologici*, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
- Jung, Carl Gustav, *Jung parla, interviste e incontri*, William McGuire e R.F.C. Hull (a cura di) Adelphi, Milano, 1999.
- Jung, Carl Gustav, *L'uomo e i suoi simboli*, Tea, Milano, 2007.
- Kymlicka, Will, *Le sfide del multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 1996.

- Lana, Mario, *Contenuti e strumenti per la tutela delle vittime di discriminazioni razziali, I diritti dell'uomo*, 2 (2007), p. 66-68.
- Lasswell, Dwight Harold, *Potere e società*, Etas Kompass, Milano, 1969.
- Lasswell, Dwight Harold, *Potere politico e personalità*, Utet, Torino, 1975.
- Liotard, Jean Francois, *La condizione postmoderna*, Feltrinelli, Milano, 1981.
- Luhmann, Niklas, *L'illuminismo sociologico*, Il Saggiatore, Milano, 1983.
- Mantovani, Giuseppe, *Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali?*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- Massey, Douglas, *La ricerca sulle migrazioni nel XXI secolo*, in *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, a cura di Asher Colombo e Giuseppe Sciortino, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Mazzù, Domenica, *Violenza, colpa e riparazione. Il circuito della responsabilità e la lotta tra fratelli* in *La contesa tra fratelli* Giulio Maria Chiodi, a cura di, Giappichielli, Torino, 1993.
- Mircea, Eliade, *Trattato di storia delle religioni*, Bollati Boringheri, Torino, 1999.
- Mosse, George, *La nazionalizzazione delle masse*, Il Mulino, Bologna, 1990.
- Nadel, Siegfried, *The Nuba: an anthropological study of the hill tribes in Kordofan*, Oxford University Press, Oxford, 1947.
- Offe, Claus, *L'utopia dell'opzione zero*, in P. Ceri (a cura di), *Ecologia Politica*, Feltrinelli, Milano 1988.
- Parsons, Talcott, *Il sistema sociale*, Edizioni di comunità, Milano, 1965.
- Panikkar, Raimond, *Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica*, Jaca Book, Milano, 2002.
- Phelps, Edmund S., *The Statistical Theory of Racism and Sexism*, in *American Economic Review*, n. 62, 1972.
- Rank, Otto, *Il mito della nascita dell'eroe: Saggio di un'interpretazione psicologica del mito*, SugarCo, Milano, 1987.
- Redfield, R., Linton, R. e Herskovits, M.J., *Memorandum on the study of acculturation*. *American Anthropologist*, 38, 1936.
- Reich, Wilhelm *Psicologia di massa del fascismo*, Sugarco, Gallarate (VA), 1994.
- Rousseau, Jean-Jeaques, *Il contratto sociale*, Rizzoli, Milano, 2005.
- Sayad, Abdelmalek, *L'immigrazione o i paradossi dell'alterità*, Raffaello Cortina, Bari, 2008.
- Schmitt, Carl, *Ex Comptivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47 (1950)*, Trad. It. *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945/47*. Adelphi, Milano, 1987.
- Schultz, E., Lavenda H. R., *Antropologia culturale*, Zanichelli, Bologna, 1999.
- Sen, Amartya, *Identità e violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

- Sennet, Richard, *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- Simmel, Georg, *Sociologia* (1908), Edizioni di Comunità, Milano, 1989
- Sirna Terranova, C., *Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte*, Guerini Studio, Milano, 1997.
- Tassello, Graziano (a cura di), *Lessico migratorio*, Centro studi Emigrazione, 1987.
- Tajfel, H., *Differentiation between social groups: studies in the social psychology in intergroup relations*, *European monographs in social psychology*, n.14, Academic press, London, 1978.
- Touraine, Alain, *Critica della modernità*, Il Saggiatore, Milano, 1993.
- UNAR, *Un anno di attività contro la discriminazione razziale. Rapporto 2006*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, Roma, 2006.
- Ungaro, Daniele, *Capire la società contemporanea*, Carocci, Roma, 2001.
- Watzlawick, Paul, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971.
- Watzlawick, Paul, *Il linguaggio del cambiamento*, Feltrinelli, Milano, 1980.
- West, Cornel, *La razza conta*, Feltrinelli, Milano, 1995.
- Zago, Moreno, *Confine di celluloidi. Il cinema dei confini e delle frontiere*, Kinoatellje, Gorizia, 2007.
- Zanfrini, Laura, *Sociologia delle migrazioni*, Laterza, Bari, 2007.

Sitografia

- Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite: www.ohchr.org
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: www.unhcr.it
- Campagna “Sì alle diversità. No alle discriminazioni” www.stop-discrimination.info
- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, www.cnel.it
- Global Trends 2007: www.unhcr.org/statistics
- Eurobarometro “Discrimination in Europe”:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_168_exec.sum_en.pdf.
- European Commission against Racism and Intolerance (ECRI): www.coe.int/ecri
- Risorse Umane Europa (RUE): www.risorseumaneuropa.org e www.eclab.eu
- Seconde generazioni: <http://www.secondegenerazioni.it>
- Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica (UNAR): www.pariopportunita.gov.it
- Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo (UNFTDU): <http://unionedirittiumani.it/>

